



## **Helvetia MultiDirection – SCIROCCO**

Contratto di assicurazione sulla vita multiramo a premio unico con  
possibilità di versamenti aggiuntivi

**Il presente Fascicolo Informativo, contenente:**

- **Scheda sintetica**
- **Nota informativa**
- **Condizioni contrattuali comprensive dei Regolamenti della Gestione Interna Separata e del Fondo Interno**
- **Glossario**
- **Modulo di Proposta-Certificato**

**deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della Proposta-Certificato.**

**Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda sintetica e la Nota informativa.**

# Indice Generale

Scheda sintetica

Nota informativa

Condizioni contrattuali, comprensive del:

- Regolamento della gestione interna separata “Remunera più”
- Regolamento del Fondo Stabilità "ARCA"
- Informativa Privacy
- Modulistica post - vendita

Glossario

Modulo di Proposta-Certificato in versione fac-simile

<b>HOME INSURANCE – INFORMATIVA</b>
Ai sensi del Regolamento ISVAP n. 35/2010 come modificato dal Provvedimento IVASS n. 7/2013 sulla home page del sito internet <a href="http://www.helvetia.it">www.helvetia.it</a> sono disponibili apposite aree riservate attraverso le quali ciascun Contraente potrà accedere alla propria posizione assicurativa. L'accesso è consentito gratuitamente al Contraente mediante credenziali identificative personali che potranno essere richieste in fase di registrazione.

## SCHEDA SINTETICA

La presente Scheda sintetica è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP (oggi IVASS), ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

**ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.**

La presente Scheda sintetica è volta a fornire al Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto e deve essere letta congiuntamente alla Nota informativa.

### 1. Informazioni generali

#### 1.a) Impresa di assicurazione

Helvetia Vita S.p.A. (di seguito Compagnia) – Compagnia di assicurazione appartenente al Gruppo Assicurativo Helvetia.

#### 1.b) Informazioni sulla situazione patrimoniale della Compagnia

Il patrimonio netto della Compagnia, all'ultimo bilancio approvato, è pari ad Euro 196.326.955,70, di cui Euro 47.594.000,00 costituiscono la parte relativa al capitale sociale ed Euro 71.463.022,87 si riferiscono alle riserve patrimoniali.

In base a quanto previsto dalla Direttiva Solvency II (Direttiva Quadro 2009/138/UE che riporta i principi fondamentali del nuovo regime e Regolamento 215/35/UE che reca previsioni di dettaglio sul nuovo regime e s.m.i.) di seguito si dà evidenza dei nuovi ratio patrimoniali calcolati secondo la Formula Standard in vigore al 31.12.2017.

Informazioni relative al margine di solvibilità Solvency II	Al 31.12.2017
Solvency Capital Requirement (SCR)	137.543.786,56
Fondi Propri elegibili a copertura dell'SCR	206.625.300,48
Solvency Capital Ratio	150,23%
Minimum Capital Requirement (MCR)	61.894.703,95
Fondi Propri elegibili a copertura del MCR	172.780.224,56
MCR Coverage Ratio	279,15%

Il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR - Solvency Capital Requirement) è il capitale necessario per garantire che una compagnia di assicurazione sia in grado di soddisfare tutti gli impegni esistenti e quelli che si presuppone vengano assunti nei 12 mesi successivi, con una probabilità di almeno il 99,5% (livello di confidenza).

Il Solvency Capital Ratio è il risultato in percentuale che si ottiene rapportando i Fondi Propri e l'SCR.

Il requisito patrimoniale minimo (MCR – Minimum Capital Requirement) è il capitale necessario per garantire che una compagnia di assicurazione sia in grado di soddisfare tutti gli impegni esistenti e quelli che si presuppone vengano assunti nei 12 mesi successivi, con una probabilità di almeno l'85% (livello di confidenza).

Il MCR di norma è compreso tra il 25% ed il 45% del SCR. L'autorità interviene quando il capitale di una compagnia di assicurazione scende sotto l'SCR. Non appena il capitale della compagnia si avvicina al MCR, l'intervento dell'autorità si fa più intenso.

#### 1.c) Denominazione del contratto

Il prodotto è denominato **Helvetia MultiDirection - SCIROCCO**.

#### 1.d) Tipologia del contratto

**Helvetia MultiDirection – SCIROCCO** è un piano di risparmio multiramo che fa parte delle assicurazioni sulla vita.

Helvetia MultiDirection – SCIROCCO infatti, rende disponibili, all'interno di un unico contratto, sia:

- una linea d'investimento di tipo Unit Linked, che consente di investire una componente dei premi nel Fondo Interno messo a disposizione dalla Compagnia – denominato Fondo Stabilità "ARCA" – per costituire il Capitale della Componente Unit-Linked.

Le prestazioni assicurate dal presente contratto, relativamente al Capitale della Componente Unit-Linked, sono espresse in quote del Fondo, il cui valore dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote stesse sono rappresentazione. **Pertanto, con riferimento al Capitale della**

**Componente Unit-Linked, il contratto comporta rischi finanziari per il Contraente riconducibili all'andamento del valore delle quote;**

- una linea d'investimento di tipo rivalutabile che consente di investire una componente dei premi nella gestione interna separata denominata Remunera più, per costituire il Capitale della Componente Gestione Separata.

Le prestazioni assicurate dal presente contratto, relativamente al Capitale della Componente Gestione Separata, sono contrattualmente garantite dalla Compagnia e si rivalutano annualmente in base al rendimento della gestione interna separata secondo le modalità e nei termini successivamente descritti.

Il premio unico viene investito in coincidenza con la data di decorrenza del contratto (di cui all'Art. 3 delle Condizioni contrattuali), nelle due Componenti secondo percentuali di allocazione predefinite e riportate al successivo punto 2.

Anche gli eventuali versamenti aggiuntivi verranno investiti secondo le stesse percentuali di allocazione predefinite del premio unico.

**1.e) Durata**

Il contratto è a vita intera e la sua durata coincide con la vita dell'Assicurato.

Il Contraente può esercitare il diritto di riscatto a condizione che sia trascorso almeno 1 anno dalla data di decorrenza del contratto e l'Assicurato sia in vita.

**1.f) Pagamento dei premi**

Il contratto consente il pagamento di un premio unico iniziale e di eventuali premi aggiuntivi.

Il premio unico iniziale, da versarsi in via anticipata ed in un'unica soluzione all'atto della conclusione del contratto, non può essere inferiore a 5.000,00 Euro o superiore a 750.000,00 di Euro.

Il Contraente può corrispondere premi aggiuntivi, di importo minimo pari a 2.500,00 Euro, purché siano trascorsi almeno 3 mesi dalla data di decorrenza del contratto e sino al compimento del 5° anniversario della data di decorrenza. **In ogni caso, la Compagnia si riserva in qualsiasi momento di non consentire il versamento di premi aggiuntivi.**

Possono essere corrisposti premi (unico ed eventuali versamenti aggiuntivi) fino ad un limite massimo di 750.000,00 Euro per singolo contratto.

I premi investiti impiegati nella Componente Gestione Separata e per l'acquisto di quote del Fondo Interno della Componente Unit Linked, corrispondono alla somma delle porzioni dei premi versati (unico ed eventuali premi aggiuntivi), al netto delle componenti di costo di cui al punto 9.1.1 della Nota Informativa, in ciascuna delle due Componenti.

**2. Caratteristiche del contratto**

**Helvetia MultiDirection – SCIROCCO** è un'assicurazione sulla vita di tipo multiramo.

Il prodotto permette pertanto di diversificare l'investimento tra una linea di tipo rivalutabile (Componente Gestione Separata) ed una linea di tipo Unit Linked, che consente di cogliere le opportunità dei mercati finanziari (Componente Unit Linked), **secondo percentuali di ripartizione fisse e predeterminate pari rispettivamente:**

1. **al 60% in quote del Fondo Interno** messo a disposizione dalla Compagnia e denominato Fondo Stabilità "ARCA" (Componente Unit Linked);
2. **al 40% nella Gestione Separata** Remunera più (Componente Gestione Separata).

Si precisa che sui premi versati non gravano costi per la copertura per rischi demografici.

Si segnala che la parte di premio trattenuta a fronte dei costi previsti dal contratto, descritti dettagliatamente al punto 9 della Nota informativa, non concorre alla formazione del capitale assicurato.

Si rinvia – con riferimento al Capitale della Componente Gestione Separata – al Progetto esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni e del valore di riscatto contenuti nella Sezione G della Nota Informativa per la comprensione del meccanismo di rivalutazione.

**Relativamente al Capitale della Componente Gestione Separata, la Compagnia è tenuta a consegnare il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso.**

**3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte**

Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

**a) Prestazione in caso di decesso dell'Assicurato**

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, il contratto prevede il pagamento, ai Beneficiari designati dal Contraente, di un importo pari alla somma del Capitale:

- della Componente Unit-Linked, costituito a fronte del controvalore dei premi destinati al Fondo Interno maggiorato di una determinata percentuale del controvalore stesso definita in funzione dell'età dell'Assicurato al momento del decesso, secondo le modalità riportate all'Art. 2 delle Condizioni contrattuali;
- della Componente Gestione Separata, pari al maggior valore tra i premi lordi versati (unico ed eventuali aggiuntivi) in tale Componente - al netto dei riscatti parziali effettuati - ed il capitale assicurato, rivalutato sino alla data del decesso, ai sensi dell'Art. 7, punto C) delle Condizioni contrattuali.

**b) Prestazione in caso di vita dell'Assicurato**

Trascorso almeno 1 anno dalla data di decorrenza del contratto, il Contraente può esercitare il diritto di riscatto totale o parziale ed ottenere la liquidazione, da parte della Compagnia, del relativo valore, determinato secondo quanto riportato all'Art. 8 delle Condizioni contrattuali.

**Si segnala che il valore di riscatto può risultare inferiore ai premi versati.**

**c) Opzioni contrattuali**

Il contratto non prevede opzioni contrattuali.

**Con riferimento alla sola porzione di Capitale della Componente Gestione Separata, la Compagnia garantisce un rendimento minimo pari allo 0,00% annuo composto.**

**Si specifica che in caso di riscatto, il Contraente sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore ai premi versati.**

**Maggiori informazioni sono fornite in Nota informativa alla sezione B. In ogni caso le prestazioni ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dagli articoli 2, 6, 7 e 8 delle Condizioni contrattuali.**

**4. Rischi finanziari a carico del Contraente in relazione al Capitale della Componente Unit-Linked**

**Con riferimento al Capitale della Componente Unit-Linked la Compagnia non offre alcuna garanzia di capitale o di rendimento minimo. Pertanto il contratto comporta rischi finanziari per il Contraente riconducibili all'andamento del valore delle quote.**

**4.a) Rischi finanziari a carico del Contraente**

Per le ragioni sopra indicate restano a carico del Contraente i rischi di:

- a) ottenere un valore di riscatto relativo al Capitale della Componente Unit-Linked inferiore ai premi versati per la costituzione dello stesso;
- b) ottenere un Capitale della Componente Unit-Linked in caso di decesso dell'Assicurato inferiore ai premi versati per la costituzione dello stesso;
- c) ottenere un importo in caso di recesso relativo al Capitale della Componente Unit-Linked inferiore ai premi versati per la costituzione dello stesso.

**4.b) Profilo di rischio**

Nella successiva tabella sono riportati i profili di rischio della Gestione Separata e del Fondo Interno a cui le prestazioni sono collegate.

PROFILO DI RISCHIO						
GESTIONE SEPARATA/ FONDO INTERNO	BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO	MEDIO ALTO	ALTO	MOLTO ALTO
GS Remunera più	X					
Fondo Stabilità "ARCA"			X			

**Per maggiori dettagli relativi al Fondo Interno si rinvia al punto 7 della Nota informativa.**

**5. Costi**

La Compagnia, al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, **preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota informativa alla sezione D.**

**I costi gravanti sui premi e quelli prelevati:**

- dal rendimento della gestione interna separata Remunera più – per il Capitale della Componente Gestione Separata;
  - dal Fondo Interno di riferimento – per il Capitale della Componente Unit-Linked;
- riducono l'ammontare delle prestazioni.**

Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato l'indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo" che indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di un'analogha operazione non gravata da costi. Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su parametri prefissati.

Il dato non tiene conto degli eventuali costi di overperformance e di switch gravante sul Fondo, in quanto elementi variabili dipendenti dall'attività gestionale e dalle possibili opzioni esercitabili a discrezione del Contraente.

**Il "Costo percentuale medio annuo" in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.**

**Indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo"**

Premio unico versato: 15.000,00 Euro

Ripartizione del premio unico

40% Componente Gestione Separata: 6.000,00 Euro

60% Componente *Unit-Linked*: 9.000,00 Euro

Data di decorrenza: 31/12/2017

**GS Remunera più**

**Profilo di rischio: Basso**

Premio unico GS: 6.000,00 Euro

Sesso ed Età Assicurato: ininfluenti

Tasso di rendimento sugli attivi: 2,00%

ANNO	CPMA
5	1,90%
10	1,70%
15	1,63%
20	1,60%
25	1,58%

**Fondo Interno Stabilità "ARCA"**

**Profilo di rischio: Medio**

Premio unico UL: 9.000,00 Euro

Sesso ed Età Assicurato: ininfluenti

Tasso di rendimento sugli attivi: 2,00%

ANNO	CPMA
5	2,10%
10	1,90%
15	1,83%
20	1,80%
25	1,78%

**6. Illustrazione dati storici di rendimento della gestione interna separata collegata al Capitale della Componente Gestione Separata**

In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla gestione interna separata "Remunera più" negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli Assicurati. Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.

Anno	Rendimento realizzato dalla gestione interna separata	Rendimento minimo riconosciuto agli Assicurati	Tasso di rendimento medio dei titoli di Stato	Inflazione
2013	3,50%	2,00%	3,35%	1,17%
2014	3,50%	2,00%	2,08%	0,21%
2015	3,51%	2,01%	1,19%	-0,17%
2016	3,40%	1,90%	0,91%	-0,09%
2017	3,25%	1,75%	1,28%	1,15%

**Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

**7. Illustrazione di alcuni dati storici di rendimento del Fondo Interno collegato al Capitale della Componente Unit-Linked**

In questa sezione è rappresentato il rendimento storico realizzato negli ultimi 3, 5 e 10 anni dal Fondo Interno Stabilità "ARCA" a cui sono collegate le prestazioni assicurative legate al Capitale della Componente Unit-Linked.

Per il Fondo Stabilità "ARCA" non è prevista l'esplicitazione obbligatoria del benchmark; si rinvia al punto 7 della Nota informativa per l'illustrazione delle relative motivazioni.

Il Fondo Interno assicurativo è di nuova istituzione (31/05/2017) e pertanto alla data di redazione del presente Fascicolo Informativo non sono disponibili dati storici di rendimento.

FONDO INTERNO	RENDIMENTO MEDIO ANNUO COMPOSTO		
	ultimi 3 anni	ultimi 5 anni	ultimi 10 anni
Fondo Stabilità "ARCA"	n.d	n.d	n.d.

**Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.**

Le predette informazioni sono integrate con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.

Tasso medio di inflazione		
Ultimi 3 anni	Ultimi 5 anni	Ultimi 10 anni
0,30%	0,45%	1,34%

**8. Diritto di ripensamento**

Il Contraente ha la facoltà di revocare la Proposta-Certificato o di recedere dal presente contratto. Per le relative modalità leggere la sezione E della Nota informativa.

**Helvetia Vita S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda sintetica.**

*L'Amministratore Delegato  
Fabio Carniol*



**La presente Scheda sintetica è stata redatta in Milano nel mese di Ottobre 2018,  
data dell'ultimo aggiornamento dei dati in essa inclusi.**

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO



## NOTA INFORMATIVA

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP (oggi IVASS), ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni contrattuali prima della sottoscrizione della Proposta-Certificato.

### A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

#### 1. Informazioni generali

- a) *Denominazione*: Helvetia Vita S.p.A.– Compagnia Italo Svizzera di Assicurazioni sulla Vita S.p.A. (di seguito la Compagnia), appartenente al Gruppo Assicurativo Helvetia.
- b) *Indirizzo sede legale e operativa*: Via G. B. Cassinis 21, 20139 Milano (Italia).  
*Recapito telefonico*: +39 02.53.51.1 – *Sito internet*: [www.helvetia.it](http://www.helvetia.it) – *Fax*: +39 02.53.72.89 – *Indirizzo e-mail*: [direzione.vita@helvetia.it](mailto:direzione.vita@helvetia.it) – *Indirizzo e-mail PEC*: [helvetiavita@actaliscertymail.it](mailto:helvetiavita@actaliscertymail.it).
- c) *Autorizzazione*: la Compagnia è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni sulla vita con Provv. ISVAP n. 1979 del 4 dicembre 2001 (G.U. del 12/12/2001 n. 288) ed è iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione al n.1.00142, mentre il Gruppo Assicurativo Helvetia è iscritto all'Albo dei Gruppi di Imprese di Assicurazione al n. d'ordine 031.

### B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE, SULLE GARANZIE OFFERTE E SUI RISCHI FINANZIARI

#### 2. Rischi finanziari relativi al Capitale della Componente Unit-Linked

**Helvetia MultiDirection - SCIROCCO** è un'assicurazione sulla vita che, grazie alla struttura multiramo, consente di diversificare l'investimento rendendo disponibili all'interno di un unico contratto, sia:

- una linea d'investimento di tipo Unit Linked, rappresentata da un Fondo Interno messo a disposizione dalla Compagnia – denominato Fondo Stabilità "ARCA" – per costituire il Capitale della Componente Unit-Linked;
- una linea d'investimento di tipo rivalutabile, rappresentata da una gestione interna separata – denominata Remunera più – per costituire il Capitale della Componente Gestione Separata.

Il premio (unico ed eventuale aggiuntivo) viene investito nelle due Componenti secondo percentuali di allocazione predefinite e riportate al successivo punto 4.

I premi investiti impiegati nella Componente Gestione Separata e per l'acquisto di quote del Fondo Interno della Componente Unit Linked, corrispondono alla somma delle porzioni dei premi versati (unico ed eventuali premi aggiuntivi), al netto delle componenti di costo di cui al successivo punto 9.1.1, in ciascuna delle due Componenti.

Con riferimento al Capitale della Componente Unit-Linked si segnala che le assicurazioni sulla vita di tipo Unit Linked sono contratti le cui prestazioni sono collegate (linked) al valore delle quote (units) di un Fondo di investimento.

Detto Fondo investe le proprie disponibilità in attività finanziarie di vario genere, sia del comparto obbligazionario che di quello azionario, nel rispetto dei criteri fissati dal Regolamento. Il patrimonio del Fondo è ripartito in quote di pari valore, che sono attribuite ai Contraenti in funzione dei premi dagli stessi versati. Il rischio finanziario connesso ai contratti Unit Linked è riconducibile alle possibili variazioni del valore delle quote del Fondo Interno collegato al contratto, che a loro volta dipendono dalle oscillazioni di prezzo delle attività sottostanti il Fondo e di cui le quote sono la rappresentazione.

**Tale rischio finanziario è sopportato interamente dal Contraente e si concretizza nella possibilità che il valore delle prestazioni contrattuali relative al Capitale della Componente Unit-Linked possa essere inferiore alla somma dei versamenti corrisposti fino al momento della liquidazione.**

In relazione alla struttura del Fondo Interno cui sono collegate le somme dovute, la stipula del contratto assicurativo con investimento nel Fondo Interno comporta per il Contraente i seguenti elementi di rischio:

- **rischio specifico e rischio sistematico**: tali rischi sono collegati alla variabilità dei prezzi dei titoli di capitale quali le azioni. In particolare, il rischio specifico rende conto della variabilità dei prezzi in funzione delle aspettative del mercato sulle prospettive di andamento economico dell'emittente dei titoli stessi. Il rischio sistematico risente invece delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati;
- **rischio di controparte e rischio di interesse**: tali rischi sono tipici dei titoli di debito quali le obbligazioni. Il rischio di controparte è connesso all'eventualità che l'emittente dei titoli stessi, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale previsto. È evidente che tale rischio è strettamente connesso alle condizioni creditizie dell'emittente. Il rischio di interesse è invece collegato alla variabilità dei prezzi dei titoli derivante dalle

fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato. È da rilevare che tali fluttuazioni si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) dei titoli di debito in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua. In particolare, l'aumento dei tassi di mercato comporta una diminuzione del prezzo di un titolo di debito e viceversa;

- **rischio di liquidità:** tale rischio consiste nell'eventualità che gli strumenti finanziari considerati non siano convertibili prontamente in moneta senza perdita di valore. Il rischio è strettamente legato alle caratteristiche del mercato in cui gli strumenti finanziari vengono trattati;
- **rischio di cambio:** tale rischio, derivante dalle oscillazioni dei tassi di cambio, è peculiare delle attività finanziarie espresse in valute diverse da quelle dei paesi aderenti all'Euro.

### **3. Prestazioni assicurative e garanzie offerte**

#### **3.1. Durata**

Il contratto è a vita intera e la sua durata coincide con la vita dell'Assicurato.

Il contratto è sottoscrivibile a condizione che:

- l'età del Contraente non sia inferiore a **18 anni** al momento della sottoscrizione;
- l'età dell'Assicurato non sia inferiore a **18 anni** e non ecceda gli **85 anni**, al momento della sottoscrizione.

Per età del Contraente/dell'Assicurato deve intendersi l'età assicurativa (ad eccezione della sola età pari a 18 anni che viene considerata come età anagrafica, ossia effettivamente compiuta) e cioè: se dall'ultimo compleanno sono trascorsi meno di sei mesi, l'età è quella compiuta; se invece sono trascorsi più di sei mesi, l'età è quella prossima da compiere.

Il Contraente può esercitare il diritto di riscatto a condizione che sia trascorso almeno 1 anno dalla data di decorrenza del contratto e l'Assicurato sia in vita.

#### **3.2 Prestazioni assicurate**

Il presente contratto prevede le prestazioni assicurate di seguito riportate.

##### **a) Prestazione in caso di decesso dell'Assicurato**

In caso di decesso dell'Assicurato, il contratto prevede la liquidazione - ai Beneficiari designati - di un importo pari alla somma del **Capitale**:

1. **della Componente Unit-Linked**, intendendosi per tale il controvalore in Euro delle quote del Fondo Interno assegnato al contratto, determinato sulla base del valore unitario delle quote rilevato alla data di valorizzazione, come di seguito definita al punto 5.2. Tale Capitale viene poi incrementato di un importo calcolato applicando, al controvalore stesso, una "maggiorazione in caso di decesso" determinata - sulla base della tabella seguente - in funzione dell'età dell'Assicurato al momento del decesso:

<b>Età dell'Assicurato (in anni interi) al momento del decesso</b>	<b>Misura % di maggiorazione</b>
da 18 a 60 anni	1,00%
da 61 a 70 anni	0,50%
oltre 70 anni	0,10%

Tale maggiorazione – che non può in ogni caso superare l'importo di 10.000,00 Euro per testa assicurata indipendentemente dal numero di contratti Unit Linked e/o contenenti Componenti Unit Linked riguardanti il medesimo Assicurato – opera a condizione che sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto;

2. **della Componente Gestione Separata**, pari al maggior valore tra i premi lordi versati (unico ed eventuali aggiuntivi) in tale Componente - al netto dei riscatti parziali effettuati – ed il capitale assicurato rivalutato, sino alla data del decesso dell'Assicurato, secondo le modalità indicate all'Art. 7, punto C) delle Condizioni contrattuali.

##### **b) Prestazione in caso di vita dell'Assicurato**

Trascorso almeno 1 anno dalla data di decorrenza, il Contraente può esercitare il diritto di riscatto totale o parziale ed ottenere la liquidazione, da parte della Compagnia, del relativo valore di riscatto, determinato secondo quanto riportato all'Art. 8 delle Condizioni contrattuali.

**In ogni caso, con riferimento alla sola porzione di Capitale della Componente Gestione Separata che non sia stata liquidata per riscatto, la Compagnia riconosce un rendimento minimo garantito, sotto forma di misura annua di rivalutazione minima garantita, che non potrà essere inferiore allo 0,00%.**

**Con riferimento al Capitale della Componente Unit-Linked la Compagnia non offre alcuna garanzia di capitale o rendimento minimo, pertanto, per effetto del rischio connesso all'andamento negativo del valore delle quote del Fondo Interno, esiste la possibilità che il controvalore delle quote assegnate al contratto all'epoca del decesso o della richiesta di riscatto risulti inferiore ai premi versati.**

### c) Opzioni contrattuali

Il contratto non prevede opzioni contrattuali.

### 4. Premi

Il contratto consente il pagamento di un premio unico iniziale e di eventuali premi aggiuntivi.

#### Premio unico

Il premio iniziale, da versarsi in via anticipata ed in un'unica soluzione all'atto della conclusione del contratto, non può essere inferiore a 5.000,00 Euro o superiore a 750.000,00 di Euro.

#### Premi aggiuntivi

Il Contraente può corrispondere premi aggiuntivi, di importo minimo pari a 2.500,00 Euro, purché siano trascorsi almeno 3 mesi dalla data di decorrenza del contratto e sino al compimento **del 5° anniversario della data di decorrenza. In ogni caso, la Compagnia si riserva in qualsiasi momento di non consentire il versamento di premi aggiuntivi.**

Possono essere corrisposti premi - unico ed eventuali versamenti aggiuntivi - fino ad un limite massimo di 750.000,00 Euro per singolo contratto.

#### **Modalità di versamento dei premi**

Il premio unico iniziale deve essere versato dal Contraente al momento della sottoscrizione della Proposta-Certificato mediante addebito sul conto corrente attivato presso la Banca distributrice e conseguente accredito dello stesso da parte della Banca sul conto della Compagnia.

Il pagamento dei premi aggiuntivi deve essere effettuato dal Contraente mediante addebito sul conto corrente attivato presso la Banca distributrice e conseguente accredito dello stesso da parte della Banca sul conto corrente della Compagnia.

In caso il prodotto sia collocato a mezzo di fattispecie contrattuali qualificabili come contratti di appalto pubblico di servizi in base al Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. n. 163/2006), la Compagnia assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'Art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche, è pertanto necessario indicare, al momento dell'emissione della Proposta-Certificato, il relativo CIG e l'eventuale CUP.

In caso di cessazione del rapporto del Contraente con la Banca presso cui è stato stipulato il contratto gli eventuali premi aggiuntivi potranno essere effettuati tramite bonifico bancario a favore di Helvetia Vita S.p.A.:

- sul C/C avente codice IBAN IT84P0515612600CC0000039057 e BIC BCPCIT2P per i contratti sottoscritti presso le filiali di Banca di Piacenza S.C.p.A.;
- sul C/C avente codice IBAN IT60H0577204613CC0030046076 e codice BIC PSANIT3P per i contratti sottoscritti presso le filiali della Banca Popolare Sant'Angelo S.C.p.A.;
- sul C/C avente codice IBAN IT28U05484637400CC0254500182 e codice BIC CIVIIT2C per i contratti sottoscritti presso le filiali della Banca di Cividale S.C.p.A..

**È escluso il pagamento dei premi in contanti o con modalità diverse da quelle sopra indicate.**

**Per ulteriori dettagli sui premi e le relative modalità di investimento si rimanda all'Art. 4 delle Condizioni contrattuali.**

#### **Modalità di investimento dei premi pagati**

Il premio unico iniziale ed i premi aggiuntivi vengono investiti sia nel Fondo Interno reso disponibile sul contratto (ai fini della costituzione del Capitale della Componente Unit-Linked) sia nella Gestione Separata interna alla Compagnia (ai fini della costituzione del Capitale della Componente Gestione Separata), secondo percentuali di allocazione predefinite, non modificabili nel corso della durata contrattuale e di seguito riportate:

- **40%** nella gestione separata Remunera più;
- **60%** nel Fondo Stabilità "ARCA".

Si precisa che sul premio versato non gravano costi per la copertura per rischi demografici.

Si segnala che la parte di premio trattenuta a fronte dei costi previsti dal contratto, descritti dettagliatamente al successivo punto 9, non concorre alla formazione del capitale assicurato.

**Per ulteriori dettagli sul premio e le relative modalità di investimento si rimanda all'Art. 4 delle Condizioni contrattuali.**

### **5. Valore della quota ai fini della determinazione del Capitale della Componente Unit-Linked**

#### **5.1 Frequenza di calcolo della quota**

Il valore unitario delle quote del Fondo Interno disponibile sul contratto viene determinato settimanalmente dalla Compagnia in coincidenza con ogni lunedì lavorativo (di seguito data di valorizzazione) e viene pubblicato giornalmente sul quotidiano "Italia Oggi", nonché sul sito internet della Compagnia alla pagina

[www.helvetia.it](http://www.helvetia.it). Resta fermo in ogni caso che la Compagnia potrà successivamente pubblicare il valore delle quote su altro quotidiano a tiratura nazionale, dandone comunicazione al Contraente.

Per il calcolo settimanale del valore unitario delle quote del Fondo si fa riferimento agli ultimi prezzi o valori di mercato disponibili rispetto al giorno di valorizzazione ed il valore è determinato troncando alla terza cifra decimale il rapporto tra l'ammontare complessivo degli investimenti del Fondo, al netto delle spese, per il numero di quote riferite allo stesso Fondo.

## **5.2 Modalità e tempi di valorizzazione delle quote**

### **Versamento dei premi**

Ai fini della costituzione del Capitale della Componente Unit-Linked, ogni premio versato destinato alla Componente medesima, viene diminuito dei costi di cui al successivo punto 9.1.

L'importo risultante - denominato premio netto - viene quindi investito nel Fondo Interno disponibile sul contratto denominato Fondo Stabilità "ARCA".

Il numero di quote attribuite al contratto si ottiene dividendo la porzione del premio netto destinata al Fondo Interno per il valore unitario delle relative quote, rilevato alla corrispondente epoca di conversione.

L'epoca di conversione coincide con il 1° lunedì successivo alla data di pagamento del premio o, qualora tra la data del pagamento ed il 1° lunedì successivo (compreso) non intercorrano almeno 2 giorni lavorativi, il 2° lunedì successivo. Inoltre, nel caso in cui la data di conversione coincida con un giorno festivo, il valore attribuito alle quote è quello del 1° giorno lavorativo successivo.

### **Recesso**

In caso di esercizio del diritto di recesso, l'epoca di conversione sarà il 1° lunedì successivo alla data di ricevimento, da parte della Compagnia, della richiesta di recesso o, qualora tra la data di ricevimento ed il 1° lunedì successivo (compreso) non intercorrano almeno 2 giorni lavorativi, il 2° lunedì successivo.

Inoltre, nel caso in cui la data di valorizzazione coincida con un giorno festivo, il valore attribuito alle quote sarà quello del 1° giorno lavorativo successivo.

### **Prestazione in caso di riscatto**

Ai fini della determinazione del capitale liquidabile in caso di riscatto totale o parziale riferito al Capitale della Componente Unit-Linked, per data di valorizzazione si intende il 1° lunedì successivo alla data di ricevimento, presso la Compagnia, della richiesta di riscatto corredata da tutta la documentazione indicata all'Art. 19 delle Condizioni contrattuali. Qualora tra la data di ricevimento della predetta documentazione ed il 1° lunedì successivo (compreso) non intercorrano almeno 2 giorni lavorativi, viene considerato il 2° lunedì successivo. Nel caso in cui la data di valorizzazione coincida con un giorno festivo, il valore attribuito alle quote è quello del 1° giorno lavorativo successivo.

### **Prestazione in caso di decesso dell'Assicurato**

Ai fini della determinazione del Capitale della Componente Unit-Linked liquidabile in caso di decesso, per data di valorizzazione si intende il 1° lunedì successivo alla data di ricevimento, presso la Compagnia, della richiesta di liquidazione corredata da tutta la documentazione indicata all'Art. 19 delle Condizioni contrattuali o, qualora tra la data di ricevimento della predetta documentazione ed il 1° lunedì successivo (compreso) non intercorrano almeno 2 giorni lavorativi, il 2° lunedì successivo. Nel caso in cui la data di valorizzazione coincida con un giorno festivo, il valore attribuito alle quote è quello del 1° giorno lavorativo successivo.

### **Trasferimento delle quote (switch tra Fondi Interni)**

Non sono previste operazioni di switch tra Fondi Interni.

### **Trasferimento delle quote (switch) tra Componente Unit-Linked e Componente Gestione Separata**

Non sono previste operazioni di switch tra le due Componenti del contratto.

## **6. Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili ai fini del Capitale della Componente Gestione Separata**

La rivalutazione della porzione di capitale assicurato costituita dal Capitale della Componente Gestione Separata avviene sulla base del rendimento della gestione interna separata Remunera più. Tale gestione viene annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione contabile iscritta nell'albo speciale tenuto dalla Consob che attesta la correttezza della gestione ed i risultati dalla stessa conseguiti.

**Si rinvia per i dettagli della gestione interna separata "Remunera più" al Regolamento della gestione stessa, che forma parte integrante delle Condizioni contrattuali.**

### **A. Misura annua di rivalutazione**

In coincidenza con il 31 dicembre di ogni anno (data di rivalutazione), il Capitale della Componente Gestione Separata viene rivalutato mediante aumento, a totale carico della Compagnia, della riserva matematica costituitasi a tale epoca. Il tasso di rendimento annuale viene determinato con le modalità indicate all'Art. 3 del Regolamento della gestione separata "Remunera più".

Il tasso di rendimento annuo della gestione separata "Remunera più" utilizzato per il calcolo della misura annua di rivalutazione da attribuire al Capitale della Componente Gestione Separata è quello conseguito nei dodici mesi che precedono l'inizio del terzo mese antecedente quello nel quale cade la data di rivalutazione del contratto (31 dicembre di ogni anno).

Il tasso di rendimento annuo della gestione separata "Remunera più" adottato ai fini del calcolo della misura annua di rivalutazione da attribuire al Capitale della Componente Gestione Separata per calcolare la rivalutazione "pro rata temporis" da utilizzare in caso di liquidazione, è quello conseguito nei dodici mesi che precedono l'inizio del terzo mese antecedente la data di ricevimento, da parte della Compagnia, della richiesta di liquidazione, completa della documentazione di cui all'Art. 19 delle Condizioni contrattuali.

La misura annua di rivalutazione da attribuire al Capitale della Componente Gestione Separata si ottiene sottraendo al rendimento annuo della gestione separata "Remunera più", come sopra rilevato, un valore denominato "rendimento trattenuto". Detto rendimento trattenuto è pari a **1,50 punti percentuali**.

**La misura annua di rivalutazione non può comunque essere inferiore a 0,00%.**

#### **B. Rivalutazione annuale del Capitale della Componente Gestione Separata**

Il 31 Dicembre di ogni anno (data di rivalutazione), il Capitale della Componente Gestione Separata viene rivalutato nei seguenti termini:

- **alla 1° data di rivalutazione:** ciascuna porzione di Capitale della Componente Gestione Separata (costituita a fronte del premio unico versato alla decorrenza e da ciascun premio aggiuntivo eventualmente versato nei mesi precedenti la suddetta data di rivalutazione, al netto dei rispettivi costi) viene aumentata di un importo pari al prodotto di ciascuna porzione stessa per la misura annua di rivalutazione fissata a norma del punto A), riconosciuta pro-rata temporis, in regime di interesse composto, per il periodo di tempo trascorso tra la data di costituzione di ciascuna porzione ed il 31 dicembre immediatamente successivo;
- **ad ogni data di rivalutazione successiva** il Capitale della Componente Gestione Separata è dato dalla somma:
  - del Capitale della Componente Gestione Separata in vigore alla data di rivalutazione immediatamente precedente aumentato di un importo pari al prodotto del Capitale stesso per la misura annua di rivalutazione di cui al punto A), riconosciuta in regime di interesse composto;
  - di ciascuna porzione di Capitale della Componente Gestione Separata costituita a fronte di ciascun premio aggiuntivo eventualmente versato – qualora ancora ammesso – nei 12 mesi precedenti la data di rivalutazione di riferimento (al netto dei rispettivi costi), aumentata di un importo pari al prodotto di ciascuna porzione stessa per la misura annua di rivalutazione di cui al punto A), riconosciuta pro-rata temporis, in regime di interesse composto, per il periodo di tempo compreso tra la data di costituzione di ciascuna porzione e la data di rivalutazione di riferimento.

Si precisa che nel calcolo della rivalutazione si tiene conto degli eventuali riscatti parziali effettuati.

Resta in ogni caso inteso che, **con riferimento alla sola porzione di Capitale della Componente Gestione Separata che non sia stata liquidata per riscatto, la Compagnia riconosce un rendimento minimo garantito, sotto forma di misura annua di rivalutazione minima garantita, che non potrà essere inferiore allo 0,00%.**

Per i dettagli inerenti il meccanismo di partecipazione agli utili si rinvia alla Clausola di Rivalutazione di cui all'Art. 7 delle Condizioni contrattuali.

Con riferimento al versamento dei premi ed al diritto di recesso si rimanda a quanto già previsto al precedente punto 5.2. Ai fini della determinazione del Capitale della Componente Gestione Separata liquidabile in caso di riscatto o in caso di decesso si rimanda all'Art. 7 punto C) delle Condizioni contrattuali.

Si rinvia alla successiva Sezione G contenente il Progetto esemplificativo di sviluppo dei premi, delle prestazioni assicurate e del valore di riscatto.

La Compagnia consegnerà al Contraente, al più tardi al momento in cui è informato che il contratto è concluso, il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata relativo al Capitale della Componente Gestione Separata.

### **C. INFORMAZIONI SUL FONDO INTERNO**

#### **7. Fondo Interno**

Il Fondo Interno di riferimento è il **Fondo Stabilità "ARCA"**.

La gestione del suddetto Fondo e l'attuazione delle politiche di investimento competono alla Compagnia, che vi provvede attuando una gestione professionale del patrimonio del Fondo. La Compagnia nell'ottica di una più efficiente gestione può conferire a soggetti terzi delega gestionale.

Al momento della redazione della presente Nota informativa, si precisa che la Compagnia ha conferito ad **ARCA Fondi SGR** delega gestionale delle attività che compongono il Fondo al fine di avvalersi, nell'attività sistematica di definizione dell'asset allocation, della specifica professionalità del gestore sopra riportato. Il soggetto delegato opera, in ogni caso, sulla base dei criteri di allocazione del patrimonio predefiniti dalla Compagnia, alla quale deve essere ricondotta l'esclusiva responsabilità della gestione stessa. A tale fine la Compagnia esercita un costante controllo sulle operazioni poste in essere dal soggetto delegato.

Il Fondo Interno è annualmente sottoposto a verifica contabile da parte di una Società di Revisione iscritta all'Albo Speciale tenuto dalla Consob di cui al Decreto Legislativo n. 58 del 24/02/1998, che attesta la rispondenza della gestione al presente Regolamento e certifica l'adeguatezza delle attività gestite rispetto agli impegni assunti - sulla base delle riserve matematiche - e la corretta determinazione e valorizzazione delle quote. Annualmente, alla chiusura di ogni esercizio, la Compagnia redige il rendiconto della gestione del Fondo; tale rendiconto, insieme alla relazione di certificazione predisposta dalla Società di Revisione, è a disposizione del Contraente sul sito Internet della Compagnia all'indirizzo [www.helvetia.it](http://www.helvetia.it) e/o presso la sede della Compagnia. Il Fondo è denominato in Euro ed è inoltre assoggettato alle disposizioni delle direttive dell'Unione Europea.

Il patrimonio netto del Fondo è costituito dal valore delle attività finanziarie in cui il Fondo stesso ha investito, al netto delle eventuali passività, computate al valore corrente secondo i criteri stabiliti nel Regolamento del Fondo.

Il valore unitario delle Quote del Fondo Interno è determinato settimanalmente, ogni lunedì lavorativo, dalla Compagnia troncando alla terza cifra decimale il rapporto tra l'ammontare complessivo degli investimenti, al netto delle spese di gestione dello stesso, per il numero delle quote in cui il Fondo Interno stesso è suddiviso.

Per il calcolo settimanale del valore unitario delle Quote del Fondo si fa riferimento agli ultimi prezzi o valori di mercato disponibili rispetto al giorno di valorizzazione.

**Per il Fondo Interno non è previsto alcun rendimento minimo garantito ed i rischi degli investimenti in esso effettuati non vengono assunti dalla Compagnia, ma restano a carico del Contraente.**

La Compagnia potrà istituire nuovi Fondi Interni; dell'istituzione e delle caratteristiche di tali nuovi Fondi Interni il Contraente verrà opportunamente informato e vi potrà accedere con operazioni di investimento o di trasferimento delle quote. Ciascun nuovo Fondo Interno verrà disciplinato da apposito Regolamento.

È prevista inoltre la possibilità di fusione con altri Fondi Interni della Compagnia, così come disciplinato nel Regolamento del Fondo.

La fusione potrà avvenire soltanto tra Fondi Interni aventi caratteristiche simili. La Compagnia comunicherà al Contraente le cause della fusione, le modalità operative di realizzazione e gli effetti per l'Assicurato.

La Compagnia, con l'obiettivo di perseguire gli interessi dei Contraenti, si riserva la facoltà di modificare i criteri di investimento del Fondo Interno. I Contraenti verranno informati in merito a tali modifiche.

Il profilo di rischio del Fondo Interno dipende da:

- composizione percentuale del Fondo nelle sue componenti azionarie e obbligazionarie;
- volatilità del prezzo di mercato registrato quotidianamente delle singole componenti;
- molteplicità di fattori che possono incrementare o diminuire la rischiosità dell'investimento.

Per quanto riguarda la volatilità delle quote del Fondo, la seguente legenda associa a tale indice diversi profili di rischio:

Indice di volatilità	Profili di rischio del Fondo Interno
Non superiore all'1%	Basso
Superiore all'1% e non superiore al 3%	Medio - basso
Superiore al 3% e non superiore al 6%	Medio
Superiore al 6% e non superiore al 9%	Medio - alto
Superiore al 9% e non superiore al 12%	Alto
Superiore al 12%	Molto - alto

Di seguito una descrizione del Fondo Interno messo a disposizione dalla Compagnia.

Denominazione Fondo Interno	Fondo Stabilità "ARCA"
Data inizio operatività	31/05/2017
Categoria di appartenenza	Obbligazionario Misto Area Euro
Valuta di denominazione	Euro
Finalità del Fondo	Il Fondo Interno ha come obiettivo una rivalutazione a medio termine del capitale investito, ottimizzando il rendimento del portafoglio attraverso una gestione flessibile di investimenti diversificati nel rispetto di un livello medio di rischio.
Orizzonte temporale minimo	In funzione delle caratteristiche del Fondo Interno, l'orizzonte

<b>consigliato</b>	temporale minimo consigliato è di <b>almeno 5 anni</b> .
<b>Profilo di rischio</b>	Il Fondo Interno – in virtù di una volatilità media annua attesa del 4% – è caratterizzato da un <b>grado di rischio medio</b> .
<b>Composizione del Fondo</b>	<p>Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria espressi nelle principali valute internazionali e in strumenti di natura monetaria. La componente di investimento in strumenti finanziari di tipo azionario potrà raggiungere un massimo del 30% delle attività del Fondo.</p> <p>Il Fondo intende conseguire i propri obiettivi investendo direttamente e indirettamente in:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ strumenti finanziari emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea o appartenenti all'OCSE o che abbiano concluso speciali accordi di prestito con il Fondo Monetario Internazionale, da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati, ovvero da soggetti residenti nei predetti Stati membri;</li> <li>▪ quote di OICR (istituiti, promossi o gestiti anche da entità appartenenti al Gruppo Helvetia o al Gruppo Arca Fondi SGR) e in particolare in OICVM e in quote di fondi d'investimento alternativo (FIA);</li> <li>▪ strumenti monetari, emessi o garantiti da soggetti residenti in Stati Membri dell'Unione Europea, appartenenti all'OCSE o che abbiano concluso speciali accordi di prestito con il Fondo Monetario Internazionale o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati, che abbiano una scadenza non superiore a sei mesi e appartengano a tipologie quali ad esempio depositi bancari in conto corrente, certificati di deposito o altri strumenti del mercato monetario, operazioni di pronti contro termine, con l'obbligo di riacquisto e di deposito titoli presso una banca. Gli strumenti monetari non possono superare il 20% del valore complessivo del fondo o comparto. È ammesso il superamento del citato limite per brevi periodi oppure in relazione a particolari situazioni di mercato o connesse alla operatività del fondo.</li> </ul> <p>Il Fondo può detenere una parte del patrimonio in disponibilità liquide per brevi periodi oppure in relazione a particolari situazioni di mercato o connesse alla operatività del Fondo; può inoltre essere prevista la possibilità di investire residualmente in titoli obbligazionari emessi da società a bassa capitalizzazione, in titoli strutturati, in titoli obbligazionari di emittenti non <i>investment grade</i> nel limite del 5% del patrimonio del Fondo.</p> <p>L'utilizzo di strumenti derivati è limitato a finalità di copertura, gestione efficiente del portafoglio e/o d'investimento. <b>La normativa assicurativa vieta l'utilizzo degli strumenti finanziari derivati a fini speculativi.</b></p>
<b>Aree geografiche/mercati di riferimento</b>	Globale (prevalentemente Europa, Usa e Mercati Emergenti).
<b>Categorie di emittenti</b>	<p><b>Componente Obbligazionaria:</b> costituita sia da quote di OICR di Paesi emergenti, high yield, flessibili e total return che da altri strumenti finanziari.</p> <p><b>Componente Azionaria:</b> costituita sia da quote di OICR che da altri strumenti finanziari.</p>
<b>Stile di gestione adottato</b>	<p>Ad obiettivo di rischio.</p> <p>I titoli obbligazionari sono valutati avendo riguardo dei segmenti di curva sui quali si trovano, degli spread di rendimento che offrono, della relazione tra rendimento effettivo e <i>duration</i>. Ad una valutazione specifica sul rischio di credito vengono assoggettati sia i corporate bond sia i titoli di Stato. La selezione dei titoli azionari si basa su criteri di analisi Fondamentale. La selezione degli OICR avviene utilizzando metodologie di analisi sia quantitativa</p>

	(rendimenti storici, analisi di vari indicatori di rischio, comparazione con altri OICR omogenei), sia qualitativa del processo di investimento.
<b>Parametro di riferimento</b>	In relazione allo stile gestionale non risulta possibile individuare alcun parametro di riferimento (benchmark). La gestione del Fondo è orientata ad ottimizzare il profilo di rischio/rendimento utilizzando dei limiti di rischio massimo in termini di volatilità media annua attesa del <b>4%</b> .
<b>Destinazione dei proventi</b>	Il Fondo Interno è ad accumulazione, pertanto non prevede la distribuzione dei proventi.
<b>Modalità di valorizzazione quote</b>	Il valore unitario delle Quote di ciascun Fondo Interno è determinato settimanalmente, ogni lunedì lavorativo, dalla Compagnia.

### **8. Crediti d'imposta**

Le plusvalenze sono tassate quotidianamente secondo il criterio della competenza, di conseguenza il valore dei Fondi Comuni Italiani e/o delle SICAV è valutato al netto dell'imposizione fiscale sulle plusvalenze maturate. Il credito di imposta rinveniente da tali plusvalenze viene accreditato dalla Compagnia al Fondo di competenza. Per quanto attiene all'imposizione fiscale sui proventi derivanti da interessi maturati su liquidità depositata sul conto corrente al servizio della gestione, gli eventuali crediti di imposta maturati dal Fondo andranno a beneficio degli aderenti al Fondo. Più precisamente, le modalità di calcolo dei crediti di imposta sono conformi alla vigente normativa; detti crediti sono calcolati ed inseriti all'interno del calcolo del NAV del Fondo Interno settimanalmente e vengono accreditati con eventuale conguaglio al ricevimento degli estratti conto bancari indicanti gli interessi di conto corrente effettivamente maturati.

## **D. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE**

### **9. Costi**

#### **9.1. Costi gravanti direttamente sul Contraente**

##### **9.1.1. Costi gravanti sul premio**

Il contratto prevede costi di emissione, acquisizione e gestione, al netto dei quali viene effettuato l'investimento del premio.

In particolare sui versamenti effettuati dal Contraente gravano i costi contenuti nella tabella di seguito riportata:

<b>Tipologia di costo</b>	<b>PREMIO</b>	<b>MISURA COSTO</b>
<b>Diritto fisso</b>	Premi unico	35,00 Euro
	Versamento aggiuntivo	35,00 Euro
<b>Caricamenti sul premio al netto del rispettivo diritto fisso</b> (unico e aggiuntivo)	fino a 50.000,00	1,50%
	da 50.000,01 a 100.000,00	1,00%
	da 100.000,01 a 150.000,00	0,50%
	oltre 150.000,00	0,25%
	Qualora il premio da versare derivasse dal riscatto di un prodotto appartenente alla serie <b>Helvetia MultiDirection</b> , il relativo caricamento non verrà applicato.	

##### **9.1.2. Costi per riscatto e switch**

I costi per riscatto e switch sono di seguito indicati.

#### **a) Costi per riscatto**

Laddove il riscatto parziale o totale avvenga anteriormente al 5° anniversario della data di decorrenza (escluso), il contratto prevede l'applicazione di un costo variabile in funzione del periodo di tempo trascorso tra la data di decorrenza e la data di richiesta del riscatto, come descritto nella seguente tabella.

<b>Anni interamente trascorsi dalla data di decorrenza del contratto</b>	<b>Percentuale di riduzione del valore di riscatto</b>
pari o maggiori di 1 - inferiori a 2	1,25%
pari o maggiori di 2 - inferiori a 3	1,00%
pari o maggiori di 3 - inferiori a 4	0,75%
pari o maggiori di 4 - inferiori a 5	0,50%
pari o maggiori di 5	0,00%

#### **b) Costi per le operazioni di switch tra Fondi Interni della Componente Unit-Linked**

Non sono previste operazioni di switch tra Fondi Interni.



**c) Costi per le operazioni di switch tra Componente Unit-Linked e Componente Gestione Separata**

Non sono previste operazioni di switch tra le due Componenti del contratto.

**9.2. Costi gravanti sul Fondo Interno****a) Remunerazione della Compagnia**

A fronte del servizio di Asset Allocation e di amministrazione del contratto la Compagnia trattiene settimanalmente una commissione che incide sulla valorizzazione settimanale delle quote del Fondo stesso, nella misura di seguito indicata.

Denominazione Fondo Interno	Commissione annua di gestione applicata dalla Compagnia in percentuale del patrimonio complessivo lordo del Fondo Interno per il servizio di Asset Allocation e per l'amministrazione del contratto
Fondo Stabilità "ARCA"	1,70%

**b) Commissioni di incentivo (performance)**

Non previste.

**c) Remunerazione della Società di gestione del risparmio (SGR)**

In considerazione del fatto che le disponibilità del suddetto Fondo sono investite anche in quote di OICR, sullo stesso gravano indirettamente anche i costi relativi a tali strumenti finanziari, ed in particolare:

Denominazione Fondo	Tipo OICR	Oneri connessi alla sottoscrizione e al rimborso delle quote degli OICR	Commissioni annue di gestione (costo massimo) in % del valore degli OICR inclusi nel Fondo Interno	
			MIN	MAX
Fondo Stabilità "ARCA"	Monetario	nessuno	0%	1%
	Obbligazionario	nessuno	0%	2%
	Azionario - Bilanciato – Flessibile	nessuno	0%	3%

Qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente, la Compagnia ha la facoltà di rivedere il costo massimo delle commissioni annue di gestione indicato in tabella. In tal caso viene comunque data preventiva comunicazione ai partecipanti al Fondo e viene concessa agli stessi la facoltà di recesso senza penalità dal contratto assicurativo.

**d) Altri costi:**

- eventuali oneri di intermediazione inerenti alla compravendita di valori oggetto di investimento (OICR, valori mobiliari, ecc);
- spese di verifica e di revisione;
- spese e commissioni bancarie dirette inerenti le operazioni sulle disponibilità del Fondo;
- spese inerenti la pubblicazione del valore della quota.

Gli oneri inerenti l'acquisizione e dismissione delle attività del Fondo non sono quantificabili a priori in quanto variabili. Per la quantificazione storica dei costi di cui sopra si rinvia al Total Expenses Ratio (TER), di cui al successivo punto 25.

**9.3 Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della gestione interna separata**

Ai fini della rivalutazione del Capitale della Componente Gestione Separata, la Compagnia trattiene – dal rendimento annuo realizzato dalla gestione interna separata "Remunera più" – un valore, denominato rendimento trattenuto, pari all'1,50%.

\*\*\*\*

Avuto riguardo a ciascuna tipologia di costo di cui al precedente paragrafo, si riporta la quota parte percepita in media dagli Intermediari:

TIPO COSTO	PREMIO	MISURA COSTO	QUOTA PARTE PERCEPITA IN MEDIA DAI COLLOCATORI
Diritto fisso	Premio unico	35,00 Euro	0,00%
	Versamento aggiuntivo	35,00 Euro	0,00%
Caricamenti sui premi (unico ed eventuali aggiuntivi)	fino a 50.000,00	1,50%	100,00%
	da 50.000,01 a 100.000,00	1,00%	
	da 100.000,01 a 150.000,00	0,50%	
	oltre 150.000,00	0,25%	

Costi di riscatto	Costi riscatto	In percentuale: dall'1,50% allo 0,50% in funzione degli anni interamente trascorsi dalla data di decorrenza alla data di richiesta; In cifra fissa: 35,00 Euro	0,00%
Costi di gestione	GS Remunera più	1,50% (trattenuto dal rendimento della GS)	40,00%
	Fondo Stabilità "ARCA"	1,70%	60,00%

### **10. Sconti**

La Compagnia ha la facoltà di prevedere specifici sconti, in tale caso informazioni dettagliate sulla loro misura e sulle relative modalità di applicazione verranno messe a disposizione presso la rete di vendita della Compagnia.

### **11. Regime fiscale**

#### Regime fiscale sui premi

I premi delle assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad imposta sulle assicurazioni.

Il premio versato dal Contraente non è deducibile dal reddito imponibile e non beneficia di alcuna detrazione di imposta.

#### Tassazione delle somme assicurate

##### **Caso Vita (riscatto)**

Le somme corrisposte in dipendenza di questo contratto, hanno un trattamento fiscale differente in funzione del soggetto che le percepisce:

- quando conseguite da soggetti che non esercitano attività di impresa costituiscono reddito imponibile, soggetto ad imposta sostitutiva, per l'eventuale "plusvalenza", ovvero per la parte corrispondente alla differenza – se positiva – tra l'importo lordo liquidabile e la somma dei premi pagati (ridotto tenendo conto degli eventuali riscatti parziali effettuati).

La misura dell'imposta sostitutiva applicabile è quella prevista dalla normativa di legge tempo per tempo vigente;

- qualora conseguite da soggetti esercenti l'attività d'impresa non viene applicata alcuna imposta sostitutiva, in quanto gli eventuali proventi non costituiscono redditi di capitale bensì redditi d'impresa.

##### **Caso decesso**

A seguito delle modifiche introdotte dalla Legge 23 dicembre 2014, n.190 (cosiddetta "Legge di Stabilità 2015"), a partire dal 01/01/2015 le somme corrisposte in caso di decesso dell'Assicurato sono esenti dall'imposta sostitutiva sui redditi esclusivamente per la quota parte riferibile alla copertura del rischio demografico. Sulla restante parte viene applicata l'imposta sostitutiva nella misura e secondo le modalità previste dalle norme di legge tempo per tempo vigenti.

In ogni caso, le prestazioni liquidate in caso di decesso dell'Assicurato continueranno ad essere esenti dalla imposta sulle successioni.

#### Imposta di bollo

Per effetto della Legge 214/2011 è stata introdotta un'imposta di bollo relativa al solo Capitale della Componente Unit-Linked a partire dal 1/01/2012.

L'ammontare della suddetta imposta di bollo viene calcolato in occasione di ciascun estratto conto annuo relativamente all'intero anno rendicontato: si precisa a tal fine che il primo estratto conto utile per il calcolo dell'imposta di bollo dovuta per l'anno in corso sarà quello inviato nel prossimo anno. La misura (annua) dell'imposta di bollo da applicarsi è pari allo 0,20% (limitatamente al caso di Contraente diverso da persona fisica, con un massimo di 14.000,00 euro).

Detto limite massimo è ragguagliato al periodo rendicontato ed è applicato in considerazione dell'ammontare complessivo dei prodotti finanziari assicurativi che il Contraente ha in vigore presso la Compagnia.

La misura dell'imposta di bollo, come sopra indicata, si calcola con riferimento al valore di riscatto della Componente Unit-Linked rilevato al 31 Dicembre di ciascun anno oggetto di rendicontazione.

L'imposta di bollo è dovuta in occasione di ogni liquidazione effettuata sul contratto (compresa la liquidazione in caso di decesso) e verrà applicata in ottemperanza alla normativa vigente a tale epoca.

\*\*\*\*

Laddove nel corso della durata contrattuale il Contraente trasferisca la propria residenza/sede legale in un altro Stato membro dell'Unione Europea, il Contraente stesso è tenuto a darne comunicazione alla Compagnia tempestivamente e comunque **entro il termine di 30 giorni dall'avvenuto trasferimento**. Quanto sopra al fine di consentire alla Compagnia di effettuare gli adempimenti relativi all'applicazione delle

imposte indirette e degli oneri parafiscali gravanti sui premi eventualmente previsti in altri stati dell'Unione Europea.

**Resta inteso che, nel caso in cui il Contraente non effettui la suddetta comunicazione nei termini sopra riportati, sarà tenuto a rimborsare alla Compagnia quanto la stessa sia stata eventualmente chiamata a pagare in conseguenza della mancata comunicazione (ad esempio rimborsi dovuti per effetto di contestazioni mosse dall'Amministrazione finanziaria dello Stato membro della nuova residenza/sede legale).**

Il Contraente è tenuto ad avvisare tempestivamente la Compagnia, laddove nel corso della durata contrattuale si verificano modifiche alle circostanze che ne determinano la classificazione ai fini FATCA (cittadino statunitense o fiscalmente residente negli Stati Uniti) e/o CRS (cittadino avente ulteriore residenza fiscale in uno stato diverso da Italia e/o Stati Uniti). Analogo obbligo deve essere rispettato anche da quei soggetti che intervengono nel rapporto contrattuale con la sola qualifica di titolari effettivi.

**In ogni caso, i soggetti di cui sopra sono tenuti ad avvisare tempestivamente la Compagnia in relazione ad ogni eventuale cambio della propria residenza/sede legale e/o residenza fiscale.**

\*\*\*\*\*

Il regime fiscale sopra descritto si riferisce alle norme in vigore ed all'interpretazione prevalente delle medesime alla data di redazione del presente Fascicolo Informativo e non intende fornire alcuna garanzia circa ogni diversa e/o ulteriore modifica normativa di carattere fiscale che potrebbe rilevare, direttamente o indirettamente, in relazione alla sottoscrizione del presente contratto.

## E. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

### **12. Modalità di perfezionamento del contratto**

Si rinvia all' Art. 3 delle Condizioni contrattuali in merito alle modalità di perfezionamento del contratto ed alla decorrenza delle coperture assicurative.

### **13. Lettera di conferma di investimento del premio**

A seguito della sottoscrizione della Proposta-Certificato e del versamento del premio, la Compagnia provvede ad inviare al Contraente, entro 10 giorni lavorativi dall'epoca di conversione, una "Lettera Contrattuale di Conferma" dell'avvenuto investimento, contenente le seguenti informazioni:

- la ripartizione del premio tra il Fondo Interno e la Gestione Separata alla sottoscrizione della Proposta-Certificato;
- il premio unico versato;
- l'importo del premio investito;
- la data di conclusione del contratto e quella di decorrenza del contratto;
- i dettagli riguardanti la modalità di conversione in quote del premio versato (numero quote attribuite, valore unitario della quota, epoca di conversione).

Analoga informativa e con la stessa tempistica viene inviata al Contraente per gli eventuali premi aggiuntivi versati.

### **14. Riscatto e riduzione**

Trascorso almeno 1 anno dalla data di decorrenza, purché l'Assicurato sia in vita, il Contraente può chiedere la risoluzione anticipata del contratto e la liquidazione del valore di riscatto.

#### **Riscatto totale**

Il valore di riscatto totale del contratto è pari alla somma dei **Capitali** della:

- **Componente Unit-Linked**, intendendosi per tale il controvalore in Euro delle quote del Fondo Interno assegnato al contratto, determinato moltiplicando il numero delle quote possedute per il loro valore unitario, quale rilevato alla data di valorizzazione, come definita all'Art. 8 delle Condizioni contrattuali;
- **Componente Gestione Separata** quale rivalutato sino alla data di richiesta del riscatto secondo le modalità previste all'Art. 7 delle Condizioni contrattuali.

Il valore come sopra determinato viene diminuito di una percentuale del valore stesso, che decresce in funzione delle annualità interamente trascorse dalla data di decorrenza del contratto, come da tabella:

Anni interamente trascorsi dalla data di decorrenza del contratto	Percentuale di riduzione del valore di riscatto
pari o maggiori di 1 - inferiori a 2	1,25%
pari o maggiori di 2 - inferiori a 3	1,00%
pari o maggiori di 3 - inferiori a 4	0,75%
pari o maggiori di 4 - inferiori a 5	0,50%
pari o maggiori di 5	0,00%

Ai fini della determinazione dell'importo liquidabile, il valore di riscatto come sopra determinato viene diminuito di un **costo fisso pari a 35,00 Euro**.

**Con riferimento al Capitale della Componente Unit Linked la Compagnia non offre alcuna garanzia di capitale o rendimento minimo, pertanto, per effetto del rischio connesso all'andamento negativo del valore delle quote del Fondo Interno, esiste la possibilità che il controvalore delle quote assegnate al contratto all'epoca della richiesta di riscatto risulti inferiore ai premi versati.**

**In caso di riscatto totale il contratto si risolve.**

#### **Riscatto parziale**

Il valore di riscatto parziale viene determinato con le stesse tempistiche e gli stessi criteri del riscatto totale, **ivi inclusa l'applicazione della percentuale di riduzione e del costo fisso pari a 35,00 Euro**, fermo restando che:

- l'importo lordo di ogni riscatto parziale non può essere inferiore a 2.500 Euro;
- il valore residuo complessivo del contratto non può essere inferiore a 5.000 Euro.

Il disinvestimento dei Capitali riferiti alla *Componente Unit-Linked* e alla *Componente Gestione Separata* avviene in misura proporzionale rispetto al valore complessivo del contratto presente al momento della richiesta di riscatto parziale, e determinato con le modalità previste per il riscatto totale.

**In caso di riscatto parziale il contratto resta in vigore per il capitale residuo.**

Si rimanda all'Art. 8 delle Condizioni contrattuali in merito alle modalità di determinazione del valore di riscatto.

In ogni caso il Contraente può richiedere informazioni relative al proprio valore di riscatto a:  
Helvetia Vita S.p.A., Gestione Operativa – Canale Banche, Via G. B. Cassinis 21, 20139 Milano – Italia.  
Numero di telefono +39 02.53.51.635  
Numero di fax +39 02.53.51.352  
E-mail: operationbanche@helvetia.it  
che si impegna a fornirle entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Per motivi legati alla Privacy le richieste alla Compagnia devono pervenire per iscritto.  
Con riferimento al Capitale della Componente Gestione Separata si rinvia al Progetto esemplificativo di cui alla Sezione G per l'illustrazione dell'evoluzione del valore di riscatto: si precisa che i valori riferiti alle caratteristiche richieste dal Contraente saranno contenuti nel Progetto personalizzato.

**Il presente contratto non prevede un valore di riduzione.**

#### **15. Operazioni di switch, conversione e reindirizzamento**

##### **15.1 Switch tra Fondi Interni del Capitale della Componente Unit-Linked**

Al presente contratto è collegato un unico Fondo Interno, pertanto non è prevista la possibilità di effettuare operazioni di switch, totali o parziali, tra Fondi.

Sarà facoltà del Contraente effettuare switch in nuovi Fondi che fossero istituiti successivamente alla prima sottoscrizione e collegati al contratto, previa consegna da parte della Compagnia della relativa informativa tratta dal Fascicolo Informativo aggiornato.

##### **15.2 Operazioni di riallocazione tra i Capitali delle Componenti (Componente Unit-Linked e Componente Gestione Separata)**

Il presente contratto non ammette operazioni di riallocazione tra i Capitali delle due Componenti (Componente Unit-Linked e Componente Gestione Separata).

#### **16. Revoca della proposta**

**Il Contraente ha diritto di revocare la Proposta-Certificato fino alla data di conclusione del contratto** dandone comunicazione alla Compagnia mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata a Helvetia Vita S.p.A., Gestione Operativa – Canale Banche, Via G.B. Cassinis 21, 20139 Milano (Italia), o presentando richiesta scritta presso lo sportello bancario dove è stato stipulato il contratto. Entro 30 giorni dal ricevimento di tale comunicazione la Compagnia rimborsa al Contraente un importo pari al premio eventualmente versato senza trattenuta alcuna.

#### **17. Diritto di recesso**

**Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data di conclusione dello stesso**, tramite richiesta scritta effettuata allo sportello bancario presso cui è stata sottoscritta la Proposta-Certificato oppure inviata direttamente in Compagnia (Helvetia Vita S.p.A., Gestione Operativa – Canale Banche, Via G. B. Cassinis, 21 20139 Milano), con lettera raccomandata A/R, contenente gli elementi identificativi del contratto. La notifica di recesso libera le parti da qualunque obbligazione futura derivante dal contratto con decorrenza dalle ore 24:00 del giorno della comunicazione effettuata presso lo sportello o di spedizione della lettera raccomandata, quale risultante dal timbro postale di invio della stessa.

La Compagnia entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso completa di tutta la documentazione richiesta all'Art. 19 delle Condizioni contrattuali rimborserà al Contraente **il premio da questi corrisposto, al netto del diritto fisso di emissione quantificato forfettariamente in Euro 35,00. La quota parte di premio investita nella Componente Unit Linked sarà inoltre diminuita/aumentata dell'eventuale decremento/incremento del valore delle quote del Fondo Interno attribuite al contratto tra la data di decorrenza e la data di disinvestimento, a norma di quanto previsto dall'Art. 6.**

L'epoca di conversione sarà il 1° lunedì successivo alla data di ricevimento, da parte della Compagnia, della richiesta di recesso o, qualora tra la data di ricevimento ed il 1° lunedì successivo (compreso) non intercorrano almeno 2 giorni lavorativi, il 2° lunedì successivo.

Inoltre, nel caso in cui la data di valorizzazione coincida con un giorno festivo, il valore attribuito alle quote sarà quello del 1° giorno lavorativo successivo.

#### **18. Documentazione da consegnare per la liquidazione delle prestazioni e termini di prescrizione**

Per la liquidazione delle prestazioni assicurate previste dal contratto è necessario fornire alla Compagnia tutta la documentazione indicata all'Art. 19 delle Condizioni contrattuali, a cui si rimanda per maggiori dettagli in merito ai documenti da inviare ed alle modalità di presentazione della richiesta stessa.

La Compagnia esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta completa di tutta la documentazione prevista (ovvero dalla data di ricevimento presso la filiale interessata, se anteriore). Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a favore dei Beneficiari. Gli interessi sono calcolati a partire dal giorno in cui la Compagnia/sportello bancario è entrata in possesso della documentazione completa.

Si ricorda che il Codice Civile (Art. 2952) dispone che **i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si estinguono dopo dieci anni** dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda (prescrizione). Qualora i Beneficiari omettano di richiedere gli importi dovuti entro il suddetto termine di prescrizione, questi ultimi sono devoluti al Fondo per le vittime delle frodi finanziarie, istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, come previsto in materia di rapporti dormienti dalla legge n. 266/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **19. Legge applicabile al contratto**

Al contratto si applica la legge italiana. Le parti possono tuttavia pattuire l'applicazione di una diversa legislazione; al verificarsi dell'esigenza la Compagnia proporrà quella da applicare, fermo restando che su tale designazione prevalgono comunque le norme imperative di diritto italiano.

#### **20. Lingua**

Il contratto, ogni documento ad esso allegato e le comunicazioni in corso di contratto sono redatti in lingua italiana, salvo che le parti non ne concordino la redazione in un'altra lingua.

#### **21. Reclami**

Eventuali informazioni o richieste di invio documentazione possono essere inoltrati per iscritto a Helvetia Vita S.p.A., Gestione Operativa – Canale Banche, Via G.B. Cassinis 21- 20139 Milano (MI).

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a Helvetia Vita S.p.A. – Ufficio Reclami, Via G.B. Cassinis 21- 20139 Milano; Fax: +39 02 5351.794 – Indirizzo di posta elettronica: reclami@helvetia.it.

In questo caso la Compagnia fornisce riscontro al reclamante entro il termine di 45 giorni dal ricevimento del reclamo.

Nel caso in cui l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni previsti dalla normativa vigente, potrà rivolgersi, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia:

- **per questioni inerenti al contratto o attinenti la trasparenza informativa**, all'IVASS Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni – Servizio Tutela degli Utenti, (utilizzando i riferimenti disponibili sul sito o sul modello per la presentazione dei reclami). In particolare possono essere presentati all'IVASS:
  - i reclami per l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e delle relative norme di attuazione, nonché delle disposizioni del D. Lgs. n. 206/2005 Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV-bis relativi alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore da parte delle compagnie di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi;
  - i reclami già presentati direttamente alle compagnie di assicurazione e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte delle compagnie stesse o che hanno ricevuto una risposta totale o parziale, ma in ogni caso ritenuta non soddisfacente.

I reclami indirizzati all'IVASS devono contenere:

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;

- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela;
- copia del reclamo eventualmente presentato alla Compagnia e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Per reperire il modello da utilizzare per la presentazione dei reclami all'IVASS, si rinvia alla Sezione Reclami del sito della Compagnia [www.helvetia.it](http://www.helvetia.it).

Si precisa che in caso di liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET (il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet: [http://ec.europa.eu/internal\\_market/fin-net/members\\_en.htm](http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm)).

- **per ulteriori questioni**, alle altre Autorità amministrative competenti.

Prima di interessare l'Autorità Giudiziaria, è inoltre possibile far ricorso a modalità alternative per la soluzione delle controversie e, in particolare, l'esponente ha:

- la facoltà di avvalersi della **Negoziazione assistita**, regolata dalla Legge 10 novembre 2014 n. 162, in vigore dal 9 febbraio 2015, mediante invio, tramite il proprio legale, all'altra parte a stipulare una convenzione;
- l'obbligo – qualora non intendesse avvalersi della negoziazione assistita o il ricorso alla negoziazione stessa non lo abbia pienamente soddisfatto – di attivare il procedimento della **Mediazione Obbligatoria**, istituto che prevede l'intervento di un terzo imparziale (mediatore), finalizzato ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa, come previsto dal Decreto Legislativo del 04 marzo 2010 n. 28.

Tramite il sito internet della Compagnia ([www.helvetia.it](http://www.helvetia.it)) è possibile acquisire in forma più dettagliata le informazioni riguardanti le modalità di attivazione delle suddette procedure.

Resta in ogni caso salva la facoltà del Contraente di adire l'**Autorità Giudiziaria**, in capo a cui permane la competenza esclusiva in relazione a tutte le controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni.

## **22. Informativa in corso di contratto**

La Compagnia comunicherà al Contraente eventuali variazioni rilevanti, rispetto alle informazioni contenute nella Nota informativa o nel Regolamento del Fondo/Gestione Separata, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.

Per consultare gli aggiornamenti delle informazioni contenute nel Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative, si rinvia al sito internet della Compagnia ([www.helvetia.it](http://www.helvetia.it)).

A seguito del versamento del premio unico la Compagnia provvede ad inviare al Contraente, entro 10 giorni lavorativi dall'epoca di conversione, una "Lettera Contrattuale di Conferma" dell'avvenuto investimento, contenente le seguenti informazioni:

- la ripartizione dei premi tra il Fondo Interno e la Gestione Separata scelta dal Contraente alla sottoscrizione della Proposta-Certificato;
- il premio unico iniziale versato;
- l'importo del premio unico investito;
- la data di conclusione del contratto e quella di decorrenza del contratto;
- i dettagli riguardanti la modalità di conversione in quote del premio versato (numero quote attribuite, valore unitario della quota, epoca di conversione).

Analogamente informativa e con la stessa tempistica viene inviata al Contraente per ognuno degli eventuali versamenti aggiuntivi effettuati.

La Compagnia trasmette, entro 60 giorni dalla chiusura di ogni anno solare, l'estratto conto annuale della posizione assicurativa, unitamente all'aggiornamento dei dati storici di cui alla Sezione F della Nota Informativa e al Paragrafo 6 della Scheda sintetica, contenente le seguenti informazioni:

- a) cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto al 31 dicembre dell'anno precedente, numero e controvalore delle quote assegnate al 31 dicembre dell'anno precedente;
- b) valore del Capitale della Componente Gestione Separata alla data di riferimento dell'estratto conto precedente;
- c) dettaglio dei premi versati, di quelli investiti, del numero e del controvalore delle quote assegnate nell'anno di riferimento;
- d) numero delle quote complessivamente assegnate e del relativo controvalore alla fine dell'anno di riferimento;
- e) valore del Capitale della Componente Gestione Separata alla data di riferimento dell'estratto conto;

- f) tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla Gestione Separata; tasso annuo di rendimento retrocesso con evidenza del rendimento minimo trattenuto dalla Compagnia, equivalente al tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni.

Con riferimento al Capitale della Componente Unit-Linked la Compagnia trasmette comunicazione scritta al Contraente qualora in corso di contratto il controvalore delle quote complessivamente detenute si sia ridotto di oltre il 30% rispetto all'ammontare complessivo dei premi investiti e a comunicare ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10%. Tale comunicazione sarà effettuata entro 10 giorni lavorativi dalla data in cui si è verificato l'evento.

Laddove nel corso della durata contrattuale il Contraente trasferisca la propria residenza/sede legale in un altro Stato membro dell'Unione Europea, il Contraente stesso è tenuto a darne comunicazione alla Compagnia tempestivamente e comunque **entro il termine di 30 giorni dall'avvenuto trasferimento**, ai sensi dell'Art. 13 delle Condizioni contrattuali.

Il Contraente dovrà inoltre dichiarare alla Compagnia, per ogni singola operazione posta in essere sul contratto successiva al versamento di sottoscrizione, se la stessa sia effettuata per conto di titolari effettivi diversi da quelli indicati all'atto della sottoscrizione della polizza e fornire tutti i dati necessari per la loro identificazione.

## F. DATI STORICI SUI FONDI

### 23. Dati storici di rendimento

Il Fondo Stabilità "ARCA" è di nuova istituzione (31/05/2017) e pertanto alla data di redazione del presente Fascicolo informativo non sono disponibili dati storici di rendimento.

Fondo Interno	Fondo Stabilità "ARCA"
<b>Categoria ANIA</b>	Flessibile
<b>Valuta di denominazione</b>	Euro
<b>Grado di rischio</b>	Medio. Stile di gestione ad obiettivo di rischio
<b>Benchmark</b>	La tipologia di gestione del Fondo non permette di individuare un parametro di riferimento (benchmark)

### 24. Dati storici del rischio

I dati periodici di rischio che seguono sono aggiornati con cadenza annuale.

Il Fondo Interno Stabilità "ARCA" è di nuova istituzione (06/02/2017) pertanto, alla data redazione del presente Fascicolo informativo, non è possibile rappresentare il dato relativo alla volatilità rilevata "ex post" per l'ultimo intero anno trascorso.

FONDO INTERNO	VOLATILITA'	
	Dichiarata (Range)	Volatilità Rilevata
Fondo Stabilità "ARCA"	Superiore al 3% e non superiore al 6%	N.d.

### 25. Total Expenses Ratio (TER): costi effettivi del Fondo Interno

Si riporta di seguito, con riferimento agli ultimi 3 anni solari, il rapporto tra la somma degli oneri direttamente posti a carico del Fondo Interno e quelli indirettamente sostenuti attraverso l'investimento nei singoli OICR sottostanti stimati sulla base del rispettivo TER e ponderati per la frazione del patrimonio in esso investita ed il patrimonio netto medio del Fondo Interno.

Il Fondo Stabilità "ARCA" è di nuova istituzione (31/05/2017) e pertanto alla data di redazione del presente Fascicolo informativo non è possibile rappresentare i dati relativi al Total Expensive Ratio (TER).

TER	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
		n.d.	n.d.

  

Costi gravanti sul Fondo Stabilità "ARCA"	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
Commissioni di gestione	n.d.	n.d.	n.d.
Commissione di eventuale <i>overperformance</i>	n.d.	n.d.	n.d.
TER degli OICR sottostanti*	n.d.	n.d.	n.d.
Oneri inerenti all'acquisizione e alla dismissione delle attività	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di amministrazione e di custodia	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di revisione e certificazione del Fondo	n.d.	n.d.	n.d.
Spese di pubblicazione del valore della quota	n.d.	n.d.	n.d.
Altri costi gravanti sul Fondo	n.d.	n.d.	n.d.

La quantificazione dei costi fornita non tiene conto di quelli gravanti direttamente sul Contraente, descritti al precedente punto 9.1.1., Sezione D.

Essendo il Fondo Interno di nuova costituzione non è possibile indicare il peso percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, delle compravendite di strumenti finanziari effettuate tramite intermediari negozianti del gruppo di appartenenza della Compagnia.

### **26. Turnover di portafoglio**

Nella tabella seguente vengono indicati, per il Fondo Interno e con riferimento agli ultimi tre anni, i valori del tasso di movimentazione del portafoglio (*turnover*).

Il *turnover* è un indicatore sintetico del livello di gestione attiva del portafoglio del Fondo Interno, espresso dal rapporto percentuale, su base annua, tra il totale degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari, al netto delle operazioni di investimento e disinvestimento delle quote del Fondo derivanti da nuovi premi e da liquidazioni, ed il patrimonio netto medio del Fondo stesso.

Il Fondo Stabilità "ARCA" è di nuova istituzione (31/05/2017), pertanto alla data di redazione del presente Fascicolo Informativo, non è possibile rappresentare il turnover di portafoglio.

<b>Fondo Interno</b>	<b>Turnover 2015</b>	<b>Turnover 2016</b>	<b>Turnover 2017</b>
Fondo Stabilità "ARCA"	n.d.	n.d.	n.d.

### **27. Conflitto di interessi**

Nell'offerta ed esecuzione dei contratti di assicurazione la Compagnia potrebbe incorrere in una o più delle seguenti tipologie di operazioni, che configurano un conflitto di interessi con il Contraente derivante anche da rapporti di Gruppo o rapporti di affari:

- il patrimonio del Fondo Interno, come riportato nel Regolamento dello stesso, può essere investito in quote e/o azioni di OICR emessi da società del Gruppo Helvetia; a tali investimenti non vengono comunque applicate commissioni di sottoscrizione e/o rimborso e di switch;
- le disponibilità liquide e gli strumenti finanziari di pertinenza del Fondo Interno sono depositati su conti intrattenuti presso gli Intermediari collocatori, le cui condizioni economiche sono costantemente monitorate e contrattate al fine di assicurare gli standard di mercato;
- per quanto concerne gli investimenti di Ramo I alla data di redazione del presente documento la Compagnia non ha di fatto in essere alcun accordo di riconoscimento di utilità. Le eventuali utilità ricevute in virtù di futuri accordi verranno integralmente riconosciute agli assicurati ed il loro ammontare sarà riportato nel rendiconto annuale;
- eventuali introiti derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Compagnia in virtù di accordi con soggetti terzi saranno integralmente attribuiti anche con riferimento al Fondo Interno.

La Compagnia, pur in presenza dei conflitti di interessi sopra descritti, opera in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti e si impegna ad ottenere per i Contraenti stessi il miglior risultato possibile indipendentemente da tali conflitti.

## **G. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI**

**La presente elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio, durata, sesso ed età dell'Assicurato.**

**Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:**

- a) il tasso di rendimento **minimo garantito** contrattualmente;
- b) **una ipotesi** di rendimento annuo costante stabilito dall'IVASS e pari, al momento di redazione del presente progetto, al 2,00%. Il predetto rendimento annuo viene diminuito del rendimento trattenuto dalla Compagnia pari a **1,50 punti percentuali**.

**I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito rappresentano le prestazioni certe che la Compagnia è tenuta a corrispondere**, in base alle Condizioni contrattuali e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili.

**I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall'IVASS sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo la Compagnia.** Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.



## SVILUPPO DEI PREMI, DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RISCATTO DEL CAPITALE RIVALUTABILE IN BASE A:

### A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO

- Tasso di rendimento minimo garantito: 0%
- Età e Sesso dell'Assicurato: ininfluente
- Data di decorrenza: 31/12/2017
- Premio unico versato: 15.000,00 Euro
- Ripartizione del premio unico: 40% nella Componente Gestione Separata
- Premio unico destinato alla Componente Gestione Separata: 6.000,00 Euro
- Diritti fissi riferiti alla Componente Gestione Separata: 14,00 Euro (40% di 35,00 Euro)
- Caricamenti sul premio unico: 89,79 Euro
- Premio unico investito nella Componente Gestione Separata: 5.896,21 Euro

Data di Rivalutazione	Premio unico versato	Capitale assicurato in caso di decesso alla fine dell'anno	Capitale assicurato in caso di vita (Valore di riscatto) alla fine dell'anno
31/12/2018	6.000,00	6.000,00	5.808,51
31/12/2019		6.000,00	5.823,25
31/12/2020		6.000,00	5.837,99
31/12/2021		6.000,00	5.852,73
31/12/2022		6.000,00	5.882,21
31/12/2023		6.000,00	5.882,21
31/12/2024		6.000,00	5.882,21
31/12/2025		6.000,00	5.882,21
31/12/2026		6.000,00	5.882,21
31/12/2027		6.000,00	5.882,21
31/12/2028		6.000,00	5.882,21
31/12/2029		6.000,00	5.882,21
31/12/2030		6.000,00	5.882,21
31/12/2031		6.000,00	5.882,21
31/12/2032		6.000,00	5.882,21

Ai fini dello sviluppo delle prestazioni sopra riportate si ipotizza che il rendimento della gestione separata sia pari a 0,00% (valore che coincide con il rendimento minimo garantito). Il capitale in caso di decesso rimane sempre costante **ed è pari al valore del premio unico lordo versato, in quanto superiore al capitale della Componente Gestione Separata rivalutato al suddetto tasso** (in funzione di quanto previsto al precedente punto 3.2). Il valore di riscatto è stato invece rivalutato allo 0,00% annuo composto ed è stata applicata la percentuale di riduzione prevista dal contratto (così come indicato al precedente punto 14) identificata in funzione del numero di anni interamente trascorsi dalla data di decorrenza rispetto alla data di richiesta del riscatto.

In ogni caso, il valore di riscatto riportato in tabella è già stato diminuito anche del costo fisso di **35,00 Euro**, riproporzionato in base alla ripartizione iniziale del premio nella Componente Gestione Separata.

I valori sopra riportati, sviluppati in base al rendimento minimo garantito, rappresentano le prestazioni certe che la Compagnia è tenuta a corrispondere in base alle Condizioni contrattuali e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili.

**L'operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica. Come si evince dalla tabella, il recupero del premio versato non potrà mai avvenire sulla base del tasso di rendimento minimo contrattualmente garantito.**

**B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO**

- Tasso di rendimento finanziario: 2,00%
- Tasso di rendimento trattenuto: 1,50%
- Tasso di rendimento retrocesso: 0,50%
- Età e Sesso dell'Assicurato: ininfluenti
- Data di decorrenza: 31/12/2017
- Premio unico versato: 15.000,00 Euro
- Ripartizione del premio unico: 40% nella Componente Gestione Separata
- Premio unico destinato alla Componente Gestione Separata: 6.000,00 Euro
- Diritti fissi riferiti alla Componente Gestione Separata: 14,00 Euro (40% di 35,00 Euro)
- Caricamenti sul premio unico: 89,79 Euro
- Premio unico investito nella Componente Gestione Separata: 5.896,21 Euro

**Avvertenza: "Il tasso del 2% costituisce una ipotesi di rendimento annuo costante ed è meramente indicativo. Pertanto non vi è alcuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente."**

Data di Rivalutazione	Premio unico versato	Capitale assicurato in caso di decesso alla fine dell'anno	Capitale assicurato in caso di vita (Valore di riscatto) alla fine dell'anno
31/12/2018	6.000,00	6.000,00	5.837,62
31/12/2019		6.000,00	5.881,77
31/12/2020		6.000,00	5.926,21
31/12/2021		6.015,02	5.970,95
31/12/2022		6.045,10	6.031,10
31/12/2023		6.075,32	6.061,32
31/12/2024		6.105,70	6.091,70
31/12/2025		6.136,23	6.122,23
31/12/2026		6.166,91	6.152,91
31/12/2027		6.197,74	6.183,74
31/12/2028		6.228,73	6.214,73
31/12/2029		6.259,88	6.245,88
31/12/2030		6.291,17	6.277,17
31/12/2031		6.322,63	6.308,63
31/12/2032		6.354,24	6.340,24

Nell'esempio riportato in tabella, ove si ipotizza una misura annua di rivalutazione pari allo 0,50%, si evidenzia che il valore di riscatto viene determinato rivalutando annualmente il capitale assicurato in base alla misura di rivalutazione (0,50% annuo), in quanto superiore al rendimento minimo garantito (0,00% annuo).

L'importo così ottenuto è quindi diminuito di una percentuale prevista dal contratto e identificata in funzione del numero degli anni interamente trascorsi dalla data di decorrenza del contratto rispetto alla data di richiesta del riscatto.

In ogni caso, il valore di riscatto riportato in tabella è già stato diminuito del costo fisso di **35,00 Euro**, riproporzionato in base alla ripartizione iniziale del premio nella Componente Gestione Separata

**I valori sopra riportati, sviluppati in base ad un tasso di rendimento stabilito dall'IVASS, sono da considerarsi meramente indicativi e non impegnano in alcun modo la Compagnia.** Non vi è infatti alcuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni si realizzino effettivamente.

I risultati conseguibili dalla gestione separata sottostante il contratto, denominata Remunera più, potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.

Le prestazioni indicate nelle tabelle sopra riportate sono espresse in Euro ed al lordo degli oneri fiscali.

Helvetia Vita S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

*L'Amministratore Delegato  
Fabio Carniol*



**La presente Nota informativa è stata redatta in Milano nel mese di Ottobre 2018,  
data dell'ultimo aggiornamento dei dati in essa inclusi.**

## CONDIZIONI CONTRATTUALI

### **Art. 1 – Premessa e disciplina del Contratto**

**Helvetia MultiDirection - SCIROCCO** è un'assicurazione sulla vita di tipo multiramo, le cui prestazioni sono quindi costituite dall'investimento dei premi versati dal Contraente:

- nel Fondo Interno reso disponibile sul contratto, dando luogo al Capitale della *Componente Unit Linked* (ai sensi del successivo Art. 6), nonché
- nella Gestione Separata, interna alla Compagnia, dando luogo al Capitale della *Componente Gestione Separata* (ai sensi del successivo Art. 7),

sulla base di percentuali di allocazione predefinite e riportate al successivo Art. 4.

Il presente contratto è disciplinato dalle Condizioni contrattuali.

Per quanto non espressamente disciplinato valgono le Norme di legge in materia.

### **Art. 2 – Prestazioni assicurate**

Il presente contratto prevede le prestazioni assicurate di seguito riportate.

#### **Prestazione in caso di decesso dell'Assicurato**

In caso di decesso dell'Assicurato, il contratto prevede la liquidazione - ai Beneficiari designati - di un importo pari alla somma del **Capitale**:

1. **della Componente Unit Linked**, intendendosi per tale il controvalore in Euro delle quote del Fondo Interno assegnate al contratto, determinato sulla base del valore unitario delle quote rilevato alla data di valorizzazione, come di seguito definita all'Art. 6. Tale Capitale viene poi incrementato di un importo calcolato applicando, al controvalore stesso, una "maggiorazione in caso di decesso" determinata - sulla base della tabella seguente - in funzione dell'età dell'Assicurato al momento del decesso:

<b>Età dell'Assicurato (in anni interi) al momento del decesso</b>	<b>Misura % di maggiorazione</b>
da 18 a 60 anni	1,00%
da 61 a 70 anni	0,50%
oltre 70 anni	0,10%

Tale maggiorazione – che non può in ogni caso superare l'importo di 10.000,00 Euro per testa assicurata indipendentemente dal numero di contratti Unit Linked e/o contenenti Componenti Unit Linked riguardanti il medesimo Assicurato – opera a condizione che sia trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto.

Si precisa che, qualora il decesso dell'Assicurato avvenga in un momento antecedente all'assegnazione delle quote al contratto, ai Beneficiari designati verrà liquidata la parte di premio destinata alla *Componente Unit Linked* versata ma non ancora investita;

2. **della Componente Gestione Separata**, pari al maggior valore tra i premi lordi versati (unico ed eventuali aggiuntivi) in tale Componente - al netto dei riscatti parziali effettuati – ed il capitale assicurato rivalutato, sino alla data del decesso dell'Assicurato, secondo le modalità indicate all'Art. 7, punto C).

#### **Prestazione in caso di vita dell'Assicurato**

In caso di vita dell'Assicurato, a seguito dell'esercizio del diritto di riscatto da parte del Contraente, il contratto prevede il pagamento di un capitale denominato valore di riscatto, determinato ai sensi del successivo Art. 8.

**In ogni caso, con riferimento alla sola porzione di Capitale della Componente Gestione Separata che non sia stata liquidata per riscatto, la Compagnia riconosce un rendimento minimo garantito, sotto forma di misura annua di rivalutazione minima garantita, che non potrà essere inferiore allo 0,00%.**

**Con riferimento al Capitale della Componente Unit-Linked la Compagnia non offre alcuna garanzia di capitale o rendimento minimo, pertanto, per effetto del rischio connesso all'andamento negativo del valore delle quote del Fondo Interno, esiste la possibilità che il controvalore delle quote assegnate al contratto all'epoca del decesso o della richiesta di riscatto risulti inferiore ai premi versati.**

Si rimanda al successivo Art. 7 in merito alla garanzia di rendimento minimo offerta dalla Compagnia con riferimento alla porzione del Capitale della *Componente Gestione Separata* costituita a fronte del versamento del premio unico.

### **Art. 3 – Conclusione, Decorrenza e Durata contrattuale e limiti di età**

Il contratto si intende concluso alle ore 24.00 del giorno di sottoscrizione della Proposta-Certificato da parte del Contraente e dell'Assicurato (qualora diverso dal Contraente), a condizione che sia stato corrisposto il versamento dovuto alla data di sottoscrizione del contratto stesso.

La decorrenza delle coperture assicurative è fissata alle ore 24.00 del 1° lunedì successivo alla data di conclusione del contratto o, qualora tra la data di conclusione ed il 1° lunedì successivo (compreso) non intercorrano almeno 2 giorni lavorativi, il 2° lunedì successivo. Nel caso in cui tale data coincida con un giorno festivo, il giorno di decorrenza delle coperture è il 1° giorno lavorativo successivo.

La Compagnia, a seguito della sottoscrizione della Proposta-Certificato e della corresponsione dell'importo dovuto da parte del Contraente, invia al Contraente stesso la Lettera Contrattuale di Conferma.

Nel caso di mancata corresponsione del suddetto versamento all'atto della sottoscrizione della Proposta-Certificato, il contratto è concluso alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente paga quanto dovuto e di conseguenza la decorrenza sarà fissata alle ore 24.00 del 1° lunedì successivo alla data di versamento o, qualora tra la data di versamento ed il 1° lunedì successivo (compreso) non intercorrano almeno 2 giorni lavorativi, il 2° lunedì successivo. Nel caso in cui tale data coincida con un giorno festivo, il giorno di decorrenza delle coperture è il 1° giorno lavorativo successivo.

In caso di decesso dell'Assicurato prima della decorrenza delle coperture assicurative, la Compagnia liquida ai Beneficiari designati il premio iniziale corrisposto.

Il contratto è a vita intera e la sua durata coincide con la vita dell'Assicurato.

Il contratto è sottoscrivibile a condizione che:

- l'età del Contraente non sia inferiore a **18 anni** al momento della sottoscrizione;
- l'età dell'Assicurato non sia inferiore a **18 anni** e non ecceda gli **85 anni**, al momento della sottoscrizione.

Per età del Contraente/dell'Assicurato deve intendersi l'età assicurativa (ad eccezione della sola età pari a 18 anni che viene considerata come età anagrafica, ossia effettivamente compiuta) e cioè: se dall'ultimo compleanno sono trascorsi meno di sei mesi, l'età è quella compiuta; se invece sono trascorsi più di sei mesi, l'età è quella prossima da compiere.

### **Art. 4 – Premi pagati e relative modalità di investimento**

Il contratto consente il pagamento di un premio unico iniziale e di eventuali premi aggiuntivi.

#### Premio unico

Il premio iniziale, da versarsi in via anticipata ed in un'unica soluzione all'atto della conclusione del contratto, non può essere inferiore a 5.000,00 Euro o superiore a 750.000,00 di Euro.

#### Premi aggiuntivi

Il Contraente può corrispondere premi aggiuntivi, di importo minimo pari a 2.500,00 Euro, purché siano trascorsi almeno 3 mesi dalla data di decorrenza del contratto e sino al compimento **del 5° anniversario della data di decorrenza. In ogni caso, la Compagnia si riserva in qualsiasi momento di non consentire il versamento di premi aggiuntivi.**

Possono essere corrisposti premi - unico ed eventuali versamenti aggiuntivi - fino ad un limite massimo di 750.000,00 Euro per singolo contratto.

### **Modalità di versamento dei premi**

Il premio unico iniziale deve essere versato dal Contraente al momento della sottoscrizione della Proposta-Certificato mediante addebito sul conto corrente attivato presso la Banca distributrice e conseguente accredito dello stesso da parte della Banca sul conto della Compagnia.

Il pagamento dei premi aggiuntivi deve essere effettuato dal Contraente mediante addebito sul conto corrente attivato presso la Banca distributrice e conseguente accredito dello stesso da parte della Banca sul conto corrente della Compagnia.

In caso il prodotto sia collocato a mezzo di fattispecie contrattuali qualificabili come contratti di appalto pubblico di servizi in base al Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. n. 163/2006), la Compagnia assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'Art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche, è pertanto necessario indicare, al momento dell'emissione della Proposta-Certificato, il relativo CIG e l'eventuale CUP.

In caso di cessazione del rapporto del Contraente con la Banca presso cui è stato stipulato il contratto gli eventuali premi aggiuntivi potranno essere effettuati tramite bonifico bancario a favore di Helvetia Vita S.p.A.:

- sul C/C avente codice IBAN IT84P0515612600CC0000039057 e BIC BCPCIT2P per i contratti sottoscritti presso le filiali di Banca di Piacenza S.C.p.A.;
- sul C/C avente codice IBAN IT60H0577204613CC0030046076 e codice BIC PSANIT3P per i contratti sottoscritti presso le filiali della Banca Popolare Sant'Angelo S.C.p.A.;
- sul C/C avente codice IBAN IT28U05484637400CC0254500182 e codice BIC CIVIIT2C per i contratti sottoscritti presso le filiali della Banca di Cividale S.C.p.A..

**È escluso il pagamento dei premi in contanti o con modalità diverse da quelle sopra indicate.**

L'avvenuto investimento di ogni premio versato e dei relativi valori contrattuali verranno comunicati, a mezzo lettera, direttamente al Contraente entro 10 giorni lavorativi dalla data di valorizzazione dello stesso.

I premi investiti impiegati nella Componente Gestione Separata e per l'acquisto di quote del Fondo Interno della Componente Unit Linked, corrispondono alla somma delle porzioni di premi versati (unico ed eventuali premi aggiuntivi), al netto delle componenti di costo di cui al successivo Art. 5.

**Modalità di investimento dei premi pagati**

Il premio unico iniziale ed i premi aggiuntivi vengono investiti sia nel Fondo Interno reso disponibile sul contratto (ai fini della costituzione del Capitale della Componente Unit-Linked) sia nella Gestione Separata interna alla Compagnia (ai fini della costituzione del Capitale della Componente Gestione Separata), secondo percentuali di allocazione predefinite, non modificabili nel corso della durata contrattuale e di seguito riportate:

- 40% nella gestione separata Remunera più;
- 60% nel Fondo Stabilità "ARCA".

**Art. 5 – Costi**

Costi sul premio

Il contratto prevede costi di emissione, acquisizione e gestione, al netto dei quali viene effettuato l'investimento del premio.

In particolare sui versamenti effettuati dal Contraente gravano i costi contenuti nella tabella di seguito riportata:

Tipologia di costo	PREMIO	MISURA COSTO
<b>Diritto fisso</b>	Premi unico	35,00 Euro
	Versamento aggiuntivo	35,00 Euro
<b>Caricamenti sul premio al netto del rispettivo diritto fisso</b> (unico e aggiuntivo)	fino a 50.000,00	1,50%
	da 50.000,01 a 100.000,00	1,00%
	da 100.000,01 a 150.000,00	0,50%
	oltre 150.000,00	0,25%
	Qualora il premio da versare derivasse dal riscatto di un prodotto appartenente alla medesima serie, il relativo caricamento non verrà applicato.	

Costi indiretti relativi al Capitale della Componente Unit Linked

**Commissione di Gestione del Fondo Interno**

Dal patrimonio complessivo lordo del Fondo Interno reso disponibile sul contratto per il servizio di Asset Allocation e per l'amministrazione del contratto, viene trattenuta una commissione annua di gestione la cui misura viene precisata nella seguente tabella:

Denominazione Fondo Interno	Commissione annua di gestione applicata dalla Compagnia in percentuale del patrimonio complessivo lordo di ciascun Fondo Interno per il servizio di Asset Allocation e per l'amministrazione del contratto
Fondo Stabilità "ARCA"	1,70%

**Commissioni di incentivo (performance) sui Fondi Interni**

Non previste.

Il dettaglio dei costi gravanti sul Fondo è specificato nella Nota Informativa e nel "Regolamento del Fondo Interno", il quale è parte integrante delle presenti Condizioni contrattuali.

Costi indiretti relativi al Capitale della Componente Gestione Separata

Ai fini della rivalutazione del Capitale della *Componente Gestione Separata* la Compagnia trattiene – dal rendimento annuo realizzato dalla gestione separata "Remunera più" – un valore, denominato Rendimento Trattenuto, pari all'1,50%.

Altri costi applicabili sul contratto

In caso di esercizio del diritto di riscatto sono previsti dei costi indicati al successivo Art. 8.

**Art. 6 – Costituzione del Capitale della Componente Unit Linked e Valore della quota del Fondo Interno**

Ai fini della costituzione della porzione di Capitale della *Componente Unit Linked*, il premio versato destinato alla Componente medesima, viene diminuito del costo fisso di emissione e del caricamento di cui al

precedente Art. 5, riproporzionato in base alla percentuale del premio unico versato destinato alla *Componente Unit Linked*.

L'importo risultante - denominato premio netto - viene quindi investito nel Fondo Interno disponibile sul contratto denominato Fondo Stabilità "ARCA".

Il numero di quote attribuite al contratto, si ottiene dividendo la porzione del premio netto destinata al Fondo Interno per il valore unitario delle relative quote, rilevato alla corrispondente epoca di conversione.

L'epoca di conversione coincide con il 1° lunedì successivo alla data di pagamento del premio o, qualora tra la data del pagamento ed il 1° lunedì successivo (compreso) non intercorrano almeno 2 giorni lavorativi, il 2° lunedì successivo. Inoltre, nel caso in cui la data di conversione coincida con un giorno festivo, il valore attribuito alle quote è quello del 1° giorno lavorativo successivo.

Il valore unitario delle quote del Fondo Interno disponibile sul contratto viene determinato settimanalmente dalla Compagnia in coincidenza con ogni lunedì lavorativo (di seguito data di valorizzazione) e viene pubblicato giornalmente sul quotidiano "Italia Oggi", nonché sul sito Internet della Compagnia alla pagina [www.helvetia.it](http://www.helvetia.it). Resta fermo in ogni caso che la Compagnia potrà successivamente pubblicare il valore delle quote su altro quotidiano a tiratura nazionale, dandone comunicazione al Contraente.

Per il calcolo settimanale del valore unitario delle quote del Fondo si fa riferimento agli ultimi prezzi o valori di mercato disponibili rispetto al giorno di valorizzazione ed il valore è determinato troncando alla terza cifra decimale il rapporto tra l'ammontare complessivo degli investimenti di ogni Fondo, al netto delle spese, per il numero di quote riferite allo stesso Fondo.

### **Art. 7 – Costituzione del Capitale della Componente Gestione Separata e sua rivalutazione annuale**

Ai fini della costituzione della porzione di Capitale della *Componente Gestione Separata*, il premio versato destinato alla Componente medesima, viene diminuito del costo fisso di emissione e del caricamento di cui al precedente Art. 5, riproporzionato in base alla percentuale del premio versato destinata alla *Componente Gestione Separata*.

### **Clausola di rivalutazione del Capitale della Componente Gestione Separata**

La rivalutazione della porzione di capitale assicurato costituita dal Capitale della Componente Gestione Separata avviene sulla base del rendimento della gestione interna separata Remunera più. Tale gestione viene annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione contabile iscritta nell'albo speciale tenuto dalla Consob che attesta la correttezza della gestione ed i risultati dalla stessa conseguiti.

**Si rinvia per i dettagli della gestione interna separata "Remunera più" al Regolamento della gestione stessa, che forma parte integrante delle Condizioni contrattuali.**

#### **A. Misura annua di rivalutazione**

In coincidenza con il 31 dicembre di ogni anno (data di rivalutazione), il Capitale della Componente Gestione Separata viene rivalutato mediante aumento, a totale carico della Compagnia, della riserva matematica costituitasi a tale epoca. Il tasso di rendimento annuale viene determinato con le modalità indicate all'Art. 3 del Regolamento della gestione separata "Remunera più".

Il tasso di rendimento annuo della gestione separata "Remunera più" utilizzato per il calcolo della misura annua di rivalutazione da attribuire al Capitale della Componente Gestione Separata è quello conseguito nei dodici mesi che precedono l'inizio del terzo mese antecedente quello nel quale cade la data di rivalutazione del contratto (31 dicembre di ogni anno).

Il tasso di rendimento annuo della gestione separata "Remunera più" adottato ai fini del calcolo della misura annua di rivalutazione da attribuire al Capitale della Componente Gestione Separata per calcolare la rivalutazione "*pro rata temporis*" da utilizzare in caso di liquidazione, è quello conseguito nei dodici mesi che precedono l'inizio del terzo mese antecedente la data di ricevimento, da parte della Compagnia, della richiesta di liquidazione, completa della documentazione di cui all'Art. 19 delle Condizioni contrattuali.

La misura annua di rivalutazione da attribuire al Capitale della Componente Gestione Separata si ottiene sottraendo al rendimento annuo della gestione separata "Remunera più", come sopra rilevato, un valore denominato "rendimento trattenuto". Detto rendimento trattenuto è pari a **1,50 punti percentuali**.

**La misura annua di rivalutazione non può comunque essere inferiore a 0,00%.**

#### **B. Rivalutazione annuale del Capitale della Componente Gestione Separata**

Il 31 Dicembre di ogni anno (data di rivalutazione), il Capitale della Componente Gestione Separata viene rivalutato nei termini seguenti:

- **alla 1° data di rivalutazione:** ciascuna porzione di Capitale della Componente Gestione Separata (costituita a fronte del premio unico versato alla decorrenza e da ciascun premio aggiuntivo eventualmente versato nei mesi precedenti la suddetta data di rivalutazione, al netto dei rispettivi costi) viene aumentata di un importo pari al prodotto di ciascuna porzione stessa per la misura annua di rivalutazione fissata a norma del punto A), riconosciuta *pro-rata temporis*, in regime di interesse

composto, per il periodo di tempo trascorso tra la data di costituzione di ciascuna porzione ed il 31 dicembre immediatamente successivo;

- **ad ogni data di rivalutazione successiva** il Capitale della Componente Gestione Separata è dato dalla somma:
  - del Capitale della Componente Gestione Separata in vigore alla data di rivalutazione immediatamente precedente aumentato di un importo pari al prodotto del Capitale stesso per la misura annua di rivalutazione di cui al punto A), riconosciuta in regime di interesse composto;
  - di ciascuna porzione di Capitale della Componente Gestione Separata costituita a fronte di ciascun premio aggiuntivo che, qualora ancora ammesso, sia stato eventualmente versato nei 12 mesi precedenti la data di rivalutazione di riferimento (al netto dei rispettivi costi), aumentata di un importo pari al prodotto di ciascuna porzione stessa per la misura annua di rivalutazione di cui al punto A), riconosciuta *pro-rata temporis*, in regime di interesse composto, per il periodo di tempo compreso tra la data di costituzione di ciascuna porzione e la data di rivalutazione di riferimento.

Si precisa che nel calcolo della rivalutazione si tiene conto degli eventuali riscatti parziali effettuati.

Resta in ogni caso inteso che, **con riferimento alla sola porzione di Capitale della Componente Gestione Separata che non sia stata liquidata per riscatto, la Compagnia riconosce un rendimento minimo garantito, sotto forma di misura annua di rivalutazione minima garantita, che non potrà essere inferiore allo 0,00%.**

### **C. Rivalutazione del Capitale della Componente Gestione Separata in caso di decesso dell'Assicurato e in caso di riscatto**

In caso di decesso dell'Assicurato o di richiesta di riscatto avvenuto/effettuata in coincidenza con una data di rivalutazione, il rispettivo Capitale rivalutato (decesso e riscatto) si determina secondo le modalità indicate al precedente punto B).

#### **Rivalutazione del Capitale della Componente Gestione Separata in caso di decesso dell'Assicurato**

In caso di decesso dell'Assicurato avvenuto in una data non coincidente con una data di rivalutazione (31 dicembre di ogni anno), il capitale in caso di decesso è pari alla somma:

- del Capitale in vigore alla data di rivalutazione immediatamente precedente la data del decesso, rivalutato in base alla misura annua di rivalutazione di cui al punto A), riconosciuta *pro rata temporis* per il periodo di tempo intercorso tra la data di rivalutazione immediatamente precedente la data del decesso e la data del decesso stessa;
- di ciascuna porzione di Capitale costituita successivamente alla suddetta data di rivalutazione, a fronte del versamento - qualora ancora ammesso - di premi aggiuntivi (al netto dei rispettivi costi), rivalutata in base alla misura annua di rivalutazione di cui al punto A), riconosciuta *pro rata temporis* dalla data della relativa costituzione sino alla data del decesso.

Si segnala infine che, ai fini della rivalutazione del Capitale della Componente Gestione Separata in caso di decesso, si tiene conto degli eventuali riscatti parziali intervenuti.

#### **Rivalutazione del capitale della Componente Gestione Separata in caso di riscatto**

In caso di richiesta di riscatto effettuata in una data non coincidente con una data di rivalutazione (31 dicembre di ogni anno), il valore di riscatto è pari alla somma:

- del Capitale in vigore alla data di rivalutazione immediatamente precedente la data di richiesta di riscatto, rivalutato in base alla misura annua di rivalutazione di cui al punto A), riconosciuta *pro rata temporis* per il periodo di tempo intercorso tra la data di rivalutazione immediatamente precedente la data di richiesta del riscatto e la data di richiesta di riscatto stessa;
- di ciascuna eventuale porzione di Capitale costituita successivamente alla suddetta data di rivalutazione, a fronte del versamento - qualora ancora ammesso - di premi aggiuntivi (al netto dei rispettivi costi), rivalutata in base alla misura annua di rivalutazione di cui al punto A), riconosciuta *pro rata temporis* dalla data della relativa costituzione sino alla data di richiesta del riscatto.

Si segnala, infine che, ai fini della rivalutazione del Capitale della Componente Gestione Separata in caso di decesso dell'Assicurato ed in caso di riscatto, si tiene conto degli eventuali riscatti parziali intervenuti.

Resta in ogni caso inteso che, **con riferimento alla sola porzione di Capitale della Componente Gestione Separata che non sia stata liquidata per riscatto, la Compagnia riconosce un rendimento minimo garantito, sotto forma di misura annua di rivalutazione minima garantita, che non potrà essere inferiore allo 0,00%.**

### **Art. 8 – Riscatto**

Trascorso almeno 1 anno dalla data di decorrenza del contratto, purché l'Assicurato sia in vita, il Contraente può riscattare parzialmente o totalmente il proprio contratto mediante richiesta scritta consegnata allo sportello della Banca presso cui è stato sottoscritto il contratto assicurativo, ovvero inviata direttamente a



Helvetia Vita S.p.A., Gestione Operativa – Canale Banche, Via G. B. Cassinis 21, 20139 Milano (Italia), a mezzo lettera raccomandata A.R., corredata dalla documentazione indicata al successivo Art. 19.

Riscatto Totale

Il valore di riscatto totale del contratto è pari alla somma del **Capitale**:

- **della Componente Unit Linked**, intendendosi per tale il controvalore in Euro delle quote del Fondo Interno assegnato al contratto, determinato moltiplicando il numero delle quote possedute per il loro valore unitario, quale rilevato alla data di valorizzazione, come di seguito definita;
- **della Componente Gestione Separata** quale rivalutato sino alla data di richiesta del riscatto secondo le modalità previste al precedente Art. 7, punto C).

Qualora la richiesta di riscatto sia anteriore al 5° anniversario della data di decorrenza (escluso), il valore di riscatto come sopra determinato viene diminuito di una percentuale del valore stesso, determinata in base al tempo trascorso tra la data di decorrenza e la data di richiesta del riscatto, come riportato in tabella:

Anni interamente trascorsi dalla data di decorrenza del contratto	Costi per riscatto
pari o maggiori di 1 - inferiori a 2	1,25%
pari o maggiori di 2 - inferiori a 3	1,00%
pari o maggiori di 3 - inferiori a 4	0,75%
pari o maggiori di 4 - inferiori a 5	0,50%
pari o maggiori di 5	0,00%

Ai fini della determinazione del capitale liquidabile in caso di riscatto totale riferito al Capitale della *Componente Unit Linked*, per data di valorizzazione si intende il 1° lunedì successivo alla data di ricevimento, presso la Compagnia, della richiesta di riscatto totale corredata da tutta la documentazione indicata al successivo Art. 19. Qualora tra la data di ricevimento della predetta documentazione ed il 1° lunedì successivo (compreso) non intercorrano almeno 2 giorni lavorativi, viene considerato il 2° lunedì successivo. Nel caso in cui la data di valorizzazione coincida con un giorno festivo, il valore attribuito alle quote è quello del 1° giorno lavorativo successivo.

**Con riferimento al Capitale della Componente Unit Linked la Compagnia non offre alcuna garanzia di capitale o rendimento minimo, pertanto, per effetto del rischio connesso all’andamento negativo del valore delle quote del Fondo Interno scelto dal Contraente, esiste la possibilità che il controvalore delle quote assegnate al contratto all’epoca della richiesta di riscatto risulti inferiore ai premi versati.**

Indipendentemente dalla data di richiesta del riscatto, ai fini della determinazione dell’importo liquidabile, il valore di riscatto come sopra determinato viene diminuito di un **costo fisso pari a 35,00 Euro**.

**In caso di riscatto totale il contratto si risolve.**

Riscatto Parziale

Il valore di riscatto parziale viene determinato con le stesse tempistiche e con gli stessi criteri del riscatto totale, **ivi inclusa l’applicazione della percentuale di riduzione e del costo fisso pari a 35,00 Euro**, fermo restando che:

- l’importo lordo di ogni riscatto parziale non può essere inferiore a 2.500 Euro;
- il valore residuo complessivo del contratto non può essere inferiore a 5.000 Euro.

Il disinvestimento dei Capitali riferiti alla *Componente Unit Linked* e alla *Componente Gestione Separata* avviene in misura proporzionale rispetto al valore complessivo del contratto presente al momento della richiesta di riscatto parziale, determinato con le medesime modalità previste per il riscatto totale.

Il disinvestimento delle quote dal Fondo Interno collegato al contratto alla data di richiesta del riscatto parziale avviene sulla base del valore delle stesse come rilevato alla data di valorizzazione, come di seguito riportata.

Per data di valorizzazione si intende il 1° lunedì successivo alla data di ricevimento, presso la Compagnia, della richiesta di riscatto parziale corredata da tutta la documentazione indicata al successivo Art. 19. Qualora tra la data di ricevimento della predetta documentazione ed il 1° lunedì successivo (compreso) non intercorrano almeno 2 giorni lavorativi, viene considerato il 2° lunedì successivo. Nel caso in cui la data di valorizzazione coincida con un giorno festivo, il valore attribuito alle quote è quello del 1° giorno lavorativo successivo.

In caso di riscatto parziale il contratto resta in vigore per il capitale residuo.

**Art. 9 – Operazioni di switch tra i Fondi Interni della Componente Unit Linked**

Al presente contratto è collegato un unico Fondo Interno, pertanto non è prevista la possibilità di effettuare operazioni di switch, totali o parziali, tra Fondi.

Sarà facoltà del Contraente effettuare switch in nuovi Fondi che fossero istituiti successivamente alla prima sottoscrizione e collegati al contratto, previa consegna da parte della Società della relativa informativa tratta dal Fascicolo Informativo aggiornato.

**Art. 10 – Operazioni di riallocazione tra i Capitali delle Componenti (Componente Unit Linked e Componente Gestione Separata)**

Il presente contratto non prevede operazioni di riallocazione tra i Capitali delle Componenti.

**Art. 11 – Diritto di revoca**

**Il Contraente ha diritto di revocare la Proposta-Certificato fino alla data di conclusione del contratto**, tramite richiesta scritta firmata ed effettuata allo sportello bancario presso cui ha sottoscritto la Proposta-Certificato oppure inviata direttamente in Compagnia (Helvetia Vita S.p.A., Gestione Operativa – Canale Banche, Via G. B. Cassinis, 21 20139 Milano) con lettera raccomandata A/R, contenente gli elementi identificativi del contratto. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca la Compagnia rimborserà al Contraente il premio eventualmente corrisposto, senza trattenere alcun onere.

**Art. 12 – Diritto di recesso**

**Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data di conclusione dello stesso**, tramite richiesta scritta effettuata allo sportello bancario presso cui è stata sottoscritta la Proposta-Certificato oppure inviata direttamente in Compagnia (Helvetia Vita S.p.A., Gestione Operativa – Canale Banche, Via G. B. Cassinis, 21 20139 Milano), con lettera raccomandata A/R, contenente gli elementi identificativi del contratto. La notifica di recesso libera le parti da qualunque obbligazione futura derivante dal contratto con decorrenza dalle ore 24:00 del giorno della comunicazione effettuata presso lo sportello o di spedizione della lettera raccomandata, quale risultante dal timbro postale di invio della stessa.

La Compagnia entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso completa di tutta la documentazione richiesta al successivo Art. 19 rimborserà al Contraente **il premio da questi corrisposto, al netto del diritto fisso di emissione quantificato forfettariamente in Euro 35,00. La quota parte di premio investita nella Componente Unit Linked sarà inoltre diminuita/aumentata dell'eventuale decremento/incremento del valore delle quote del Fondo Interno attribuite al contratto tra la data di decorrenza e la data di disinvestimento, a norma di quanto previsto dall'Art. 6.**

L'epoca di conversione sarà il 1° lunedì successivo alla data di ricevimento, da parte della Compagnia, della richiesta di recesso o, qualora tra la data di ricevimento ed il 1° lunedì successivo (compreso) non intercorrano almeno 2 giorni lavorativi, il 2° lunedì successivo.

Inoltre, nel caso in cui la data di valorizzazione coincida con un giorno festivo, il valore attribuito alle quote sarà quello del 1° giorno lavorativo successivo.

**Art. 13 – Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato**

Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere esatte e complete. L'inesatta indicazione dell'età dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base all'età reale, delle prestazioni assicurate di cui all'Art. 2.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio ovvero, in caso di assicurazione in nome o per conto di terzi, qualora il terzo sia a conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni assicurate, nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

In particolare il Contraente deve fornire a Helvetia Vita S.p.A. tutti i dati necessari per ottemperare alla normativa riguardante l'identificazione della clientela.

Laddove nel corso della durata contrattuale il Contraente trasferisca la propria residenza/sede legale in un altro Stato membro dell'Unione Europea, il Contraente stesso è tenuto a darne comunicazione alla Compagnia tempestivamente e comunque **entro il termine di 30 giorni dall'avvenuto trasferimento**. Quanto sopra al fine di consentire alla Compagnia di effettuare gli adempimenti relativi all'applicazione delle imposte indirette e degli oneri parafiscali gravanti sui premi eventualmente previsti in altri stati dell'Unione Europea.

**Resta inteso che, nel caso in cui il Contraente non effettui la suddetta comunicazione nei termini sopra riportati, sarà tenuto a rimborsare alla Compagnia quanto la stessa sia stata eventualmente chiamata a pagare in conseguenza della mancata comunicazione (ad esempio rimborsi dovuti per effetto di contestazioni mosse dall'Amministrazione finanziaria dello Stato membro della nuova residenza/sede legale).**

Il Contraente è tenuto ad avvisare tempestivamente la Compagnia, laddove nel corso della durata contrattuale si verificano modifiche alle circostanze che ne determinano la classificazione ai fini FATCA (cittadino statunitense o fiscalmente residente negli Stati Uniti) e/o CRS (cittadino avente ulteriore residenza

fiscale in uno stato diverso da Italia e/o Stati Uniti). Analogo obbligo deve essere rispettato anche da quei soggetti che intervengono nel rapporto contrattuale con la sola qualifica di titolari effettivi.

**In ogni caso, i soggetti di cui sopra sono tenuti ad avvisare tempestivamente la Compagnia in relazione ad ogni eventuale cambio della propria residenza/sede legale e/o residenza fiscale.**

Il Contraente dovrà inoltre dichiarare alla Compagnia, per ogni singola operazione posta in essere sul contratto successiva al versamento di sottoscrizione, se la stessa sia effettuata per conto di titolari effettivi diversi da quelli indicati all'atto della sottoscrizione e fornire tutti i dati necessari per la loro identificazione.

### **Art. 14 – Opzioni contrattuali**

Il contratto non prevede la possibilità di selezionare opzioni contrattuali.

### **Art. 15 – Istituzione di nuovi Fondi Interni - Fusione di Fondi Interni**

La Compagnia potrà istituire nuovi Fondi Interni; dell'istituzione e delle caratteristiche di tali nuovi Fondi Interni il Contraente verrà opportunamente informato e vi potrà accedere con operazioni di investimento o di trasferimento delle quote. Ciascun nuovo Fondo Interno verrà disciplinato da apposito Regolamento.

È prevista la possibilità di fusione con altri Fondi Interni della Compagnia. La fusione potrà avvenire soltanto tra Fondi Interni aventi caratteristiche simili. La Compagnia comunicherà al Contraente le cause della fusione, le modalità operative di realizzazione e gli effetti per l'Assicurato, a norma di quanto disciplinato nel rispettivo Regolamento allegato alle presenti Condizioni contrattuali.

### **Art. 16 – Prestiti**

In relazione al presente contratto non sono concedibili prestiti.

### **Art. 17 – Cessione, pegno e vincolo**

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate. Tali atti diventano efficaci solo quando la Compagnia ne faccia annotazione sull'originale della Lettera contrattuale di conferma o emetta apposita appendice, che diverrà parte integrante del contratto medesimo. Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto totale o parziale nonché di recesso richiedono l'assenso scritto del creditore pignoratizio o del vincolatario.

### **Art. 18 – Beneficiari in caso di decesso**

Ai sensi dell'Art. 1920 del Codice Civile, i Beneficiari acquistano, per effetto della designazione, un diritto proprio nei confronti della Compagnia. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario.

Il Contraente designa, al momento della sottoscrizione della Proposta-Certificato, i Beneficiari in caso di decesso dell'Assicurato e può, in qualsiasi momento, revocare o modificare tale designazione.

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata, ai sensi dell'art. 1921 del codice civile, nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo il decesso del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto (decesso), il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Compagnia di volersi avvalere del beneficio.

Nei primi due casi, le operazioni di riscatto, pegno o vincolo di polizza richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari. Sono comunque salve le previsioni di cui all' art. 1922 del Codice Civile.

La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere effettuate mediante comunicazione scritta, sottoscritta in originale dal Contraente, alla Compagnia o mediante testamento. Tali atti avranno efficacia nei confronti della Compagnia solo se a questa trasmessi, al più tardi, insieme alla documentazione utile all'avvio della procedura di liquidazione. In caso di mancata trasmissione entro tale termine, la designazione e le sue eventuali revoche o modifiche (in qualunque forma effettuate, anche testamentaria) non saranno opponibili alla Compagnia.

### **Art. 19 – Pagamenti della Compagnia**

Ogni richiesta di liquidazione dovrà essere inviata alla Compagnia – anche mediante l'utilizzo del rispettivo apposito modulo allegato alle presenti Condizioni contrattuali – a mezzo raccomandata A/R. corredata dai documenti di seguito riportati. Si precisa che il suddetto modulo viene messo a disposizione da parte della Compagnia al solo fine di agevolare la richiesta di pagamento e a titolo di servizio alla clientela.

In particolare, i documenti da presentare sono:

- **In caso di recesso:**
  - richiesta di recesso sottoscritta in originale dal Contraente;
  - certificato di esistenza in vita dell'Assicurato nel caso sia diverso dal Contraente, ovvero autocertificazione di esistenza in vita, con allegata copia di un valido documento di identità dell'Assicurato;

- coordinate bancarie del Contraente per le operazioni di accredito (Banca, codice IBAN del Contraente). Le coordinate dovranno essere sottoscritte in originale dal Contraente stesso;
- in caso di polizza a pegno o a vincolo, assenso scritto del creditore pignoratizio/vincolatario.
- **In caso di riscatto totale:**
  - richiesta di riscatto sottoscritta in originale dal Contraente;
  - certificato di esistenza in vita dell'Assicurato nel caso sia diverso dal Contraente, ovvero autocertificazione di esistenza in vita, con allegata copia di un valido documento di identità dell'Assicurato;
  - copia leggibile del codice fiscale e di un valido documento di identità del Contraente (Legale Rappresentante in caso di Contraente persona giuridica);
  - coordinate bancarie del Contraente per le operazioni di accredito (Banca, codice IBAN del Contraente). Le coordinate dovranno essere sottoscritte in originale dal Contraente stesso;
  - visura camerale o procura attestante i poteri di firma del/i Legale/i Rappresentante/i aggiornata a 60 giorni (solo in caso di Contraente persona giuridica);
  - in caso di polizza a pegno o a vincolo, assenso scritto del creditore pignoratizio/vincolatario.
- **In caso di riscatto parziale:**
  - richiesta di riscatto sottoscritta in originale dal Contraente;
  - certificato di esistenza in vita dell'Assicurato nel caso sia diverso dal Contraente, ovvero autocertificazione di esistenza in vita, con allegata copia di un valido documento di identità dell'Assicurato;
  - copia leggibile del codice fiscale e di un valido documento di identità del Contraente (Legale Rappresentante in caso di Contraente persona giuridica);
  - coordinate bancarie del Contraente per le operazioni di accredito (Banca, codice IBAN del Contraente). Le coordinate dovranno essere sottoscritte in originale dal Contraente stesso;
  - visura camerale o procura attestante i poteri di firma del/i Legale/i Rappresentante/i aggiornata a 60 giorni (solo in caso di Contraente persona giuridica);
  - in caso di polizza a pegno o a vincolo, assenso scritto del creditore pignoratizio/vincolatario.
- **In caso di decesso:**
  - denuncia di sinistro;
  - consenso all'utilizzo dei dati personali sottoscritto dagli aventi diritto in caso di decesso (Reg. UE 679/2016);
  - dati anagrafico fiscali degli aventi diritto e le loro coordinate bancarie per le operazioni di accredito (nome, cognome, codice fiscale, Banca, e coordinate bancarie - codice IBAN - di ciascun avente diritto). Le coordinate dovranno essere sottoscritte in originale da ciascun avente diritto;
  - copia leggibile di un valido documento di identità e del codice fiscale di ciascun avente diritto;
  - certificato di decesso dell'Assicurato (in originale), rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile in carta semplice;
  - documentazione attestante la designazione del Beneficiario, quale:
    - **in caso di designazione effettuata facendo riferimento alla qualità di eredi legittimi o testamentari**, atto di notorietà redatto dinanzi al Notaio o presso il Tribunale, sul quale viene indicato:
      - se il Contraente ha lasciato o meno testamento (solo qualora il Contraente stesso coincida con l'Assicurato). In caso di esistenza di testamento, deve esserne inviata copia autenticata e l'atto di notorietà deve riportarne gli estremi precisando altresì che detto testamento è l'ultimo da ritenersi valido ed evidenziando quali sono gli eredi testamentari, loro età e capacità di agire;
      - quali sono gli eredi legittimi, loro età e capacità di agire.
  - **In caso di designazione effettuata con riferimento a un soggetto specificatamente individuato:**
    - se è presente un testamento:
      - copia autentica o estratto autentico dell'atto di ultima volontà;
      - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti, sotto la propria piena responsabilità, quali sono i Beneficiari e che il Beneficiario ha espletato ogni tentativo e ha compiuto quanto in suo potere per accertare che il testamento presentato è l'unico o, nel caso di più testamenti, quale sia ritenuto valido, che non sono state mosse contestazioni avverso il testamento o i testamenti, che oltre ai Beneficiari menzionati nella dichiarazione stessa non ve ne sono altri e che nel testamento non sono presenti

revoche o modifiche della designazione dei Beneficiari. Nella dichiarazione sostitutiva è necessario inoltre indicare quali sono gli eredi legittimi, loro età e capacità di agire;

▪ **se non è presente un testamento:**

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti, sotto la propria piena responsabilità, che il Beneficiario ha espletato ogni tentativo e ha compiuto quanto in suo potere per accertare la non esistenza di disposizioni testamentarie, nonché l'indicazione di tutte le persone nominate come Beneficiari. Nella dichiarazione sostitutiva è necessario inoltre indicare quali sono gli eredi legittimi, loro età e capacità di agire;
- qualora gli aventi diritto risultino minorenni o incapaci, decreto del Giudice Tutelare in originale o in copia autenticata contenente l'autorizzazione in capo al Legale Rappresentante dei minorenni o incapaci a riscuotere la somma dovuta con esonero della Compagnia da ogni responsabilità in ordine al pagamento nonché all'eventuale reimpiego della somma stessa;
- in caso di polizza a pegno o a vincolo, assenso scritto del creditore pignoratorio/vincolatario.

La Compagnia potrà chiedere documentazione ulteriore rispetto a quella di cui sopra per ipotesi specifiche, in considerazione di particolari esigenze istruttorie.

**Resta inteso che le spese relative all'acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sugli aventi diritto.**

**ATTENZIONE: le richieste di pagamento incomplete comportano tempi di liquidazione più lunghi.**

Con riferimento ai documenti sopra riportati, a norma dell'articolo 11 del Regolamento IVASS n. 8/2015, sarà cura della Compagnia non richiedere documentazione di cui la stessa già dispone avendola acquisita in occasione di precedenti rapporti e **sempreché risulti ancora in corso di validità.**

Verificata la sussistenza dell'obbligo al pagamento, la Compagnia esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta completa di tutta la documentazione sopra riportata (ovvero dalla data di ricevimento presso la filiale interessata, se anteriore). Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto. Gli interessi sono calcolati, nella misura degli interessi legali in vigore, a partire dal giorno in cui la Compagnia o la filiale è entrata in possesso della documentazione completa.

Si ricorda che il Codice Civile (Art. 2952) dispone che **i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si estinguono dopo dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda (prescrizione).** Qualora i Beneficiari omettano di richiedere gli importi dovuti entro il suddetto termine di prescrizione, questi ultimi sono devoluti al Fondo per le vittime delle frodi finanziarie, istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, come previsto in materia di rapporti dormienti dalla legge n. 266/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

### **Art. 20 – Duplicato della lettera contrattuale di conferma**

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della copia della Proposta-Certificato e/o della Lettera contrattuale di Conferma del Contraente, lo stesso o gli aventi diritto, possono ottenerne un duplicato, a proprie spese e responsabilità, facendone richiesta alla Compagnia.

### **Art. 21 – Valuta**

Gli impegni contrattuali, premi e prestazioni assicurative, sono regolati in Euro. I valori delle quote dei Fondi sono espressi in Euro.

### **Art. 22 – Tasse e imposte**

Tasse ed imposte relative al presente contratto sono a carico del Contraente e dei Beneficiari ed aventi diritto.

### **Art. 23 – Procedimenti in caso di controversie**

Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di contratti assicurativi è tenuto preliminarmente ad esperire il **procedimento di mediazione** previsto dal D. Lgs. n. 28/2010 e s.m.i. innanzi ad un Organismo di Mediazione, iscritto in apposito Registro, istituito presso il Ministero della Giustizia, che abbia sede nel luogo del Giudice territorialmente competente per la vertenza.

Solo in seguito alla definitiva conclusione del procedimento di mediazione secondo le modalità di cui al sopra citato D. Lgs. n. 28/2010 e s.m.i. , sarà possibile adire l'Autorità Giudiziaria competente, la quale viene individuata in quella del luogo di residenza o di domicilio del Contraente o dei soggetti che intendono far valere i diritti derivanti dal contratto.

In ogni caso, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, è altresì possibile esperire il **procedimento di negoziazione assistita** prevista ai sensi del D. L. 132/14, convertito con modifiche dalla L. 162/14, mediante invito, tramite il proprio legale, all'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione.

Si ricorda che in relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione delle responsabilità permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria.

Tramite il sito della Compagnia ([www.helvetia.it](http://www.helvetia.it)) è possibile acquisire in forma più dettagliata le informazioni riguardanti le modalità di attivazione delle suddette procedure.

### **Art. 24 – Informativa**

#### **Comunicazioni precontrattuali**

Il Contraente può richiedere prima della sottoscrizione della Proposta-Certificato, l'ultimo rendiconto annuale della gestione del Fondo Interno e/o della Gestione Separata. Tali rendiconti sono anche presenti sul sito internet della Compagnia all'indirizzo [www.helvetia.it](http://www.helvetia.it).

#### **Comunicazioni in corso di contratto**

La Compagnia comunica al Contraente eventuali variazioni rilevanti, rispetto alle informazioni contenute nella Nota Informativa o nel Regolamento del Fondo/Gestione Separata, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.

A seguito del versamento del premio di perfezionamento, la Compagnia provvede ad inviare al Contraente, entro 10 giorni lavorativi dall'epoca di conversione, una "Lettera Contrattuale di Conferma" dell'avvenuto investimento, contenente le seguenti informazioni:

- la ripartizione dei premi tra il Fondo Interno e la Gestione Separata;
- il premio unico iniziale versato;
- l'importo del premio unico investito;
- la data di conclusione del contratto e quella di decorrenza del contratto;
- i dettagli riguardanti la modalità di conversione in quote del premio versato (numero quote attribuite, valore unitario della quota, epoca di conversione).

Analoga informativa e con la stessa tempistica viene inviata al Contraente per ognuno degli eventuali versamenti aggiuntivi effettuati.

La Compagnia trasmette, entro 60 giorni dalla chiusura di ogni anno solare, l'estratto conto annuale della posizione assicurativa, unitamente all'aggiornamento dei dati storici di cui alla Sezione F della Nota Informativa e al Paragrafo 6 della Scheda sintetica, contenente le seguenti informazioni:

- a) cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto al 31 dicembre dell'anno precedente, numero e controvalore delle quote assegnate al 31 dicembre dell'anno precedente;
- b) valore del Capitale della Componente Gestione Separata alla data di riferimento dell'estratto conto precedente;
- c) dettaglio dei premi versati, di quelli investiti, del numero e del controvalore delle quote assegnate nell'anno di riferimento;
- d) numero delle quote complessivamente assegnate e del relativo controvalore alla fine dell'anno di riferimento;
- e) valore del Capitale della Componente Gestione Separata alla data di riferimento dell'estratto conto;
- f) tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla Gestione Separata; tasso annuo di rendimento retrocesso con evidenza del rendimento minimo trattenuto dalla Compagnia, equivalente al tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni.

Con riferimento al Capitale della Componente Unit-Linked la Compagnia trasmette comunicazione scritta al Contraente qualora in corso di contratto il controvalore delle quote complessivamente detenute si sia ridotto di oltre il 30,00% rispetto all'ammontare complessivo dei premi investiti e a comunicare ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10,00%. Tale comunicazione sarà effettuata entro 10 giorni lavorativi dalla data in cui si è verificato l'evento.

### **Art. 25 – Non pignorabilità e non sequestrabilità delle prestazioni assicurate**

Ai sensi dell'Art. 1923 del Codice Civile, le somme dovute dalla Compagnia in virtù dei contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili.

Sono salve, rispetto al premio pagato, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione, all'imputazione e alla riduzione delle donazioni (Art. 1923, comma 2 del Codice Civile).

## REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA “REMUNERA PIÙ”

### Art. 1 - Costituzione e denominazione della gestione separata

Helvetia Vita S.p.A. (già Chiara Vita, di seguito la “Società”) ha costituito una speciale forma di gestione degli investimenti, denominata “Remunera più”, separata da quella delle altre attività della Società e rivolta a tutti i segmenti di clientela ed a tutte le tipologie di contratti a prestazioni rivalutabili collegati ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa.

Con riferimenti ai suddetti contratti, il presente Regolamento costituisce parte integrante delle rispettive Condizioni contrattuali.

La gestione “Remunera più” è denominata in Euro.

La gestione “Remunera più” è conforme alle norme stabilite dall’ISVAP (oggi IVASS) con Regolamento n. 38 del 03/06/2011 e successive modifiche ed integrazioni.

### Art. 2 - Attività, obiettivi e politiche di investimento della gestione separata

Il valore delle attività della gestione “Remunera più” non può essere inferiore alle riserve matematiche costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili di cui al precedente articolo 1, sulla base dei rendimenti realizzati dalla gestione stessa.

La gestione finanziaria ha l’obiettivo di conseguire risultati che consentano di far fronte alle garanzie di rendimento contrattualmente stabilite e realizzare un rendimento positivo, in quanto ciò sia compatibile con le condizioni di mercato. Le politiche di gestione sono tese a garantire nel tempo un’equa partecipazione degli Assicurati ai risultati finanziari della gestione “Remunera più”; le scelte di investimento si Fondano su modelli di Asset Liability Management che permettono di tenere in considerazione, nella selezione e gestione delle attività finanziarie, gli impegni assunti verso gli Assicurati. Oltre al rispetto dei limiti regolamentari, si persegue la liquidità degli investimenti, l’efficienza del profilo rischio-rendimento, anche attraverso la diversificazione, evitando disparità che non siano giustificate dalla necessità di salvaguardare, nell’interesse della massa degli Assicurati, l’equilibrio e la stabilità della gestione “Remunera più”.

In linea generale, le risorse della gestione “Remunera più” possono essere investite in tutte le attività ammissibili a copertura delle riserve tecniche ai sensi dell’Art. 38 del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private e dei relativi regolamenti attuativi.

Tali attività sono di piena e libera proprietà della Società nonché libere da vincoli o gravami di qualsiasi natura.

La gestione “Remunera più” può investire anche la totalità degli attivi in Titoli di debito emessi e/o garantiti da Stati appartenenti all’Ocse, da organismi sovranazionali ai quali aderisca almeno uno Stato membro dell’Ocse, da emittenti locali controllati da emittenti governativi appartenenti all’Ocse.

È ammesso l’investimento in Titoli obbligazionari di emittenti corporate, compresi anche gli OICR obbligazionari, in misura non superiore all’80% degli attivi. Il rating degli emittenti, al momento dell’acquisto, deve essere, preferibilmente, almeno Investment Grade<sup>1</sup>; potranno essere acquistate anche obbligazioni con rating Below Investment Grade<sup>2</sup> purché, complessivamente, il loro peso non sia superiore al 5% degli attivi della gestione “Remunera più”.

Il peso del comparto azionario deve essere inferiore al 20% degli attivi; l’investimento azionario si realizza attraverso l’acquisto di Titoli di capitale, ETF, SICAV e OICR azionari, bilanciati e flessibili. L’esposizione azionaria diretta riguarda titoli con un livello di liquidità adeguato all’investimento effettuato, quotati sui principali mercati borsistici.

L’investimento nel Comparto Immobiliare può avvenire attraverso l’acquisto di partecipazioni in società immobiliari, quote di OICR immobiliari o immobili. Sono ammessi Investimenti Alternativi (Hedge Fund, Private Equity) attraverso l’acquisto di azioni o quote di OICR aperti non armonizzati, azioni o quote di Fondi mobiliari chiusi non negoziate in un mercato regolamentato, Fondi riservati e speculativi.

I limiti, i termini e le condizioni alle quali possono essere effettuati investimenti immobiliari e alternativi sono quelli previsti dalla normativa vigente.

Sono, infine, ammessi gli Strumenti di mercato monetario, quali ad esempio depositi bancari, certificati di deposito e OICR monetari, le cui controparti devono avere rating “Investment Grade”. Fanno eccezione i soli “conti correnti” dove sono ammesse anche controparti “Below Investment Grade o senza rating”, ma con il limite massimo del 3%.

<sup>1</sup> Secondo le scale di valutazione attribuite da primarie agenzie di rating, Investment Grade è il rating almeno pari a BBB-.

<sup>2</sup> Secondo le scale di valutazione attribuite da primarie agenzie di rating, Below Investment Grade è quello minore di BBB-.

L'operatività attraverso strumenti finanziari derivati e l'investimento in prodotti strutturati avviene nel principio di sana e prudente gestione e si conforma alle disposizioni normative in materia. Gli strumenti finanziari derivati sono ammessi con finalità di copertura e gestione efficace, con le modalità e i limiti previsti dalla normativa vigente.

Con operazioni di copertura si intendono quelle operazioni destinate a ridurre, totalmente o parzialmente, il rischio di investimento o di controparte ed effettuate allo scopo di proteggere il valore di singole attività o passività o di insiemi di attività o passività, da variazioni sfavorevoli dei tassi, degli indici, dei prezzi degli strumenti finanziari e dal rischio di default degli emittenti degli strumenti finanziari in portafoglio.

Le operazioni di gestione efficace del portafoglio sono quelle operazioni effettuate allo scopo di raggiungere prefissati obiettivi di investimento in maniera più veloce, agevole, economica o flessibile rispetto a quanto sarebbe possibile ottenere operando sugli attivi sottostanti, senza generare nel contempo un incremento significativo del rischio di investimento, rispetto a quello generabile operando direttamente sugli attivi sottostanti.

Ai sensi della normativa vigente sono, comunque, esclusi gli investimenti in:

- crediti infruttiferi, ad esclusione di quelli nei confronti di Assicurati ed Intermediari per premi da incassare nella misura in cui siano effettivamente esigibili da meno di tre mesi;
- immobili destinati all'esercizio della Società;
- crediti verso i riassicuratori, fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 5 del Regolamento ISVAP (oggi IVASS) 38/2011;
- immobilizzazioni materiali;
- spese di acquisizione da ammortizzare.

Le operazioni con le controparti di cui all'Art. 5 del Regolamento ISVAP (oggi IVASS) 27/05/2008 n.25, sono ammesse e non devono pregiudicare gli interessi degli Assicurati. Sono effettuate a condizioni di mercato, ovvero a condizioni che è possibile ottenere da imprese o soggetti indipendenti (principio della c.d. "best execution") e in coerenza con la normativa IVASS vigente.

Gli investimenti in OICR ed obbligazioni emesse o gestite da società appartenenti allo stesso Gruppo della Società non possono superare il 30% del patrimonio della gestione "Remunera più".

L'uscita delle attività dalla gestione separata può avvenire esclusivamente da realizzo.

### **Art. 3 - Determinazione del tasso medio di rendimento annuo della gestione separata**

Annualmente viene determinato il tasso medio di rendimento della gestione "Remunera più" relativamente al periodo di osservazione che decorre dal 1° gennaio fino al 31 dicembre di ciascun anno.

In aggiunta al tasso medio di rendimento sopra indicato, al termine di ciascun mese viene determinato il tasso di rendimento medio realizzato per il periodo corrispondente ai 12 mesi di calendario precedenti.

I tassi medi di rendimento, relativi ai periodi sopra indicati, sono determinati rapportando il risultato finanziario della gestione di competenza di quel periodo al valore medio annuo degli investimenti della gestione relativo al medesimo periodo.

Il risultato finanziario della gestione è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla gestione stessa nel periodo considerato, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dai ratei di interessi e di cedole maturati e dagli utili e dalle perdite di realizzo di competenza della gestione.

Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della gestione "Remunera più", e cioè al prezzo di acquisto per l'attività di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione per i beni già di proprietà della Società.

Gli utili realizzati comprendono anche quelli derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione stessa.

Le plusvalenze e le minusvalenze vanno prese in considerazione, nel calcolo del rendimento finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo considerato.

Il risultato finanziario è calcolato al lordo delle ritenute fiscali di acconto ed al netto delle spese effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della gestione "Remunera più", ivi incluse le spese relative alla certificazione della gestione di cui al successivo articolo 4, fermo restando che sulla gestione "Remunera più" non sono consentite altre forme di prelievo in qualsiasi modo effettuate.

Per valore medio annuo degli investimenti della gestione "Remunera più" si intende la somma della giacenza media dei depositi in numerario presso gli Istituti di Credito, della consistenza media degli investimenti in titoli e di ogni altra attività della gestione stessa.

La consistenza media nel periodo di osservazione dei depositi, dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della gestione "Remunera più".



I criteri di valutazione impiegati ai fini del calcolo della giacenza media non possono essere modificati, salvo in casi eccezionali. In tale eventualità, il rendiconto riepilogativo della gestione separata è accompagnato da una nota illustrativa che riporta le motivazioni dei cambiamenti nei criteri di valutazione ed il loro impatto economico sul tasso medio di rendimento della gestione separata.

### **Art. 4 - Verifica contabile della gestione separata**

La gestione "Remunera più" è annualmente sottoposta a verifica contabile da parte di una Società di Revisione iscritta all'Albo Speciale tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 161 del D.lgs. 24/02/1998 n. 58 (T.U.F.) e dell'art. 43, comma 1, lettera i) del D. Lgs. 27/01/2010 n. 39 e rispettive successive modifiche ed integrazioni, la quale attesta la rispondenza della gestione stessa al presente Regolamento.

In particolare, sono verificati la corretta valutazione delle attività attribuite alla gestione, il rendimento annuo della gestione quale descritto al precedente articolo 3 e l'adeguatezza dell'ammontare delle riserve matematiche.

In occasione della verifica annuale relativa al periodo di osservazione, la Società di Revisione di cui sopra verifica anche tutti gli altri 11 rendimenti annui calcolati nei periodi non coincidenti con il periodo di osservazione.

### **Art. 5 - Eventuali modifiche**

La Società si riserva di apportare al presente Regolamento quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti della normativa primaria e secondaria oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelle meno favorevoli per gli Assicurati.

### **Art. 6 - Facoltà del Contraente**

Il Contraente ha facoltà di richiedere in qualsiasi momento un prospetto aggiornato della ripartizione delle attività che compongono la gestione interna separata.

## REGOLAMENTO DEL FONDO STABILITÀ "ARCA"

### Art. 1 – Istituzione e denominazione del Fondo Interno

Helvetia Vita S.p.A. (di seguito la "Compagnia"), al fine di adempiere agli obblighi assunti nei confronti dei Contraenti di polizze finanziarie assicurative di tipo Unit Linked, ha istituito e gestisce, secondo le modalità previste dal presente Regolamento, un portafoglio di strumenti finanziari denominato "Fondo Stabilità "ARCA" (di seguito il "Fondo").

Nel Fondo confluiscono esclusivamente i premi versati dai Contraenti, a decorrere dal primo versamento effettuato. I capitali conferiti al Fondo sono investiti dalla Compagnia nel rispetto degli obiettivi della gestione e della composizione degli attivi, coerentemente con gli obiettivi enunciati e con lo stile di gestione del Fondo.

Il Fondo è espresso in quote di uguale valore.

Il Fondo è ad accumulazione e, quindi, l'eventuale incremento del valore del patrimonio del Fondo non viene distribuito, ma determina l'incremento di valore delle quote nelle quali risulta suddiviso il patrimonio del Fondo stesso.

Il Fondo costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello della Compagnia, nonché da ogni altro Fondo gestito dalla stessa.

Il Fondo inizierà la propria attività il giorno 31 maggio 2017.

### Art. 2 – Obiettivi, caratteristiche e criteri di investimento del Fondo Interno

La gestione del Fondo e l'attuazione delle politiche di investimento competono alla Compagnia, che vi provvede attuando una gestione professionale del patrimonio del Fondo stesso. La Compagnia, nell'ottica di una più efficiente gestione del Fondo, può conferire a soggetti terzi abilitati alla gestione di patrimoni delega gestionale.

Il soggetto delegato opererà, in ogni caso, sulla base dei criteri di allocazione del patrimonio predefiniti dalla Compagnia, alla quale dovrà essere ricondotta l'esclusiva responsabilità della gestione stessa. A tale fine la Compagnia eserciterà un costante controllo sulle operazioni poste in essere dal soggetto delegato.

Al momento della redazione del presente Regolamento la Compagnia ha conferito a ARCA Fondi SGR delega gestionale delle attività che compongono il Fondo al fine di avvalersi, nell'attività sistematica di definizione dell'asset allocation, della specifica professionalità del gestore.

Il soggetto delegato opera, in ogni caso, sulla base dei criteri di allocazione del patrimonio predefiniti dalla Compagnia, alla quale deve essere ricondotta l'esclusiva responsabilità della gestione stessa. A tale fine la Compagnia esercita un costante controllo sulle operazioni poste in essere dal soggetto delegato

**Valuta base:** Euro (EUR)

#### Obiettivi d'investimento

L'obiettivo d'investimento del Fondo è conseguire una rivalutazione a medio termine del capitale investito, ottimizzando il rendimento del portafoglio attraverso una gestione flessibile di investimenti diversificati nel rispetto di un livello massimo di rischio.

Il livello di rischio massimo viene fissato, in termini di volatilità media annua attesa del 4%.

La leva finanziaria non può essere superiore all'unità.

#### Politica di investimento

Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria espressi in Euro e in via contenuta in altre valute internazionali (dollaro USA, sterlina, YEN, franco svizzero), nonché in strumenti di natura monetaria. La componente di investimento in strumenti finanziari di tipo azionario non potrà superare, in ogni caso, il limite del 30% del totale delle attività del Fondo.

Il Fondo intende conseguire i propri obiettivi investendo direttamente e indirettamente in:

- **strumenti finanziari** – come individuati dalla sezione III della Circolare ISVAP n. 474/D (di seguito "la Circolare") – emessi o garantiti da Stati membri dell'Unione Europea o appartenenti all'OCSE o che abbiano concluso speciali accordi di prestito con il Fondo Monetario Internazionale o siano associati agli accordi generali di prestito del Fondo Monetario Internazionale, da enti locali o da enti pubblici di Stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati, ovvero da soggetti residenti nei predetti Stati membri.

Il Fondo può detenere un'esposizione lunga netta fino ad un massimo del 30%, in modo diretto o indiretto, a titoli azionari e legati ad azioni. Il patrimonio netto restante è di norma investito direttamente o indirettamente in titoli obbligazionari o altri titoli assimilabili.

Il Fondo potrà impiegare i seguenti strumenti finanziari derivati – purché emessi dai soggetti sopra individuati per gli strumenti finanziari e utilizzati nel rispetto dei limiti definiti dalla Circolare – a scopo di copertura, gestione efficiente del portafoglio e/o d'investimento. Tali strumenti finanziari derivati comprendono contratti a termine, contratti future (compresi future su indici azionari e su titoli di stato) nonché opzioni.

L'utilizzo di strumenti finanziari derivati, fatto salvo quanto previsto dall'art. 20 del Regolamento IVASS n. 24 del 6 giugno 2016, può essere effettuato a condizione che:

- a) i relativi contratti siano conclusi con controparti abilitate ad effettuare professionalmente tali operazioni e soggette a vigilanza prudenziale a fini di stabilità, ai sensi della normativa nazionale vigente o della equivalente regolamentazione dello Stato Estero;
  - b) qualora gli strumenti finanziari derivati non siano negoziati su mercati regolamentati i cui sistemi di funzionamento prevedano l'obbligo per gli operatori di effettuare versamenti di margini di garanzia, i relativi contratti siano conclusi con controparti appartenenti a Paesi OCSE (alle quali sia stata attribuita da almeno due primarie ECAI, oppure da almeno una ECAI a condizione che nessun'altra abbia attribuito una valutazione inferiore, una classe almeno pari a quella contrassegnata dal simbolo "A-" o equivalenti, secondo la scala di classificazione relativa ad investimenti a medio-lungo termine. Qualora le controparti siano enti creditizi vigilati ai sensi della normativa europea applicabile al settore bancario, la classe di merito creditizio è almeno pari alla categoria investment grade, secondo la scala di classificazione relativa ad investimenti medio e lungo termine;
  - c) qualora gli strumenti finanziari derivati non siano negoziati su mercati, regolamentati o meno, che offrano adeguate garanzie di economica liquidazione delle posizioni assunte, l'impresa concluda accordi con la controparte, o con altro soggetto in possesso dei medesimi requisiti previsti per quest'ultima, tali da assicurarle la facoltà di ricorrere alla liquidazione della posizione, eventualmente con scadenze ed importi prestabiliti, secondo modalità che permettano di disporre della liquidità necessaria ad assolvere gli impegni derivanti dalle polizze di cui all'articolo 41, commi 1 e 2, del Codice delle Assicurazioni Private di cui al Decreto Legislativo 7/09/2005 n. 209 (di seguito il "Decreto"), anche in corso di contratto;
  - d) qualora gli strumenti finanziari derivati non siano negoziati su mercati, regolamentati o meno, i cui sistemi di funzionamento comportino, di fatto, l'aggiornamento affidabile dei valori oggetto di quotazione, i relativi contratti prevedano che la controparte proceda, secondo scadenze prefissate coerenti con le prestazioni previste nelle relative polizze e, in ogni caso, alla chiusura di ogni esercizio e ad ogni richiesta dell'impresa di assicurazione, alla determinazione del valore corrente degli strumenti stessi. La comunicazione relativa a tale valutazione deve essere conservata dall'impresa di assicurazione presso la propria sede.
- **Quote di OICR** (istituiti, promossi o gestiti anche da entità appartenenti al Gruppo Helvetia o al Gruppo ARCA Fondi SGR) e in particolare in OICVM ai sensi della Direttiva 2009/65/CE e in quote di fondi d'investimento alternativo (FIA) ai sensi della Direttiva 2011/61/UE (di seguito "AIFMD"). Tali ultimi fondi devono: *i)* essere stabiliti in uno Stato membro in cui la AIFMD sia stata trasposta nel quadro normativo nazionale; *ii)* aver completato la procedura di autorizzazione ai sensi della AIFMD; *iii)* aver completato le procedure di notifica alle autorità competenti italiane ai sensi della AIFMD; *iv)* essere commercializzati sul territorio italiano.
  - **Strumenti monetari**, emessi o garantiti da soggetti residenti in Stati Membri dell'Unione Europea, appartenenti all'OCSE o che abbiano concluso speciali accordi di prestito con il Fondo Monetario Internazionale o siano associati agli accordi generali di prestito del Fondo Monetario Internazionale o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati, che abbiano una scadenza non superiore a sei mesi e appartengano alle seguenti tipologie: *i)* depositi bancari in conto corrente; *ii)* certificati di deposito o altri strumenti del mercato monetario; *iii)* operazioni di pronti contro termine, con l'obbligo di riacquisto e di deposito titoli presso una banca.

Gli strumenti monetari non possono superare il 20% del valore complessivo del fondo o comparto. È ammesso il superamento del citato limite per brevi periodi oppure in relazione a particolari situazioni di mercato o connesse alla operatività del fondo. Devono poi essere rispettati gli ulteriori limiti quantitativi dettati dalla sezione III della Circolare.

### Limiti e criteri di investimento del Fondo Interno

Le categorie di strumenti finanziari sopra descritte e le controparti delle operazioni effettuate su attivi del fondo devono avere un elevato *standing*. Gli altri strumenti finanziari e le controparti delle operazioni, ove sia determinabile una posizione netta positiva, devono avere un *rating* attribuito da almeno una primaria agenzia, a condizione che nessun'altra abbia attribuito una valutazione inferiore, almeno pari a "BB" o equivalente. Per quanto riguarda tali strumenti finanziari, il requisito di *rating* minimo potrà essere soddisfatto, in alternativa, con riferimento al soggetto emittente o garante. Sono consentiti investimenti in attivi con *rating* inferiori a "BB" ovvero "*not rated*", nei limiti del 5% del valore corrente del fondo o comparto.

Nella gestione del fondo interno non è consentito: *i)* vendere allo scoperto strumenti finanziari; *ii)* investire risorse in strumenti finanziari rappresentativi di merci o che ne costituiscano il riferimento sottostante; *iii)* assumere posizioni debitorie nette di qualsiasi natura. È tuttavia consentito detenere temporaneamente esposizioni passive tramite strumenti monetari per valori non superiori al 3% del valore corrente della massa gestita.

Non potranno essere assegnati al fondo interno assicurativo strumenti finanziari non quotati in misura superiore al 10% del totale delle attività assegnate al fondo.

In ogni caso, nella definizione degli investimenti ammissibili per il Fondo devono essere rispettati i limiti quantitativi e qualitativi previsti nella sezione III della Circolare e dalla normativa di attuazione del Decreto e dalle successive modifiche ed integrazioni.

La componente non investita negli strumenti finanziari sino ad ora richiamati sarà impiegata in strumenti di mercato monetario ed obbligazioni a breve termine denominati in Euro in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche congiunturali.

Il Fondo, inoltre, ha la possibilità di depositare temporanee giacenze di liquidità sul conto corrente al servizio della gestione, comunque in misura non superiore al 20% del patrimonio, se non per brevi periodi ed in relazione a particolari situazioni di mercato o connesse all'operatività del Fondo.

Il Fondo può investire residualmente in titoli obbligazionari emessi da società a bassa capitalizzazione, in titoli strutturati, in titoli obbligazionari di emittenti non investment grade nel limite del 5%.

Possono essere effettuati investimenti in strumenti finanziari di Paesi Emergenti.

La Compagnia si riserva la possibilità di detenere, in qualsiasi momento, una parte o tutto il patrimonio in disponibilità liquide, e, più in generale, la facoltà di assumere in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, scelte per la tutela dell'interesse dei partecipanti.

**Il Fondo è denominato in Euro, ma i suoi investimenti possono avere ad oggetto anche strumenti finanziari denominati, direttamente o indirettamente, in valute diverse dall'Euro. Il Fondo è pertanto esposto al rischio di cambio; a fini di copertura di tale rischio possono essere utilizzati strumenti derivati.**

I titoli obbligazionari sono selezionati avendo riguardo dei segmenti di curva sui quali si trovano, degli spread di rendimento che offrono, della relazione tra rendimento effettivo e duration. Ad una valutazione specifica sul rischio di credito vengono assoggettati sia i corporate bond sia i titoli di Stato.

La selezione degli OICR avviene utilizzando metodologie di analisi sia quantitativa (rendimenti storici, analisi di vari indicatori di rischio, comparazione con altri OICR omogenei), che qualitativa del processo di investimento.

La selezione dei titoli azionari si basa su criteri di analisi Fondamentale.

Per quanto concerne le scelte geografiche, il Fondo investe in base alle attese di rischio e rendimento senza alcun vincolo di benchmark.

**Le tecniche di gestione dei rischi applicate sono le seguenti:**

Ex - ante:

- analisi della volatilità storica dei singoli strumenti finanziari presenti in portafoglio;
- analisi dell'esposizione ai rischi di mercato (duration media di portafoglio, peso azionario, esposizione valutaria).

Ex - post:

- analisi della volatilità di ciascuna macro asset-class (quale ad esempio azioni ed obbligazioni).

Il Fondo è denominato in Euro.

Il Fondo è assoggettato alle disposizioni delle direttive dell'Unione Europea.

### **Art. 3 – Partecipanti al Fondo Interno**

Al Fondo Interno possono partecipare sia le persone fisiche che le persone giuridiche, mediante la sottoscrizione di un contratto espresso in quote del Fondo stesso.

In considerazione degli obiettivi d'investimento sopra indicati, il Fondo può essere appropriato per gli Investitori che perseguono:

- la rivalutazione del capitale a medio-lungo termine;
- un livello più elevato di volatilità nell'ottica di massimizzare i rendimenti a medio-lungo termine.

### **Art. 4 – Scopo e rischiosità del Fondo Stabilità "ARCA"**

Fondo Stabilità "ARCA" è un Fondo per chi desidera ottenere una moderata crescita del capitale investito nel medio periodo, accettando una volatilità media del valore unitario delle quote.

Profilo di rischio: il profilo di rischio attribuito al Fondo Stabilità "ARCA" è **medio**.

A tal riguardo si precisa che il profilo di rischio del Fondo dipende da:

- composizione percentuale del Fondo nelle sue componenti azionarie, obbligazionarie e valutarie;
- volatilità del prezzo di mercato registrato quotidianamente dalle singole componenti;
- molteplicità di fattori che possono incrementare o diminuire la rischiosità dell'investimento.

#### **Art. 5 – Regime delle spese del Fondo Interno**

Sul Fondo gravano le seguenti spese:

1. una spesa annuale di gestione del Fondo a favore della Compagnia per il servizio di Asset Allocation e per l'amministrazione del contratto. Tale spesa, espressa in percentuale del patrimonio complessivo lordo del Fondo, è calcolata settimanalmente sul patrimonio lordo del Fondo stesso ed è pari al 1,70%;
2. i costi connessi con l'acquisizione e la dismissione delle attività del Fondo (ad esempio i costi di intermediazione inerenti alla compravendita degli strumenti finanziari);
3. le spese di revisione della contabilità e dei rendiconti del Fondo, ivi compreso quello finale di liquidazione;
4. le spese e le commissioni bancarie dirette inerenti le operazioni sulle disponibilità dei Fondi;
5. le spese di pubblicazione del valore unitario delle quote e dei prospetti periodici del Fondo; i costi della stampa dei documenti destinati al pubblico e quelli derivanti dagli obblighi di comunicazione alla generalità dei partecipanti (ad esempio gli avvisi inerenti la liquidazione del Fondo);
6. le spese degli avvisi relativi alle modifiche regolamentari richieste da mutamenti della legge o delle disposizioni di vigilanza;
7. una commissione annua esterna di gestione, a favore delle Società di Gestione Collettiva del Risparmio incaricate della gestione, espressa in percentuale del valore degli OICR inclusi nel Fondo.  
Tale commissione può variare da comparto a comparto come segue:
  1. OICR Monetari non eccedente 1%;
  2. OICR Obbligazionari non eccedente 2%;
  3. OICR Azionari, Bilanciati, Flessibile non eccedente 3%;
8. gli oneri di ingresso e di uscita sono pari a zero;
9. gli oneri fiscali di pertinenza del Fondo.

In riferimento agli investimenti del patrimonio del Fondo in parti di OICR promossi o gestiti da imprese del gruppo ("collegati"), si precisa che sul Fondo acquirente:

- non gravano spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione ed al rimborso delle parti di OICR "collegati" acquistati;
- sono addebitate le medesime commissioni di gestione applicate agli investimenti del patrimonio del Fondo in parti di OICR non collegati, in quanto le attività di asset allocation e di amministrazione dei contratti comportano eguali oneri operativi per la Compagnia, indipendentemente dalla tipologia degli OICR sottostanti (collegati e non collegati).

Le eventuali commissioni retrocesse alla Compagnia dalle Società di gestione degli OICR sono interamente attribuite al Fondo. Il loro ammontare, con cadenza settimanale, è stimato sulla base degli eventuali accordi sottoscritti. Su base trimestrale, al ricevimento degli estratti conto indicanti le commissioni effettivamente liquidate dalle Società di gestione, è calcolato l'eventuale conguaglio.

Qualora le condizioni economiche di mercato varino sensibilmente, la Compagnia ha la facoltà di rivedere il costo massimo indicato al precedente punto 7. In tal caso viene comunque data preventiva comunicazione ai partecipanti al Fondo e viene concessa agli stessi la facoltà di riscatto senza penalità dal contratto assicurativo.

#### **Art. 6 – Valutazione del patrimonio netto del Fondo**

Il valore complessivo netto del Fondo (NAV) risulta dalla valorizzazione delle attività finanziarie ad esso iscritte al netto delle passività, delle spese e degli oneri di cui al precedente Art. 5.

Il NAV del Fondo viene determinato ogni lunedì (giorno di riferimento) sulla base delle valutazioni delle attività mobiliari in esso presenti, riferite al venerdì (o, se non disponibile, all'ultimo giorno disponibile):

- gli strumenti finanziari quotati ufficialmente presso una Borsa Valori o negoziati su altro mercato regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto ed aperto al pubblico, vengono valutati sulla base dell'ultimo corso conosciuto; in difetto, sulla base dell'ultimo valore disponibile;
- gli strumenti finanziari non quotati ovvero quotati in Borsa o in altri mercati regolamentati, ma la cui ultima quotazione non risulti rappresentativa, vengono valutati sulla base dell'ultimo valore commerciale conosciuto, in difetto, sulla base del loro probabile valore di realizzo, stimato con prudenza e buona fede, sulla base delle pratiche e delle metodologie di mercato prevalenti;
- le quote di OICR vengono valutate sulla base dell'ultimo valore pubblicato presso la Borsa Valori di riferimento o, in difetto, sulla base dell'ultimo valore comunicato dalla rispettiva Società di gestione;
- la liquidità è valutata in base al valore nominale più gli interessi nominali.

Gli interessi, i dividendi e le plusvalenze realizzate sono reinvestiti e aggiunti al patrimonio del Fondo.

In caso di eventi di rilevanza eccezionale per il Fondo e/o di turbativa dei mercati che abbiano come effetto la sospensione della quotazione di uno o più OICR e/o di altri strumenti finanziari, che rappresentino una parte sostanziale degli attivi di una linea di gestione, la Compagnia si riserva la facoltà di sospendere il calcolo del NAV del Fondo per un termine non superiore a due settimane.

Per eccezionali eventi di turbativa si intendono sospensioni e restrizioni di mercati, interruzioni delle telecomunicazioni o dei sistemi di calcolo, impossibilità di rimpatriare il Fondo al fine di effettuare pagamenti, che pregiudichino la valorizzazione degli investimenti dei singoli OICR.

Per quanto attiene all'imposizione fiscale sui proventi derivanti da interessi maturati su liquidità depositata sul conto corrente al servizio della gestione, gli eventuali crediti di imposta maturati dal Fondo andranno a beneficio degli aderenti al Fondo. Più precisamente, le modalità di calcolo dei crediti di imposta sono conformi alla vigente normativa; detti crediti sono calcolati ed inseriti all'interno del calcolo del NAV del Fondo Interno settimanalmente e vengono accreditati con eventuale conguaglio al ricevimento degli estratti conto bancari indicanti gli interessi di conto corrente effettivamente maturati.

### **Art. 7 – Valore Unitario delle quote e relativa pubblicazione**

Il valore unitario delle quote del Fondo è determinato troncando alla terza cifra decimale il rapporto tra il NAV del Fondo, come sopra calcolato, per il numero di quote presenti nel Fondo stesso alla data di valorizzazione.

Il valore unitario della quota è determinato con frequenza settimanale ogni lunedì lavorativo, sulla base degli ultimi prezzi o valori di mercato disponibili rispetto al giorno di valorizzazione.

Qualora il lunedì coincida con un giorno festivo, di chiusura della Compagnia e/o dei mercati e comunque quando il gestore fosse impossibilitato, indipendentemente dalla propria volontà, a calcolare il valore unitario della quota, lo stesso verrà reso disponibile il primo giorno utile successivo.

Il valore unitario della quota viene pubblicato giornalmente sul quotidiano finanziario "Italia Oggi", con aggiornamento ogni mercoledì lavorativo. La Compagnia si riserva di cambiare, a suo insindacabile giudizio, il quotidiano di pubblicazione.

Alla data di inizio attività del Fondo – 31 maggio 2017 – il valore della quota è fissato in 10 Euro.

### **Art. 8 – Revisione Contabile**

Il Fondo è annualmente sottoposto a verifica contabile da parte di una Società di Revisione iscritta all'Albo Speciale tenuto dalla Consob di cui al Decreto Legislativo n. 58 del 24/02/1998, che attesta la rispondenza della gestione al presente Regolamento e certifica l'adeguatezza delle attività gestite rispetto agli impegni assunti - sulla base delle riserve matematiche - e la corretta determinazione e valorizzazione delle quote.

Annualmente, alla chiusura di ogni esercizio, la Compagnia redige il rendiconto della gestione del Fondo; tale rendiconto, insieme alla relazione di certificazione predisposta dalla Società di Revisione, è a disposizione del Contraente sul sito Internet della Compagnia all'indirizzo [www.helvetia.it](http://www.helvetia.it) e/o presso la sede della Compagnia.

### **Art. 9 – Modifiche relative al Fondo**

La Compagnia si riserva di apportare al presente Regolamento quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito dei cambiamenti della normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per i Contraenti. Tali modifiche verranno trasmesse all'IVASS, con evidenza degli effetti, e comunicate ai Contraenti stessi.

### **Art. 10 – Fusione con altri Fondi**

La Compagnia, qualora ne ravvisasse l'opportunità in un'ottica di ricerca di maggiore efficienza anche in termini di costi gestionali e di adeguatezza dimensionale del Fondo, al fine di perseguire l'interesse del Contraente e nel rispetto dei criteri e del profilo di investimento, potrà procedere alla fusione del Fondo con altri Fondi Interni della Compagnia aventi sia analoghe caratteristiche, che omogenee politiche di investimento senza che si verifichi soluzione di continuità nella gestione dei Fondi oggetto di fusione e senza alcun onere o spesa a carico del Contraente.

La fusione del Fondo potrà essere conseguente anche a operazioni di fusione tra imprese o a trasferimenti di portafoglio, perseguendo in ogni caso l'interesse del Contraente.

L'operazione di fusione verrà effettuata a valori di mercato, attribuendo ai Contraenti un numero di quote del Fondo incorporante il cui controvalore sarà pari al controvalore complessivo delle quote possedute dal Contraente del Fondo incorporato, valorizzate all'ultima quotazione ante fusione.

Detta circostanza verrà prontamente comunicata ai Contraenti per iscritto dalla Compagnia. Ogni Contraente, entro 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, potrà far pervenire alla Compagnia la richiesta di trasferire gratuitamente le quote già attribuite al contratto ad altro/i Fondo/i Interno/i collegato/i al contratto, comunicando per iscritto il Fondo o i Fondi Interni prescelti.

**INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 PER I CLIENTI DI  
BANCA POPOLARE DI SANT'ANGELO S.C.p.A.**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 in materia di privacy (di seguito Regolamento) e in relazione ai dati personali che Lei comunica alla Compagnia direttamente (es. tramite siti internet, portali, social media) o che sono da questa raccolti tramite la rete di Intermediari e che formeranno oggetto di trattamento<sup>1</sup>, La informiamo di quanto segue:

**1. Titolare del trattamento dei dati**

Titolare del trattamento è la Compagnia del Gruppo Helvetia Italia alla quale fornisce i Suoi dati personali:

- Helvetia Vita S.p.A. - Compagnia Italo Svizzera di Assicurazioni sulla Vita S.p.A., con sede in via G.B. Cassinis, 21 – 20139 Milano.

Contitolare del trattamento è l'Intermediario Bancario.

**2. Finalità del trattamento dei dati**

Il trattamento è diretto all'espletamento delle attività amministrativo-contabili (di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile), e di quelle attinenti l'esercizio dell'attività assicurativa, alla quale il Titolare è autorizzato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, quali a titolo non esaustivo, la conclusione di nuovi contratti, gestione ed esecuzione dei contratti in essere, raccolta dei premi, riassicurazione, coassicurazione, gestione e liquidazione dei sinistri, liquidazione per altre cause, prestazioni a scadenza, recupero dei crediti, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali, nonché per le finalità connesse all'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema previdenziale obbligatorio.

In relazione alla suddetta finalità, il trattamento dei dati personali viene effettuato:

- a) anche con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati;
- b) dall'organizzazione del Titolare tramite dipendenti e collaboratori nominati, "incaricati" nell'ambito delle rispettive funzioni aziendali;
- c) da soggetti esterni a tale organizzazione facenti parte della catena assicurativa, come sotto definita, o da società di servizi, che potranno agire a seconda dei casi, come Titolari autonomi del trattamento o come responsabili esterni del trattamento.

**3. Destinatari dei dati**

I dati personali possono essere comunicati dal Titolare:

- a) per le finalità di cui al punto 2 a: altri soggetti del settore assicurativo (assicuratori, coassicuratori e riassicuratori); intermediari di vendita (agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione); banche e SIM; fornitori terzi (legali, medici legali, cliniche, periti, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione, il pagamento dei sinistri, il recupero dei crediti, il controllo delle frodi, le indagini sul grado di soddisfazione delle clientela, nonché società di servizi informatici, di factoring, di revisione contabile e certificazione del bilancio, di archiviazione o di imbustamento e/o smistamento della corrispondenza); organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; IVASS, Ministero dello sviluppo economico, MEF, Consap, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, CONSOB, Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, INPS, INAIL ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Unità di Informazione Finanziaria, Casellario centrale infortuni, Ministero delle Infrastrutture – Motorizzazione Civile);
- b) per quanto riguarda le informazioni relative alle operazioni ritenute "sospette" ai sensi della normativa in materia di prevenzione del riciclaggio, alle altre Compagnie del Gruppo Helvetia Italia.

**4. Trasferimento dei dati verso Paesi terzi**

I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea e verso quei Paesi terzi che garantiscono un adeguato livello di protezione sostanzialmente equivalente a quello assicurato all'interno dell'Unione, sulla base di una decisione di adeguatezza della Commissione Europea.

---

<sup>1</sup> Trattamento: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con, o senza, l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali, o a insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

**5. Periodo di conservazione dei dati**

I dati personali sono conservati secondo i seguenti criteri:

- per il tempo strettamente necessario all'adempimento di obblighi di legge (es. conservazione documentale);
- per il tempo strettamente necessario alla prestazione di eventuali servizi da Lei richiesti;
- per il tempo strettamente necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati, indicate al punto 2.

**6. Diritti dell'Interessato**

Il Regolamento Le conferisce l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di chiedere al Titolare del trattamento:

- la conferma che sia o meno in corso un trattamento di Suoi dati personali e, in tal caso, di ottenerne l'accesso (diritto di accesso), ex art. 15 del Regolamento;
- la rettifica dei dati personali inesatti, o l'integrazione dei dati personali incompleti (diritto di rettifica), ex art. 16 del Regolamento;
- la cancellazione dei dati stessi, se sussiste uno dei motivi previsti dal Regolamento (diritto all'oblio), ex art. 17 del Regolamento;
- la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dal Regolamento (diritto di limitazione), ex art. 18 del Regolamento;
- di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali da Lei forniti al Titolare e di trasmettere tali dati a un altro Titolare del trattamento (diritto alla portabilità), ex art. 20 del Regolamento.

Lei ha, inoltre, il diritto di revocare il consenso al trattamento dei Suoi dati, in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca e di opporsi in qualsiasi momento al trattamento per finalità di marketing e/o di profilazione connessa al marketing (diritto di opposizione), ex art. 21 del Regolamento.

Per esercitare i diritti, può rivolgere richiesta al Responsabile della Protezione dei Dati, mediante lettera raccomandata all'indirizzo della Compagnia, telefax (n. 02.5351.969) o posta elettronica ([privacy@helvetia.it](mailto:privacy@helvetia.it)).

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, Lei ha il diritto di proporre reclamo a un'Autorità di controllo, qualora ritenga che il trattamento che La riguarda violi il Regolamento.

**7. Comunicazione dei dati e conseguenze del rifiuto**

Ferma la Sua autonomia, la comunicazione dei dati personali al Titolare ed il loro trattamento è:

- a) strettamente necessaria allo svolgimento delle attività descritte al punto 2;
- b) obbligatoria in base a leggi, regolamenti, normative nazionali o comunitarie.

L'eventuale Suo rifiuto di fornire i dati ed autorizzarne il trattamento comporta l'impossibilità di adempiere, prima della conclusione del contratto, a Sue specifiche richieste, di concludere nuovi contratti di assicurazione ed eseguire i relativi obblighi e di gestire e liquidare i sinistri.



**INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 PER I CLIENTI DI BANCA DI PIACENZA S.C.p.A. O DI BANCA DI CIVIDALE S.C.p.A**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 in materia di privacy (di seguito Regolamento) e in relazione ai dati personali che Lei comunica alla Compagnia direttamente (es. tramite siti internet, portali, social media) o che sono da questa raccolti tramite la rete di Intermediari e che formeranno oggetto di trattamento<sup>1</sup>, La informiamo di quanto segue:

**1. Titolare del trattamento dei dati**

Titolare del trattamento è la Compagnia del Gruppo Helvetia Italia alla quale fornisce i Suoi dati personali:

- Helvetia Vita S.p.A. - Compagnia Italo Svizzera di Assicurazioni sulla Vita S.p.A., con sede in via G.B. Cassinis, 21 – 20139 Milano.

**2. Finalità del trattamento dei dati**

Il trattamento è diretto all'espletamento delle attività amministrativo-contabili (di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile), e di quelle attinenti l'esercizio dell'attività assicurativa, alla quale il Titolare è autorizzato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, quali a titolo non esaustivo, la conclusione di nuovi contratti, gestione ed esecuzione dei contratti in essere, raccolta dei premi, riassicurazione, coassicurazione, gestione e liquidazione dei sinistri, liquidazione per altre cause, prestazioni a scadenza, recupero dei crediti, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali, nonché per le finalità connesse all'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema previdenziale obbligatorio.

In relazione alla suddetta finalità, il trattamento dei dati personali viene effettuato:

- a) anche con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati;
- b) dall'organizzazione del Titolare tramite dipendenti e collaboratori nominati, "incaricati" nell'ambito delle rispettive funzioni aziendali;
- c) da soggetti esterni a tale organizzazione facenti parte della catena assicurativa, come sotto definita, o da società di servizi, che potranno agire a seconda dei casi, come Titolari autonomi del trattamento o come responsabili esterni del trattamento.

**3. Destinatari dei dati**

I dati personali possono essere comunicati dal Titolare:

- a) per le finalità di cui al punto 2 a: altri soggetti del settore assicurativo (assicuratori, coassicuratori e riassicuratori); intermediari di vendita (agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione); banche e SIM; fornitori terzi (legali, medici legali, cliniche, periti, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione, il pagamento dei sinistri, il recupero dei crediti, il controllo delle frodi, le indagini sul grado di soddisfazione delle clientela, nonché società di servizi informatici, di factoring, di revisione contabile e certificazione del bilancio, di archiviazione o di imbustamento e/o smistamento della corrispondenza); organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; IVASS, Ministero dello sviluppo economico, MEF, Consap, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, CONSOB, Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, INPS, INAIL ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Unità di Informazione Finanziaria, Casellario centrale infortuni, Ministero delle Infrastrutture – Motorizzazione Civile);
- b) per quanto riguarda le informazioni relative alle operazioni ritenute "sospette" ai sensi della normativa in materia di prevenzione del riciclaggio, alle altre Compagnie del Gruppo Helvetia Italia.

**4. Trasferimento dei dati verso Paesi terzi**

I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea e verso quei Paesi terzi che garantiscono un adeguato livello di protezione sostanzialmente equivalente a quello assicurato all'interno dell'Unione, sulla base di una decisione di adeguatezza della Commissione Europea.

**5. Periodo di conservazione dei dati**

I dati personali sono conservati secondo i seguenti criteri:

- per il tempo strettamente necessario all'adempimento di obblighi di legge (es. conservazione documentale);

---

<sup>1</sup> Trattamento: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con, o senza, l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali, o a insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

- per il tempo strettamente necessario alla prestazione di eventuali servizi da Lei richiesti;
- per il tempo strettamente necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati, indicate al punto 2.

### 6. Diritti dell'Interessato

Il Regolamento Le conferisce l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di chiedere al Titolare del trattamento:

- la conferma che sia o meno in corso un trattamento di Suoi dati personali e, in tal caso, di ottenerne l'accesso (diritto di accesso), ex art. 15 del Regolamento;
- la rettifica dei dati personali inesatti, o l'integrazione dei dati personali incompleti (diritto di rettifica), ex art. 16 del Regolamento;
- la cancellazione dei dati stessi, se sussiste uno dei motivi previsti dal Regolamento (diritto all'oblio), ex art. 17 del Regolamento;
- la limitazione del trattamento quando ricorre una delle ipotesi previste dal Regolamento (diritto di limitazione), ex art. 18 del Regolamento;
- di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali da Lei forniti al Titolare e di trasmettere tali dati a un altro Titolare del trattamento (diritto alla portabilità), ex art. 20 del Regolamento.

Lei ha, inoltre, il diritto di revocare il consenso al trattamento dei Suoi dati, in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca e di opporsi in qualsiasi momento al trattamento per finalità di marketing e/o di profilazione connessa al marketing (diritto di opposizione), ex art. 21 del Regolamento.

Per esercitare i diritti, può rivolgere richiesta al Responsabile della Protezione dei Dati, mediante lettera raccomandata all'indirizzo della Compagnia, telefax (n. 02.5351.969) o posta elettronica (privacy@helvetia.it).

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, Lei ha il diritto di proporre reclamo a un'Autorità di controllo, qualora ritenga che il trattamento che La riguarda violi il Regolamento.

### 7. Comunicazione dei dati e conseguenze del rifiuto

Ferma la Sua autonomia, la comunicazione dei dati personali al Titolare ed il loro trattamento è:

- a) strettamente necessaria allo svolgimento delle attività descritte al punto 2;
- b) obbligatoria in base a leggi, regolamenti, normative nazionali o comunitarie.

L'eventuale Suo rifiuto di fornire i dati ed autorizzarne il trattamento comporta l'impossibilità di adempiere, prima della conclusione del contratto, a Sue specifiche richieste, di concludere nuovi contratti di assicurazione ed eseguire i relativi obblighi e di gestire e liquidare i sinistri.

<p><b>Le presenti Condizioni contrattuali sono state redatte in Milano nel mese di Ottobre 2018, data dell'ultimo aggiornamento dei dati in esse inclusi.</b></p>
---

ALLEGATO 1

**MODULO DI RICHIESTA PER RISCATTO TOTALE**

Spett.le  
**Helvetia Vita S.p.A.**  
Gestione Operativa - Canale Banche  
Via G.B. Cassinis 21  
20139 Milano

**Oggetto: Richiesta di riscatto totale**  
**Proposta-Certificato n.** \_\_\_\_\_

Io sottoscritto/a \_\_\_\_\_ Contraente del contratto indicato in oggetto, relativo alla Proposta-Certificato sottoscritta in data \_\_\_\_\_, presso la Filiale di \_\_\_\_\_ chiedo con la presente il riscatto totale della somma assicurata del contratto stesso.

Richiedo che la liquidazione dell'importo a me spettante venga effettuata a mezzo bonifico bancario da accreditare sulle seguenti coordinate bancarie:

Conto corrente n. \_\_\_\_\_  
intestato a \_\_\_\_\_  
Istituto di credito \_\_\_\_\_  
IBAN \_\_\_\_\_

A tal fine allego i seguenti documenti\*:

- certificato di esistenza in vita dell'Assicurato (nel caso sia diverso dal Contraente), ovvero autocertificazione di esistenza in vita;
- copia di un valido documento di identità e copia del codice fiscale del Contraente (Legale Rappresentante in caso di Contraente persona giuridica);
- copia leggibile di un valido documento di identità dell'Assicurato (se diverso dal Contraente);
- visura camerale o procura attestante i poteri di firma del/i Legale/i Rappresentante/i aggiornata a 60 giorni (solo in caso di Contraente persona giuridica);
- in caso di polizza a pegno o a vincolo, assenso scritto del creditore pignoratorio/vincolatario.

\* Con riferimento ai documenti sopra riportati, a norma dell'articolo 11 del Regolamento IVASS n. 8/2015, sarà cura della Compagnia non richiedere documentazione di cui la stessa già dispone avendola acquisita in occasione di precedenti rapporti e **sempreché risulti ancora in corso di validità.**

**Resta inteso che le spese relative all'acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sul Contraente.**

Il Contraente dichiara che il presente riscatto

non è

è

finalizzato al reinvestimento in altra polizza vita emessa da Helvetia Vita S.p.A., denominata \_\_\_\_\_

In caso di risposta affermativa il Contraente dichiara di aver ricevuto, prima dell'operazione di riscatto, il documento informativo per le operazioni di trasformazione, di averlo letto e di averlo firmato per accettazione, nonché di aver ricevuto il Fascicolo Informativo/Prospetto d'Offerta del nuovo prodotto da sottoscrivere.

Luogo \_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

In fede  
Firma del Contraente

\_\_\_\_\_  
(o Legale Rappresentante/Delegato)

**Firma dell'Incaricato della Banca**

\_\_\_\_\_

ALLEGATO 2

**MODULO DI RICHIESTA PER RISCATTO PARZIALE**

Spett.le  
**Helvetia Vita S.p.A.**  
Gestione Operativa - Canale Banche  
Via G.B. Cassinis 21  
20139 Milano

**Oggetto: Richiesta di riscatto parziale**  
**Proposta-Certificato n.** \_\_\_\_\_

Io sottoscritto/a \_\_\_\_\_ Contraente del contratto indicato in oggetto, relativa alla Proposta-Certificato sottoscritta in data \_\_\_\_\_, presso la Filiale di \_\_\_\_\_ chiedo con la presente il riscatto parziale della somma assicurata pari ad Euro \_\_\_\_\_, al lordo delle imposte previste per legge, da riscattare disinvestendo i Capitali riferiti alla Componente Unit-Linked e alla Componente Gestione Separata in misura proporzionale rispetto al valore complessivo del contratto presente al momento della richiesta di riscatto parziale.

Richiedo che la liquidazione dell'importo a me spettante venga effettuata a mezzo bonifico bancario da accreditare sulle seguenti coordinate bancarie:

Conto corrente n. \_\_\_\_\_  
intestato a \_\_\_\_\_  
Istituto di credito \_\_\_\_\_  
IBAN \_\_\_\_\_

A tal fine allego i seguenti documenti\*:

- certificato di esistenza in vita dell'Assicurato (nel caso sia diverso dal Contraente), ovvero autocertificazione di esistenza in vita;
- copia di un valido documento di identità e del codice fiscale del Contraente (Legale Rappresentante in caso di Contraente persona giuridica);
- copia leggibile di un valido documento di identità dell'Assicurato (se diverso dal Contraente);
- visura camerale o procura attestante i poteri di firma del/i Legale/i Rappresentante/i aggiornata a 60 giorni (solo in caso di Contraente persona giuridica);
- in caso di polizza a pegno o a vincolo, assenso scritto del creditore pignoratizio/vincolatario.

\* Con riferimento ai documenti sopra riportati, a norma dell'articolo 11 del Regolamento IVASS n. 8/2015, sarà cura della Compagnia non richiedere documentazione di cui la stessa già dispone avendola acquisita in occasione di precedenti rapporti e **sempreché risulti ancora in corso di validità.**

**Resta inteso che le spese relative all'acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sul Contraente.**

Il Contraente dichiara che il presente riscatto

non è

è

finalizzato al reinvestimento in altra polizza vita emessa da Helvetia Vita S.p.A., denominata \_\_\_\_\_

In caso di risposta affermativa il Contraente dichiara di aver ricevuto, prima dell'operazione di riscatto, il documento informativo per le operazioni di trasformazione, di averlo letto e di averlo firmato per accettazione, nonché di aver ricevuto il Fascicolo Informativo/Prospetto d'Offerta del nuovo prodotto da sottoscrivere.

Luogo \_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

In fede  
Firma del Contraente

\_\_\_\_\_  
(o Legale Rappresentante/Delegato)

**Firma dell'Incaricato della Banca**

\_\_\_\_\_

ALLEGATO 3

**MODULO DI RICHIESTA PER LIQUIDAZIONE SINISTRO**

**Il presente modulo viene messo a disposizione al solo fine di agevolare la richiesta di pagamento e a titolo di servizio alla clientela.**

**ATTENZIONE: le richieste di pagamento incomplete comportano tempi di liquidazione più lunghi.**

Spett.le  
**Helvetia Vita S.p.A.**  
Gestione Operativa - Canale Banche  
Via G.B. Cassinis 21  
20139 Milano

**Oggetto: Denuncia Sinistro Proposta-Certificato n. \_\_\_\_\_**

I sottoscritti:

\_\_\_\_\_ a causa del decesso dell'Assicurato \_\_\_\_\_ avvenuto in data \_\_\_\_\_, in qualità di Beneficiari in caso di decesso della posizione assicurativa indicata in oggetto, relativa alla Proposta-Certificato n. \_\_\_\_\_ sottoscritta da \_\_\_\_\_, chiedono con la presente la liquidazione per sinistro del capitale in caso di decesso previsto contrattualmente.

Si prega di corrispondere gli importi spettanti a mezzo bonifico bancario come sotto dettagliato:

BENEFICIARIO	CODICE FISCALE/P. IVA	CODICE IBAN	%

A tal fine si allegano i seguenti documenti:

- consenso all'utilizzo dei dati personali sottoscritto dagli aventi diritto in caso di decesso (Reg. UE 679/2016);
- copia leggibile di un valido documento di identità e del codice fiscale di ciascun avente diritto;
- certificato di decesso dell'Assicurato (in originale), rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile in carta semplice;
- documentazione attestante la designazione del Beneficiario, quale:
  - **in caso di designazione effettuata facendo riferimento alla qualità di eredi legittimi o testamentari**, atto di notorietà redatto dinanzi al Notaio o presso il Tribunale, sul quale viene indicato:
    - se il Contraente ha lasciato o meno testamento (solo qualora il Contraente stesso coincida con l'Assicurato). In caso di esistenza di testamento, deve esserne inviata copia autenticata e l'atto di notorietà deve riportarne gli estremi precisando altresì che detto testamento è l'ultimo da ritenersi valido ed evidenziando quali sono gli eredi testamentari, loro età e capacità di agire;
    - quali sono gli eredi legittimi, loro età e capacità di agire.
  - Per capitali non superiori ad Euro 250.000,00, determinati anche considerando la somma delle prestazioni dovute dalla Compagnia a fronte di più contratti aventi il medesimo Assicurato, potrà essere considerata valida anche la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che dovrà comunque contenere gli stessi elementi sopra indicati.
  - **In caso di designazione effettuata con riferimento a un soggetto specificatamente individuato:**
    - se è presente un testamento:
      - copia autentica o estratto autentico dell'atto di ultima volontà;
      - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti, sotto la propria piena responsabilità, quali sono i Beneficiari e che il Beneficiario ha espletato ogni tentativo e ha compiuto quanto in suo potere per accertare che il testamento presentato è l'unico o, nel caso di più testamenti, quale sia ritenuto valido, che non sono state mosse contestazioni avverso il testamento o i testamenti, che oltre ai Beneficiari menzionati nella dichiarazione stessa non ve ne sono altri e che nel testamento non sono presenti revoche o modifiche della designazione dei Beneficiari. Nella dichiarazione sostitutiva è necessario inoltre indicare quali sono gli eredi legittimi, loro età e capacità di agire;

- se non è presente un testamento:
  - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale risulti, sotto la propria piena responsabilità, che il Beneficiario ha espletato ogni tentativo e ha compiuto quanto in suo potere per accertare la non esistenza di disposizioni testamentarie, nonché l'indicazione di tutte le persone nominate come Beneficiari. Nella dichiarazione sostitutiva è necessario inoltre indicare quali sono gli eredi legittimi, loro età e capacità di agire;
- qualora gli aventi diritto risultino minorenni o incapaci, decreto del Giudice Tutelare in originale o in copia autenticata contenente l'autorizzazione in capo al Legale Rappresentante dei minorenni o incapaci a riscuotere la somma dovuta con esonero della Compagnia da ogni responsabilità in ordine al pagamento nonché all'eventuale reimpiego della somma stessa;
- in caso di polizza a pegno o a vincolo, assenso scritto del creditore pignoratorio/vincolatario.

Con riferimento ai documenti sopra riportati, a norma dell'articolo 11 del Regolamento IVASS n. 8/2015, sarà cura della Compagnia non richiedere documentazione di cui la stessa già dispone avendola acquisita in occasione di precedenti rapporti e **sempreché risulti ancora in corso di validità**.

La Compagnia potrà chiedere documentazione ulteriore rispetto a quella di cui sopra per ipotesi specifiche, in considerazione di particolari esigenze istruttorie.

**Resta inteso che le spese relative all'acquisizione dei suddetti documenti gravano direttamente sugli aventi diritto.**

Luogo \_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

In fede  
Firma del Beneficiario/i

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Firma dell'Incaricato della Banca**

\_\_\_\_\_

#### **PRIVACY**

**Per una lettura del testo dell'informativa privacy ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 si rimanda al testo riportato in calce alle Condizioni contrattuali.**

#### **CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 6 E 9 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016**

Acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 679/2016, il/la sottoscritto/a, in qualità di Interessato/a e consapevole che il trattamento potrà riguardare anche categorie particolari di dati personali, ed in particolare "*i dati relativi alla salute*":

dà     nega

il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi quelli relativi alla salute, per le finalità di cui al punto 2 dell'informativa, compresa la loro comunicazione come indicato al punto 3 della stessa informativa.

Data \_\_\_\_\_

Firma di ogni Interessato

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

---

## Glossario

---

**Anno (annuo):** periodo di tempo la cui durata è pari a 365 giorni (366 in caso di anno bisestile).

**Anno assicurativo:** periodo calcolato in anni interi a partire dalla decorrenza.

**Annuale (durata):** periodo di tempo la cui durata è pari a 365 giorni (366 in caso di anno bisestile).

**Appendice:** documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la Società ed il Contraente.

**Assicurato:** persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o no con il Contraente e con il Beneficiario.

**Benchmark:** parametro oggettivo di mercato comparabile, in termini di composizione e di rischiosità, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione di un Fondo ed a cui si può fare riferimento per confrontarne il risultato di gestione. Tale indice, in quanto teorico, non è gravato da costi.

**Beneficiario:** persona fisica o giuridica, designata nel contratto o con successiva dichiarazione scritta comunicata alla Compagnia o per testamento (art. 1920 C.C.), che può coincidere o no con il Contraente stesso e con l'Assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato.

**Bimestre (bimestrale):** periodo di tempo la cui durata è compresa tra 59 e 62 giorni in funzione della data iniziale del conteggio.

**Caricamenti:** parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della società.

**Capitale in caso di decesso:** in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, pagamento del capitale assicurato al Beneficiario.

**Cessione, Pegno e Vincolo:** condizioni secondo cui il Contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la Società, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un'appendice dello stesso. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle garanzie prestate richiede l'assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.

**Compagnia:** vedi "Società (di assicurazione)".

**Composizione del Fondo Interno:** informazione sulle attività di investimento del Fondo relativamente alle principali tipologie di strumenti finanziari, alla valuta di denominazione, alle aree geografiche, ai mercati di riferimento e ad altri fattori rilevanti.

**Composizione della gestione separata:** composizione degli strumenti finanziari e degli attivi in cui è investito il patrimonio della gestione separata Remunera più.

**Comunicazione in caso di perdite:** comunicazione che la società invia al Contraente qualora il valore finanziario del contratto si riduce oltre una determinata percentuale rispetto ai premi investiti.

**Condizioni contrattuali (o di polizza, o di assicurazione):** insieme delle norme e delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

**Conflitto di interessi:** insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della società può collidere con quello del Contraente.

**CONSOB:** Commissione nazionale per le Società e la Borsa la cui attività è rivolta alla tutela degli investitori, all'efficienza, alla trasparenza e allo sviluppo del mercato mobiliare italiano.

**Conto corrente del Contraente:** è il conto corrente di cui è titolare il Contraente.

**Contraente:** persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l'Assicurato o il Beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla Compagnia.

**Contratto / Proposta-Certificato:** è il documento emesso dalla Compagnia e sottoscritto dal Contraente e dall'Assicurato concernente le garanzie assicurative prestate e le relative condizioni con cui il rapporto giuridico patrimoniale si costituisce, si regola o si estingue.

**Controvalore delle Quote di un Fondo Interno ad una data epoca:** è il valore monetario delle Quote ottenuto moltiplicando il numero di Quote acquisite al momento della valutazione per il loro valore unitario alla corrispondente epoca di conversione.

**Costi (o spese):** oneri a carico del Contraente gravanti sui premi versati o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite dalla società.

**Costi accessori (o costi fissi, o diritti fissi, o costi di emissione, o spese di emissione):** oneri generalmente costituiti da importi fissi assoluti a carico del Contraente per l'emissione del contratto e delle eventuali quietanze di versamento successivo dei premi, di liquidazione parziale o totale delle somme assicurate.

**Costo percentuale medio annuo:** indicatore sintetico di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi prelevati dai premi ed eventualmente dalle risorse gestite dalla società, il potenziale tasso di rendimento della polizza rispetto a quello di un'ipotetica operazione non gravata da costi.

**CRS (Common Reporting Standard o Scambio Automatico di Informazioni):** è il quadro di riferimento sviluppato dall'OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e Sviluppo Economico) che individua una normativa basata su accordi multilaterali tra i Paesi partecipanti (Europei ed Extraeuropei), che ha lo scopo di combattere l'evasione fiscale internazionale attraverso lo scambio multilaterale di informazioni. In virtù di tale normativa, gli intermediari finanziari (banche, assicurazioni vita, ecc.) dei Paesi aderenti sono tenuti ad identificare i soggetti (contraenti, beneficiari, titolari effettivi) aventi una o più residenze fiscali diverse da quella italiana e/o statunitense.

**Data di conclusione del contratto:** è la data di perfezionamento del contratto assicurativo.

**Data di decorrenza delle coperture assicurative:** è la data a partire dalla quale sono efficaci le coperture assicurative previste.

**Data di sottoscrizione:** è la data di sottoscrizione della Proposta-Certificato.

**Dati storici:** il risultato ottenuto in termini di rendimenti finanziari realizzati dai Fondi Interni o dalla gestione separata negli ultimi anni.

**Dichiarazioni precontrattuali:** informazioni fornite dal Contraente prima della stipulazione del contratto di assicurazione, che consentono alla società di effettuare la valutazione dei rischi e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione. Se il Contraente fornisce dati o notizie inesatti od omette di informare la società su aspetti rilevanti per la valutazione dei rischi, la società stessa può chiedere l'annullamento del contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del Contraente sia stato o no intenzionale o gravemente negligente.

**Documenti contrattuali:** sono gli allegati al contratto che lo integrano e specificano. Hanno tra le Parti la stessa efficacia vincolante del contratto.

**Durata contrattuale:** è il periodo durante il quale le coperture assicurative hanno efficacia.

**Durata del pagamento dei premi:** periodo che intercorre fra la data di decorrenza del contratto di assicurazione e la scadenza del piano di versamento dei premi previsto dal contratto stesso.

**Epoca di conversione:** è la data di valorizzazione delle quote in caso di conversione di importi monetari in numero di quote del Fondo Interno o viceversa. Coincide con il 1° lunedì successivo all'epoca dell'evento che dà luogo alla conversione stessa, o, qualora tra la data dell'evento ed il 1° lunedì successivo (compreso) non intercorrano almeno 2 giorni lavorativi, il 2° lunedì successivo. Inoltre, nel caso in cui la data di valorizzazione coincida con un giorno festivo, il valore attribuito alle quote è quello del 1° giorno lavorativo successivo.

**Estensione territoriale:** spazio geografico entro il quale la garanzia assicurativa è operante.

**Estratto conto annuale:** riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto di assicurazione, che contiene l'aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto.

**Età assicurativa:** età in anni interi, determinata trascurando le frazioni di anno inferiori o uguali a sei mesi e arrotondando a un anno intero le frazioni di anno superiori a sei mesi.

**FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act):** normativa statunitense finalizzata a contrastare l'evasione fiscale da parte dei contribuenti americani detentori di investimenti all'estero. I Governi di Italia e Stati Uniti hanno sottoscritto un accordo bilaterale per l'applicazione della normativa FATCA in data 10.01.2014. In virtù di tale accordo, a partire dal 01.07.2014, gli intermediari finanziari stranieri (banche, assicurazioni vita, ecc.) saranno tenuti ad identificare e segnalare alla propria autorità fiscale i Clienti aventi residenza fiscale statunitense. Lo scambio di informazioni potrà avvenire automaticamente tra le rispettive autorità fiscali e riguarderà gli investimenti detenuti in Italia da cittadini e residenti americani e quelli detenuti negli Stati Uniti da soggetti residenti in Italia.

**Fondo Interno:** è il Fondo Interno che la Compagnia ha messo a disposizione dei Contraenti per farvi confluire i versamenti, al netto dei costi, conferiti dai Contraenti al Fondo, che vengono convertiti in quote (unit) del Fondo stesso.

**Fusione di Fondi:** operazione che prevede la fusione di due o più Fondi tra loro.

**Gestione interna separata:** la gestione interna separata "Remunera più" è appositamente creato dalla società di assicurazione e gestita separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono i versamenti, al netto dei costi, conferiti dai Contraenti alla gestione interna separata stessa.

**Imposta sostitutiva:** imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.

**Ipotesi di rendimento:** rendimento finanziario ipotetico fissato dall'IVASS per l'elaborazione dei progetti personalizzati da parte della Compagnia.

**IVASS:** Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.

**Mercato regolamentato:** secondo la disciplina comunitaria un mercato regolamentato è un mercato che possiede i seguenti requisiti:



- 1) regolarità di funzionamento: gli scambi hanno luogo secondo modalità predefinite, sia per quanto riguarda i meccanismi di fissazione del prezzo, sia per quanto riguarda il pagamento e/o il trasferimento del bene oggetto dello scambio;
- 2) approvazione da parte dell'autorità di vigilanza delle regole relative alle condizioni di accesso e alle modalità di funzionamento;
- 3) rispetto degli obblighi di trasparenza.

L'organizzazione e la gestione del mercato (Art.62 D.Lgs. 58/1998 TUF) sono disciplinate da un regolamento deliberato dall'assemblea ordinaria della società di gestione del mercato.

L'attività di gestione e organizzazione di mercati regolamentati ha carattere di impresa ed è esercitata da società per azioni, anche senza scopo di lucro.

L'esercizio della gestione dei mercati regolamentati è autorizzato dalla CONSOB quando il mercato rispetta i requisiti sopra citati, il regolamento del mercato è conforme alla disciplina comunitaria ed è idoneo ad assicurare la trasparenza del mercato, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori.

**Mese (mensile):** periodo di tempo la cui durata è compresa tra 28 e 31 giorni in funzione della data iniziale del conteggio.

**Misura annua minima di rivalutazione:** rendimento finanziario, annuo e composto, che la società di assicurazione garantisce alle prestazioni assicurate generate dai conferimenti nella Gestione Separata Remunera più.

**Liquidazione:** pagamento al Beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell'evento assicurato.

**Nota Informativa:** documento redatto secondo le disposizioni dell'IVASS che la società deve consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative alla società, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza.

**OICR:** è un Organismo di Investimento Collettivo del Risparmio.

**Opzione:** clausola del contratto di assicurazione secondo cui il Contraente può scegliere che la prestazione liquidabile sia corrisposta in una modalità diversa da quella originariamente prevista.

**Performance:** risultato ottenuto in un certo arco temporale. La performance è misurata dall'incremento del valore della quota nel periodo di riferimento.

**Perfezionamento del contratto:** momento in cui avviene il pagamento del premio pattuito.

**Persone Politicamente Esposte:** ai sensi dell'art.1 del D. Lgs. n. 90/2017 e s.m.i. e delle disposizioni regolamentari, emanate dall'Autorità di Vigilanza di settore, sono le persone fisiche residenti sul territorio nazionale, in altri stati comunitari o extra comunitari, che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari diretti e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:

- 1) per persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche s'intendono:
  - a) Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;
  - b) deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
  - c) membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
  - d) giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;
  - e) membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
  - f) ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
  - g) componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;
  - h) direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale;
  - i) direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;
- 2) per familiari diretti si intendono il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili, i genitori;
- 3) ai fini dell'individuazione dei soggetti con i quali le persone di cui al punto 1 intrattengono notoriamente stretti legami si fa riferimento a qualsiasi persona fisica che ha notoriamente la titolarità effettiva congiunta di entità giuridiche o qualsiasi altra stretta relazione d'affari con una persona di cui al punto 1; qualsiasi persona fisica che sia unica titolare effettiva di entità giuridiche o soggetti giuridici notoriamente

creati di fatto a beneficio della persona di cui al punto 1;

- 4) senza pregiudizio dell'applicazione, in funzione del rischio, di obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela, quando una persona ha cessato di occupare importanti cariche pubbliche da un periodo di almeno un anno, i soggetti destinatari del decreto non sono tenuti a considerare tale persona come politicamente esposta.

**Polizza o Lettera contrattuale di conferma:** documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione.

**Premio investito:** premio, al netto delle componenti di costo e dell'eventuale parte di premio impiegata per le garanzie complementari e di puro rischio, impiegato nella gestione interna separata o per l'acquisto di quote del Fondo Interno.

**Premio ricorrente:** importo che il Contraente si impegna a corrispondere per tutta la durata del pagamento dei premi, in cui ciascun premio concorre a definire, indipendentemente dagli altri, una quota di prestazione assicurata.

**Prescrizione:** Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di dieci anni.

**Prestazione assicurata:** somma pagabile sotto forma di capitale che la società garantisce al beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato.

**Profilo di rischio:** indice della rischiosità finanziaria della polizza, variabile da "basso" a "molto alto" a seconda della composizione del portafoglio finanziario gestito dal Fondo a cui la polizza è collegata e delle eventuali garanzie finanziarie contenute nel contratto.

**Progetto personalizzato:** ipotesi di sviluppo, effettuata in base al rendimento finanziario ipotetico indicato dall'IVASS, delle prestazioni assicurate e dei valori di riduzione e riscatto, redatta secondo lo schema previsto dall'IVASS e consegnato al potenziale Contraente.

**Proposta-Certificato:** vedi "Contratto / Proposta-Certificato".

**Quadrimestre (quadrimestrale):** periodo di tempo la cui durata è compresa tra 120 e 123 giorni in funzione della data iniziale del conteggio.

**Quinquennio (quinquennale):** periodo di tempo la cui durata è pari a 1826 giorni (1827 in caso di due anni solari bisestili compresi nel periodo).

**Quota:** è la singola parte di un Fondo Interno.

**Recesso (o ripensamento):** diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.

**Reclamo:** ai sensi del Regolamento ISVAP (oggi IVASS) n. 24/2008 per reclamo si intende una dichiarazione di insoddisfazione, in forma scritta, nei confronti di un'impresa di assicurazione, di un intermediario assicurativo iscritto al registro Unico degli Intermediari (RUI) o di un intermediario iscritto nell'elenco annesso al RUI e relativa ad un contratto o ad un servizio assicurativo; non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti.

**Regolamento della gestione interna separata:** l'insieme delle norme, riportate nelle condizioni contrattuali, che regolano la gestione separata Remunera più.

**Regolamento del Fondo Interno:** documento che riporta la disciplina contrattuale del Fondo d'investimento, e che include informazioni sui contorni dell'attività di gestione, la politica d'investimento, la denominazione e la durata del Fondo, gli organi competenti per la scelta degli investimenti ed i criteri di ripartizione degli stessi, gli spazi operativi a disposizione del gestore per le scelte degli impieghi finanziari da effettuare, ed altre caratteristiche relative al Fondo quali ad esempio la categoria e il benchmark di riferimento.

**Rendiconto annuale della gestione separata:** riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al rendimento finanziario conseguito dalla Gestione Separata Remunera più.

**Rendimento finanziario della gestione separata:** risultato finanziario della Gestione Separata Remunera più nel periodo previsto dal regolamento della gestione stessa.

**Rendimento minimo trattenuto:** rendimento finanziario fisso che la Compagnia trattiene dal rendimento finanziario della Gestione Separata Remunera più.

**Revoca:** diritto del proponente di revocare la proposta prima della conclusione del contratto.

**Ricorrenza annuale:** l'anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione.

**Riscatto:** è la facoltà del Contraente di estinguere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del valore maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle condizioni contrattuali.

**Rischio demografico:** rischio che si verifichi un evento futuro e incerto attinente alla vita dell'Assicurato, caratteristica essenziale del contratto di assicurazione sulla vita: infatti, è al verificarsi dell'evento attinente alla vita dell'Assicurato che si ricollega l'impegno della società di erogare la prestazione assicurata.

**Rischio finanziario:** il rischio riconducibile alle possibili variazioni del valore delle quote, le quali a loro volta dipendono dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione.

**Riserva matematica:** importo che deve essere accantonato dalla società per fare fronte agli impegni nei confronti degli assicurati assunti contrattualmente. La legge impone alle società particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziaria in cui essa viene investita.

**Scheda sintetica:** documento informativo sintetico redatto secondo le disposizioni dell'IVASS che la società deve consegnare al potenziale Contraente prima della conclusione del contratto, descrivendone le principali caratteristiche in maniera sintetica per fornire al Contraente uno strumento semplificato di orientamento, in modo da consentirgli di individuare le tipologie di prestazioni assicurate, le garanzie di rendimento, i costi e i dati storici di rendimento dei Fondi a cui sono collegate le prestazioni.

**Sconto di premio:** operazione descritta nella nota informativa attraverso la quale la società riconosce al Contraente una riduzione del premio di tariffa applicato, e quindi di fatto una maggiorazione delle prestazioni assicurate, in dipendenza di determinate condizioni.

**Semestre (semestrale):** periodo di tempo la cui durata è compresa tra 181 e 184 giorni in funzione della data iniziale del conteggio.

**SEPA Direct Debit Core:** disposizione automatica di addebito in Euro dei premi sul conto corrente del Contraente, attivata dalla Società (creditore) in virtù di un mandato sottoscritto dal Contraente stesso (debitore).

**Settimana (settimanale):** periodo di tempo la cui durata è pari a 7 giorni.

**SICAV:** società di investimento a capitale variabile, simili ai Fondi comuni d'investimento nella modalità di raccolta e nella gestione del patrimonio finanziario ma differenti dal punto di vista giuridico e fiscale, il cui patrimonio è rappresentato da azioni anziché da quote e che sono dotate di personalità giuridica propria.

**Sinistro:** verificarsi dell'evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata, come ad esempio il decesso dell'Assicurato.

**Società di gestione del risparmio (SGR):** società di diritto italiano autorizzate cui è riservata la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio e degli investimenti.

**Società (di assicurazione):** società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, definita alternativamente anche Compagnia o impresa di assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione. Per questo contratto Helvetia Vita S.p.A.

**Società di revisione:** società diversa dalla società di assicurazione, prescelta nell'ambito di un apposito albo tenuto dalla Consob cui tali società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati.

**Sostituto d'imposta:** soggetto obbligato, all'atto della corresponsione di emolumenti, all'effettuazione di una ritenuta, che può essere a titolo di acconto o a titolo definitivo, e al relativo versamento.

**Titolare effettivo:** ai sensi dell'Art. 20 del D. Lgs. n. 90/2017 e s.m.i. e delle disposizioni regolamentari emanate dall'Autorità di Vigilanza di settore, si intende:

- 1) in caso di società:
  - a) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica (tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale sia superiore al 25% di partecipazione al capitale sociale). Qualora l'applicazione dei criteri suddetti non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari di poteri di amministrazione o direzione dell'entità giuridica;
- 2) in caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust e le società fiduciarie, che amministrano e distribuiscono fondi, sono cumulativamente individuati come titolari effettivi:
  - a) i fondatori, ove in vita;
  - b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
  - c) se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica;
  - d) i titolari di funzioni di direzione e amministrazione.

**Total Expenses Ratio (TER):** indicatore che fornisce la misura dei costi che mediamente hanno gravato sul patrimonio medio del Fondo Interno, dato dal rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare, fra il totale dei costi posti a carico del Fondo Interno ed il patrimonio medio rilevato in coerenza con la periodicità di valorizzazione dello stesso.

**Trimestre (trimestrale):** periodo di tempo la cui durata è compresa tra 89 e 92 giorni in funzione della data iniziale del conteggio.

**Turnover:** indicatore del tasso annuo di movimentazione del portafoglio dei Fondi Interni, dato dal rapporto percentuale fra la somma degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari, al netto dell'investimento e disinvestimento delle quote del Fondo, e il patrimonio netto medio calcolato in coerenza con la frequenza di valorizzazione della quota.

**Valore unitario della quota:** valore ottenuto dividendo il valore complessivo netto del Fondo Interno, nel giorno di valorizzazione, per il numero delle quote partecipanti al Fondo alla stessa data, pubblicato giornalmente sui principali quotidiani economici nazionali.

**Valore complessivo del Fondo Interno:** valore ottenuto sommando le attività presenti nel Fondo (titoli, dividendi, interessi, ecc.) e sottraendo le passività (spese, imposte, ecc.).

**Valorizzazione:** è il computo settimanale del valore delle Quote dei Fondi.

**Valuta di denominazione:** valuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni contrattuali.

**Versamenti aggiuntivi:** sono importi che il Contraente ha la facoltà di versare nel corso della durata contrattuale.

**Volatilità:** grado di variabilità di una determinata grandezza di uno strumento finanziario (prezzo, tasso, ecc.) in un dato periodo di tempo.

**Il presente Glossario è stato redatto in Milano nel mese di Ottobre 2018,  
data dell'ultimo aggiornamento dei dati in esso inclusi.**

## Proposta-Certificato

**Helvetia MultiDirection – SCIROCCO (Tariffa 1341)**

Contratto di assicurazione sulla vita multiramo a premio unico

N. Proposta-Certificato**CONTRAENTE**

Nome e Cognome/Ragione sociale:

Residenza/Sede Legale:

Sesso: Nato/a il

a:

Nazionalità:

Codice Fiscale/Partita Iva:

Documento Identificativo:

Numero:

Data rilascio:

Ente e luogo rilascio:

Recapito per la corrispondenza:

**DELEGATO AD OPERARE (LEGALE RAPPRESENTANTE)**

Nome e Cognome:

Sesso:

Nato/a il:

a:

Residenza:

Nazionalità:

Codice fiscale:

Documento identificativo:

Numero:

Data rilascio:

Ente e luogo rilascio:

**ASSICURATO**

Nome e Cognome:

Codice fiscale:

Residenza:

Sesso: Nato/a il:

a:

Nazionalità:

**CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO**

Data di sottoscrizione del contratto:

Data di conclusione del contratto: ore 24:00 del

Data di decorrenza del contratto: ore 24:00 del

Durata del contratto: a vita intera

Premio unico versato: Euro

**COMPONENTE FINANZIARIA**

Scelta della destinazione del premio unico:

Fondo Interno/Gestione Separata	Destinazione % dell'investimento
Fondo Stabilità "ARCA"	60%
Remunera Più	40%

**DESIGNAZIONE BENEFICIARIA**

In caso di decesso dell'Assicurato:

**COMPONENTE ASSICURATIVA**

La maggiorazione in caso di decesso – applicabile esclusivamente sulla Componente Unit-Linked – è pari ad una determinata percentuale del controvalore delle quote del Fondo Interno possedute determinata in funzione dell'età dell'Assicurato al momento del decesso, così come disciplinato all'Art. 2 delle Condizioni contrattuali.

COPIA PER IL CONTRAENTE

## Proposta-Certificato

**Helvetia MultiDirection – SCIROCCO (Tariffa 1341)**

Contratto di assicurazione sulla vita multiramo a premio unico

N. Proposta-Certificato**DIRITTO DI REVOCA DEL CONTRAENTE**

Il Contraente ha diritto di revocare la Proposta-Certificato fino alla data di conclusione del contratto, tramite richiesta scritta firmata ed effettuata allo sportello bancario presso cui ha sottoscritto la Proposta-Certificato oppure inviata direttamente in Compagnia (Helvetia Vita S.p.A., Gestione Operativa – Canale Banche, Via G. B. Cassinis 21, 20139 Milano) con lettera raccomandata A/R, contenente gli elementi identificativi del contratto. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca la Compagnia rimborserà il premio eventualmente corrisposto, senza trattenere alcun onere.

**DIRITTO DI RECESSO DEL CONTRAENTE**

Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione, tramite richiesta scritta effettuata allo sportello bancario presso cui è stata sottoscritta la Proposta-Certificato oppure inviata direttamente alla Compagnia (Helvetia Vita S.p.A., Gestione Operativa – Canale Banche, Via G. B. Cassinis 21, 20139 Milano) con lettera raccomandata A/R, contenente gli elementi identificativi del contratto. La notifica di recesso libera le parti da qualunque obbligazione futura derivante dal contratto con decorrenza dalle ore 24:00 del giorno della comunicazione effettuata presso lo sportello o di spedizione della raccomandata, quale risultante dal timbro postale di invio della stessa. La Compagnia entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso, completa di tutta la documentazione richiesta all'Art. 17 delle Condizioni contrattuali, **rimborserà al Contraente il premio da questi corrisposto, al netto del diritto fisso di emissione quantificato forfettariamente in Euro 35,00. La quota parte di premio investita nella Componente Unit Linked sarà inoltre, diminuita/aumentata dell'eventuale decremento/incremento del valore delle quote del Fondo Interno attribuite al contratto tra la data di decorrenza e la data di disinvestimento, a norma di quanto previsto dall'Art. 6 delle Condizioni contrattuali.**

**MEZZI DI PAGAMENTO**

Il pagamento dei premi (unico ed eventuali aggiuntivi) deve avvenire tramite addebito sul conto corrente acceso presso la Banca Distributrice e conseguente accredito dello stesso, da parte della Banca, sul conto della Compagnia.

In caso di cessazione del rapporto del Contraente con la Banca presso cui è stato stipulato il contratto, gli eventuali versamenti aggiuntivi potranno essere effettuati tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato a Helvetia Vita S.p.A. avente codice IBAN \_\_\_\_\_ e codice BIC \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_.

**È escluso il pagamento dei premi in contanti o con modalità diverse da quelle sopra indicate.**

**MODALITA' DI PAGAMENTO**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_, Contraente della Proposta-Certificato n. \_\_\_\_\_, autorizza il pagamento del premio unico tramite addebito sul C/C avente codice IBAN \_\_\_\_\_ dell'importo di Euro \_\_\_\_\_ con valuta \_\_\_\_\_ a favore di Helvetia Vita S.p.A., sul C/C avente codice IBAN \_\_\_\_\_ e codice BIC \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_.

Firma del Contraente (o del Delegato)

## Proposta-Certificato

**Helvetia MultiDirection – SCIROCCO (Tariffa 1341)**

Contratto di assicurazione sulla vita multiramo a premio unico

**N. Proposta-Certificato**

Il presente contratto si compone di due documenti intrinsecamente collegati ed inscindibili fra loro:

- il documento di Proposta-Certificato, rappresentato dal presente documento, attestante la richiesta di sottoscrizione del contratto da parte del Contraente;
- la Lettera contrattuale di conferma – attestante la validità del contratto – contenente l'indicazione del numero di quote acquisite a fronte del versamento di una parte del premio unico nella Componente Unit-Linked, la valorizzazione delle stesse alla data di acquisizione e la data di decorrenza del contratto.

La Lettera contrattuale di conferma verrà inviata a mezzo posta ordinaria direttamente all'indirizzo del Contraente nell'arco dei 10 giorni lavorativi successivi alla data di valorizzazione delle quote acquisite a fronte del premio unico versato.

**Qualora ciò non avvenisse si invita il Contraente a rivolgersi a Helvetia Vita S.p.A. – Gestione Operativa – Canale Banche, Via G. B. Cassinis 21, 20139 Milano; Tel. +39 02. 53.51.635 – Fax. +39 02. 53.51.352.**

**DICHIARAZIONI**

dopo attenta verifica, il sottoscritto Assicurato, unitamente al Contraente

- **dichiara** di essere al corrente che non sono ammesse modalità di pagamento diverse da quelle previste;
- **conferma** l'esattezza e la completezza delle dichiarazioni rese nel presente documento e dichiara di conoscere ed accettare la determinazione della prestazione effettiva assicurata.

**Il sottoscritto esprime il consenso alla stipula dell'assicurazione sulla propria vita, ai sensi dell'Art. 1919 Codice Civile e dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della presente Proposta-Certificato:**

- il Fascicolo informativo Mod. 293 – Ed. 10/2018 composto da: Scheda sintetica, Nota informativa, Condizioni contrattuali comprensive del Regolamento della Gestione Separata e dei Fondi Interni e Glossario;
- il Progetto Esemplificativo delle prestazioni relative alla Componente Gestione Separata in forma personalizzata.

**Dichiara inoltre di accettare integralmente il contenuto delle Condizioni contrattuali, nonché le clausole contenute nel presente documento e che lo stesso non contiene cancellature e di non averne ricevuti altri ad integrazione dello stesso.**

**Dichiara infine che il contratto rientra/non rientra tra le tipologie di cui al Codice dei Contratti Pubblici D.lgs. 163/2006 per i quali è previsto l'obbligo di richiedere il codice identificativo di gara (CIG) all'AVCP nonché l'assoggettamento alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010).**

**Pertanto segnala il seguente codice CIG:**

**ed il CUP:**

\_\_\_\_\_

Firma del Contraente (o del Delegato)

\_\_\_\_\_

Firma dell'Assicurato  
(se diverso dal Contraente)

il sottoscritto contraente dichiara di approvare specificatamente, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, gli articoli delle sopraindicate condizioni contrattuali: artt. 8 e 13.

\_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Firma del Contraente (o del Delegato)

**SPAZIO RISERVATO ALL'INCARICATO DELLA BANCA**

**Dichiaro di aver provveduto personalmente all'identificazione dei sottoscrittori, le cui generalità sono riportate fedelmente negli spazi appositi, che le firme sono state riportate in mia presenza e che il versamento del primo premio è stato effettuato per intero e con le modalità sopra indicate.**

**Dichiaro inoltre di aver preso visione e di essere a conoscenza del Decreto Legislativo n. 231/2007 e degli obblighi ivi previsti.**

Nome Cognome :

Cod. :                      Filiale:

\_\_\_\_\_

Firma dell'Incaricato della Banca

\_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_

Proposta-Certificato  
**Helvetia MultiDirection – SCIROCCO (Tariffa 1341)**  
Contratto di assicurazione sulla vita multiramo a premio unico

**N. Proposta-Certificato**

**Impegno a fornire l'informativa**

L'Interessato si impegna a fornire, in nome e per conto del Titolare e conformemente al testo ricevuto all'interno delle Condizioni contrattuali, l'informativa prevista dall'art. 13 del Regolamento UE 679/2016, agli eventuali altri Interessati di cui lo stesso abbia comunicato o comunicherà al Titolare i dati personali.

\_\_\_\_\_  
Luogo e data

\_\_\_\_\_  
Firma dell'Interessato/Contraente (o del Delegato)

**Consenso al trattamento di dati personali ai sensi degli artt. 6 e 9 del Regolamento UE 679/2016**

Acquisite le informazioni fornite dal Titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 679/2016, il/la sottoscritto/a, in qualità di Interessato/a e consapevole che il trattamento potrà riguardare anche categorie particolari di dati personali, ed in particolare "i dati relativi alla salute":

dà     nega

il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi quelli relativi alla salute, per le finalità di cui al punto 2 dell'informativa, compresa la loro comunicazione come indicato al punto 3 della stessa informativa.

\_\_\_\_\_  
Luogo e data

\_\_\_\_\_  
Firma dell'Interessato/Contraente  
(o del Delegato)

\_\_\_\_\_  
Firma dell'Assicurato  
(se diverso dal Contraente)

**AVVERTENZA: negando o comunque non prestando il proprio consenso al trattamento dei dati non consentirà l'esecuzione del contratto.**

**La presente Proposta-Certificato è stata realizzata sulla base di un Modulo documentale elaborato in Milano, il cui aggiornamento risale al mese di Ottobre 2018.**

COPIA PER IL CONTRAENTE